

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

	PAG.		PAG.
FABRI FRANCESCO	29611	PRESIDENTE	29670
FRANCO RAFFAELE	29668	OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	29670
GAGLIARDI	29611	VEDOVATO, <i>Relatore</i>	29670
GELMINI	29642		
GESSI NIVES	29664, 29665	Proposte di legge:	
GOMBI	29610, 29612, 29634, 29636	(Annunzio)	29595, 29694
HELPER, <i>Relatore</i>	29627, 29628, 29630	(Approvazione in Commissione)	29694
	29632, 29633, 29635, 29636, 29641		
	29643, 29644, 29646, 29650, 29651		
	29652, 29653, 29654, 29655		
LIZZERO	29611	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
LONGONI	29646	PRESIDENTE	29695
LUSOLI	29628, 29629	CALASSO	29695
MALFATTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	29641	FAILLA	29695
	29642, 29643	GATTO	29695
MARCHESI	29640, 29642	MANENTI	29695
MARZOTTO	29629, 29630, 29631, 29632	MICELI	29695
	29633, 29659, 29660	RAIA	29695
MATTARELLI	29612		
MAZZONI	29653, 29655	Interrogazioni (Svolgimento):	
MONTANTI	29612	PRESIDENTE	29672
OLMINI	29639, 29642	BRANDI	29689
PASSONI	29629, 29630	COTTONE	29687
PIERACCINI, <i>Ministro del bilancio</i>	29596, 29609	DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	29675
	29612, 29627, 29630, 29644, 29646, 29655	DI BENEDETTO	29681
RAFFAELLI	29602, 29612	DI LEO	29683
SCHIETROMA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	29632	GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	29674, 29688
	29633, 29635, 29636	MACALUSO	29677
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	29660, 29661	NICOSIA	29679
	29662, 29663, 29664, 29666, 29667, 29668	RAIA	29687
SCOTONI	29643	SINESIO	29684
SERONI	29611, 29650, 29651		
TAVERNA	29628, 29629	Petizioni (Annunzio)	29595
VIANELLO	29611	Corte costituzionale (Annunzio di sentenza)	29595
		Corte dei conti (Trasmissione di relazione)	29595
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Auguri per il Natale e l'anno nuovo:	
Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 (<i>Approvato dalla III Commissione del Senato</i>) (3632)	29669	PRESIDENTE	29671
PRESIDENTE	29669	GOEHRING	29671
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	29670	PIERACCINI, <i>Ministro del bilancio</i>	29672
STORCHI, <i>Relatore</i>	29669		
Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963 (<i>Approvato dal Senato</i>) (3568)	29670	Votazione segreta	29646, 29690
		Votazione segreta dei disegni di legge:	
		Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (<i>Approvato dal Senato</i>) (3662);	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

	PAG.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (<i>Approvato dal Senato</i>) (3647);	
Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (2° Provvedimento) (<i>Approvato dal Senato</i>) (3637);	
Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 (<i>Approvato dalla III Commissione del Senato</i>) (3632);	
Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963 (<i>Approvato dal Senato</i>) (3568);	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli (<i>Approvato dal Senato</i>) (3619);	
Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragnata minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione (<i>Approvato dal Senato</i>) (3620)	29690
Sui lavori della Camera:	
PRESIDENTE	29695

La seduta comincia alle 9.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*È approvato*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

COLLESELLI ed altri: « Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (3677).

Sarà stampata, distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo che il presidente della Corte dei conti ha presentato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria della Fondazione figli degli italiani all'estero, per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964-65. (Doc. XIII, n. 1). Il documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 19 dicembre 1966 copia della sentenza n. 121 della Corte stessa, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 6, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655 (limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al governo regionale di richiedere, e alle sezioni regionali riunite della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva), nonché dell'intero secondo comma dell'articolo 6 del medesimo decreto. (Documento XX, n. 30).

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Alosi Francesco da Messina chiede un provvedimento che estenda i benefici previsti dall'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550, sul riconoscimento dei servizi civili, anche al personale degli enti locali (126);

Zuliani Gianfranco da Remanzacco (Udine) chiede un provvedimento che estenda i benefici previsti dalla legge 12 luglio 1955, n. 552, in materia di assistenza contro la tubercolosi ai dipendenti degli enti locali e ai loro familiari (127);

Querci Rinaldo da Milano chiede un provvedimento che stabilisca, in materia di regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, la validità dei titoli rilasciati dalle autorità militari (128);

Tangaro Vincenzo da Napoli chiede un provvedimento che stabilisca, per i dipendenti dello Stato già in quiescenza, il riconoscimento di tutti gli anni di persecuzione politica come utili ai fini della carriera, della pensione e dell'indennità di buonuscita (senza diritto ad arretrati) fino all'anno della messa a riposo (129);

Famigliuolo Giuseppe da Napoli chiede un provvedimento che riconosca agli invalidi civili: il diritto a un periodo annuale di giorni 20 di licenza straordinaria per cure mediche ed un periodo di anni tre di anzianità convenzionale da riscattare (130).

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alle Commissioni permanenti, secondo la rispettiva competenza.

Seguito della discussione dei disegni di legge recanti provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni (3662, 3647, 3637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge recanti provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di ieri hanno replicato i relatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del bilancio.

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto in quest'aula è stato abbastanza conciso, ma ha ripetuto i termini della discussione quale si è venuta svolgendo nelle due sedi del Parlamento, Camera e Senato, ormai da varie settimane, a partire dalla discussione stessa sul piano quinquennale, che ha avuto modo di affrontare largamente i temi della difesa del suolo.

Io voglio qui innanzitutto sottolineare, ancora una volta, qual è lo sforzo compiuto dallo Stato italiano per andare incontro alle esigenze di ripresa delle zone alluvionate. Si tratta, come è noto, di una mole di interventi per oltre 700 miliardi di lire: oltre 500 miliardi come interventi diretti dello Stato e circa 200 miliardi per le concessioni creditizie. Faccio rilevare che è una mole di interventi

che rappresenta press'a poco la metà dell'intero stanziamento del piano quinquennale per le zone depresse del Mezzogiorno, rientranti nella competenza della Cassa per il mezzogiorno; si tratta per di più di interventi che debbono essere attuati nello spazio massimo di due, tre anni. Questo dimostra che lo Stato è intervenuto con una comprensione dei problemi veramente notevole. E non si dica, come hanno detto gli oratori comunisti, che si tratta di una mole di interventi chiaramente insufficiente e determinata non sulla base dei bisogni, ma soltanto sulla base delle disponibilità del Governo, perché, al contrario (e in questo rispondo anche all'onorevole Emilio Pucci che ne ha fatto cenno nel suo discorso), il Governo si è attenuto proprio al criterio inverso, ha voluto, cioè, rendersi conto di quali e quanti erano i bisogni. E certo non è stata cosa facile poiché si trattava di agire con estrema rapidità. E ci è stato dato atto da tutti, vorrei dire da tutte le parti politiche, della rapidità con cui ci si è mossi. Quindi, estrema rapidità, ma nello stesso tempo ci si è mossi con la visione più chiara possibile dei problemi da affrontare e da risolvere. Perciò noi abbiamo sentito gli organi periferici dello Stato dei vari settori interessati, dalla agricoltura all'industria, al commercio, ai lavori pubblici e via dicendo e abbiamo anche ascoltato le autorità locali, i sindaci delle grandi città colpite, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e abbiamo in queste settimane portato avanti il colloquio con tutte queste forze.

La somma che ho esposto deriva da queste prime constatazioni, da questi primi calcoli, da queste prime indagini che ci sono pervenute da tutto il paese.

Quindi, è stato seguito proprio il metodo opposto a quello che i comunisti ci rimproverano: non una elargizione di fondi entro limiti rigidamente determinati, al di là dei quali, qualunque fosse l'esigenza, non si poteva andare, ma stanziamenti predisposti sulla base delle esigenze e delle richieste che sono pervenute al centro.

Naturalmente, quando si dice che ancora l'ammontare dei danni non può essere precisato e non è precisato, si dice una cosa vera poiché la complessità delle indagini necessarie è tale che ancora non si è in grado di avere un quadro esatto di tutti i danni, minuziosamente, provincia per provincia, comune per comune, settore per settore. Ma questa indagine naturalmente continua. E io devo dire all'onorevole Raffaelli che non è assolutamente esatto che il Governo si sia in certo qual

modo lavato le mani e abbia detto che è impossibile o sarà impossibile avere dei dati più precisi. Ha detto soltanto, mio tramite, che quelle indagini a cui si riferiva ieri l'onorevole Raffaelli sono il contributo personale di uno studioso, certo individualmente rispettabile, ma appaiono ancora non fondate su dati concreti e quindi noi continueremo l'opera per avere dei dati più precisi. Tuttavia, ripeto (e chiudo su questo punto), la somma di interventi globali di 700 miliardi, che rappresenta già, come è evidente, uno sforzo massiccio, è stata determinata sulla base di quello che ci è stato segnalato dalle varie parti del paese e delle richieste delle varie amministrazioni interessate. Ma devo ribadire, ancora una volta, quello che io stesso e che il Governo più volte in queste settimane abbiamo avuto occasione di dire e ripetere e che cioè, se nell'opera di ricostruzione e di ripresa delle zone alluvionate appariranno necessari ulteriori mezzi, il Governo farà fronte a tali esigenze, poiché la sua linea di condotta è quella di assicurare la completa rinascita delle zone colpite.

E vi è anche un secondo criterio generale che guida il Governo e che mi piace sottolineare: quello che le misure prese siano attuate tempestivamente e con la massima celerità. E qui io vorrei ricordare agli onorevoli colleghi come i due decreti abbiano previsto praticamente procedure accelerate per tutti gli interventi del Governo e abbiano cercato di trovare le vie più rapide di attuazione — vorrei dire — perché non abbiano a ripetersi le dolorose esperienze del passato. Abbiamo visto, infatti, parecchie volte passare mesi e mesi prima che le provvidenze deliberate si traducessero in realtà. Naturalmente, tutto è perfettibile e si potrà fare ancora meglio, ma io credo (e anche di questo ci è stato dato largamente atto da molte parti e non solo dalla maggioranza) che questa volta le misure adottate abbiano cominciato ad attuarsi con una rapidità non consueta. Ricorderò innanzitutto la distribuzione del sussidio a fondo perduto, del contributo a fondo perduto di 500 mila lire alle imprese commerciali e industriali, che è stata in larga parte già attuata; e teniamo presente che siamo appena ad un mese di distanza dalla emanazione del decreto-legge! Teniamo presente, anche, che per i mutui agevolati noi (come dirò più tardi) siamo già alla fase della erogazione, e non solo nella città di Firenze ma in tutte le province alluvionate. E anche questo è un fatto nuovo, poiché (ricordando le esperienze del passato) raramente è stato dato di vedere mutui, stabiliti da un decreto, erogati

già a distanza di pochissime settimane; questa volta, invece, i primi mutui sono stati concessi pochi giorni dopo l'emanazione del decreto stesso.

Ma voglio ripetere ancora un'altra cosa che abbiamo più volte sottolineato: cioè che, qualora si verificano casi di intralci o di ritardi nell'applicazione di questa fondamentale misura rappresentata dal credito agevolato, noi abbiamo chiesto a tutte le organizzazioni sindacali, agli interessati, alle autorità locali, a voi tutti, che ci siano segnalati questi casi concreti in modo che gli ostacoli possano essere rimossi, poiché l'indirizzo del Governo e l'indirizzo della Banca d'Italia è, appunto, quello di far sì che il credito venga concesso nel modo più rapido possibile.

Per quanto riguarda la questione delle garanzie, ribadisco che l'indirizzo è stato — certo — quello di chiedere le garanzie a coloro che possono darle (poiché, onorevoli colleghi, si tratta di denaro pubblico e nessuno ha quindi il diritto di agire senza la prudenza necessaria), ma l'indirizzo è stato ed è che, per tutti coloro che essendo stati alluvionati non sono in grado a causa del disastro di dare garanzie, venga considerata come garanzia la figura stessa dell'imprenditore, la figura stessa del commerciante o dell'artigiano, e sia considerata come sufficiente l'attività passata e la ripresa dell'attività. Del resto ricordo che l'IMI — innovando la sua lunga tradizione — per i mutui fino a 50 milioni chiede soltanto garanzie chirografarie.

Questo è l'indirizzo, questa è l'indicazione che è stata data. E — ripeto — qualora si verificano resistenze o ritardi, ecc., io invito tutti a segnalarli (del resto il ministro Andreotti ebbe occasione di dirlo alla televisione) affinché possano essere rimossi; perché questa è la linea fondamentale del Governo: agire con la massima rapidità possibile.

Ma anche per quanto riguarda le opere pubbliche l'indirizzo è lo stesso, cioè agire con la massima rapidità. Se ne è discusso molto al Senato e anche in Commissione e se ne sono fatti cenni anche qui in aula. Mi riferisco cioè alla necessità di decentrare la realizzazione delle opere pubbliche agli enti locali. A questo proposito ripeto ancora una volta che questo è proprio l'indirizzo del Governo. Infatti l'articolo 10 del decreto-legge prevede la possibilità di delegare agli enti locali l'attuazione di opere pubbliche che, notate bene, sono a totale carico dello Stato e che quindi a questo titolo spetterebbe allo Stato di realizzare. Questa possibilità di delega è talmente larga che non solo vi è la possi-

bilità di delegare le opere che normalmente sono a carico degli enti locali e di loro competenza, ma anche quelle che sono di competenza dello Stato. Quindi una concezione della delega che va al di là anche delle normali competenze degli enti locali. Se si è parlato di possibilità di delega e non di automatica delega o di passaggio automatico di tutti questi lavori ai comuni, ciò non è dipeso dal desiderio di porre un limite a quest'azione di decentramento ma solo e sempre dallo stesso criterio fondamentale che guida in questo campo l'azione del Governo e cioè la preoccupazione della massima efficienza e rapidità possibile. Non tutti i comuni hanno evidentemente le attrezzature sufficienti per compiere una mole spesso ingente di opere e quando dico questo non penso tanto ai comuni delle grandi città per i quali, infatti, si è già provveduto a concedere ampie deleghe, ma ai comuni di montagna del Bellunese, ad esempio, o ai comuni minori di campagna, di collina e via dicendo, i quali spesso hanno piccoli uffici tecnici, talvolta con un solo geometra, nel qual caso un automatico decentramento potrebbe tradursi in un ritardo nell'opera di ricostruzione.

Il Governo ha stabilito appunto, per questo motivo, che il decentramento non sia automatico ma che vi sia la possibilità di una delega. Ripeto però che l'indirizzo del Governo è quello di utilizzare largamente questa delega la quale già è stata usata in modo molto largo.

Per quanto riguarda infatti questo problema posso comunicarvi che fino a ieri erano già state concesse 160 deleghe per circa 5 miliardi di lire, mentre erano in via di concessione deleghe per un importo di 16 miliardi e mezzo. Questo ritmo si va accelerando, via via che vengono approntati i progetti. In questa prima fase si è posto intanto mano soprattutto ai lavori di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità: ripristino di strade, acquedotti, fognature. Per quanto riguarda le attività industriali, commerciali ed artigianali ho già detto prima che la provvidenza del contributo a fondo perduto fino a 500 mila lire *pro capite* ha già avuto una larga attuazione. Infatti hanno beneficiato fino a ieri di questo contributo circa 15 mila aziende danneggiate con una erogazione complessiva di 5 miliardi e mezzo. Ma anche qui siamo di fronte ad un moto accelerato; negli ultimi dieci giorni infatti è stato erogato un miliardo e mezzo, per cui è da ritenere che detta misura si attui in modo tale da dover rapidamente arrivare al suo completo esaurimento.

Circa la seconda misura, quella del credito, sia al Senato sia alla Camera si è discusso molto se non fosse necessario (qualcuno ha parlato anche in forma aggiuntiva) prevedere anche un indennizzo. Certo, se si potrà fare, credo che lo si farà nella consapevolezza del dramma che ha colpito tante zone e città del nostro paese. Faccio presente però che in tutta la nostra legislazione, si è, sì, spesso dato un contributo (non proprio a titolo giuridico di indennizzo, anzi mai a questo titolo) alle imprese, però in alternativa al mutuo. Questa volta non si è dato il contributo perché si è seguito il criterio di usare la strada più celere ed efficace. Stabilire un contributo percentuale, questa sarebbe la via da seguire; si creerebbe però un complicato meccanismo di controlli e di indagini che darebbe luogo a lungaggini e a perdite di tempo. Questo non lo diciamo teoricamente, ma purtroppo sulla base dell'esperienza del passato. Se si stabilisce, infatti, di dare un contributo del 20 per cento del danno subito, è necessario vedere quale è esattamente questo danno, su cosa deve incidere il 20 per cento, ecc.; e in passato è accaduto che attraverso questa serie di indagini e di controlli, non sempre facili, anzi molto spesso difficili (ad esempio per il caso di un negozio che sia stato completamente distrutto si tratterebbe di fare indagini sulla merce esistente, sul suo valore, ecc.), questi contributi siano arrivati assai tardi ed abbiano avuto scarsa efficacia. Del resto, la via seguita dal Governo non è che non addossi allo Stato un contributo. Anche questo va chiarito. Anzi, se si calcola l'intervento dello Stato, sia per quanto riguarda la garanzia, sia per quanto riguarda il diretto contributo di interesse (lo Stato garantendo un tasso agevolato accolla su di sé una parte dell'onere degli interessi), ne risulta un contributo complessivo che supera quello delle volte precedenti; si tratta infatti mediamente, di un contributo del 30-35 per cento del valore dei danni subiti.

Sembra talvolta — e si sente riecheggiare anche qui — che dando i mutui a tasso agevolato lo Stato non contribuisca alla ripresa, alla ricostruzione con interventi diretti; non è così, lo Stato vi contribuisce, ripeto, con un intervento superiore a quello che delle altre volte che si aggirava intorno al 20 per cento. La forma di concessione di questo contributo permette una maggiore rapidità. E per questo che si è seguito il sistema bancario, e precisamente si è provveduto alla costituzione (anche questo è innovativo) di un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale, che è più che sufficiente per erogare i 200 miliardi di mutui

che si prevedono necessari; ma credo che si erogherà anche una somma maggiore.

Si è usato, dicevo, il sistema bancario, il che permette di agire in modo certamente più rapido che non attraverso atti amministrativi che, oltre alle complicazioni di cui parlavo prima, richiedono la registrazione da parte della Corte dei conti, controlli e via dicendo; cioè richiedono una serie di procedure che avrebbero determinato una grande lentezza nell'erogazione degli aiuti alle imprese alluvionate.

Si è lamentato che questo meccanismo creditizio tarda a funzionare. Io invece desidero far presente che, a differenza di quanto avveniva in passato, dopo poche settimane si è già iniziato a concedere i mutui a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Sono state, infatti, presentate alle varie aziende di credito 2.370 domande di mutui agevolati, per un importo di 73 miliardi di lire. Dal canto suo, il Mediocredito ha già dato il suo assenso a 384 domande, per circa 15 miliardi, dei quali 8,7 a Firenze, 5,3 a Trento e gli altri alle varie province. Questa mattina il Mediocredito esaminerà circa 500 domande per altri 14 miliardi di lire. Una parte notevole delle domande che avevano ottenuto l'assenso ha avuto anche l'erogazione.

TOGNONI. L'hanno avuta tutte o la maggior parte?

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Una parte notevole: circa la metà. Non ho i dati precisi in questo momento; se vuole, glieli farò avere con precisione.

Né è esatto quanto l'onorevole Raffaelli affermava ieri, cioè che in varie città (come Pontedera, Grosseto, ecc.) non vi sia stata nemmeno un'erogazione. C'è stata, c'è un inizio di erogazione anche in queste città, anche se è vero che fino a questo momento il maggior numero di interventi si è avuto a Firenze e a Trento, cioè nelle città che lamentano il maggior numero di danneggiati. Ma devo dire che anche qui la macchina del Mediocredito funziona in modo sempre più rapido e va allargando la sua azione nelle varie zone.

Desidero dire che un lavoro costante è stato svolto dalle autorità creditizie (in particolare dal Mediocredito, dall'IMI, ecc.) sotto la guida della Banca d'Italia, con visite, indagini, constatazioni, con riunioni di autorità in tutte le zone interessate, con interventi laddove sembrava che le cose andassero più lentamente. Il personale del Mediocredito lavora a ritmo intenso, con turni anche notturni.

Desidero soffermarmi ora sui problemi dell'Artigiancassa e dell'artigianato per rispondere in un certo senso alle critiche mosse dall'onorevole Raffaelli e dall'onorevole Pucci che lamentano come questo decreto-legge sia il frutto della volontà del Governo che non intende ascoltare la voce democratica delle popolazioni. Mi permetta di dirle, onorevole Raffaelli, che questa è una interpretazione del tutto personale ed arbitraria di quanto il Governo ha fatto in realtà. Perché, veda, il processo di sviluppo fin qui determinatosi, anche attraverso la discussione al Senato ed il contatto diretto con gli interessati, è stato caratterizzato proprio dallo spirito di collaborazione che il Governo ha sempre ricercato nell'intento di migliorare ed eliminare i difetti che esistono in ogni opera umana e che quindi non potevano mancare negli interventi governativi, così complessi e vasti, previsti dal decreto-legge e che dovevano compiersi, oltre tutto, come è accaduto, dopo poco più di 10 giorni dal disastro abbattutosi sul paese.

Per quanto riguarda l'artigianato, dunque, ci siamo resi conto che le norme del disegno di legge effettivamente erano tali da rendere troppo lenta l'erogazione dei contributi. Infatti queste, richiamandosi alle norme della legge del 1952 richiedevano, per l'erogazione, la presentazione di fatture che comprovassero l'acquisto di nuovi macchinari (che evidentemente non si potevano presentare prima di avere ottenuto il mutuo per acquistarli) e richiedevano anche la contemporanea iscrizione ipotecaria sulle macchine (cosa anche questa che evidentemente non si poteva avere prima).

Ma proprio dal contatto diretto con gli interessati, dalla esperienza, il Governo e il ministro che vi parla...

MAZZONI. Dopo due mesi.

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Lei sa, onorevole Mazzoni, che il ministro che le parla ha avuto in prefettura a Firenze tre riunioni con gli interessati per discutere appunto di questi problemi. La segnalazione che l'inconveniente del ritardo derivava dalle norme che ora le ho ricordato l'abbiamo avuta la settimana scorsa attraverso il presidente Farulli. Il giorno dopo il Governo si è preoccupato di introdurre al Senato la modifica necessaria (quindi non si è perduto tempo). La modifica consiste nella autorizzazione all'Artigiancassa di versare un acconto del 50 per cento sul mutuo richiesto, senza la necessità di tutte queste procedure (procedure che seguiranno nelle settimane successive) in modo

da mettere subito l'artigiano in condizione di riprendere il lavoro.

Né si dimentichi che mentre il contributo di 500 mila lire a fondo perduto, ovviamente, ha scarso peso per le industrie medie o maggiori, per l'artigianato e per un grande numero di piccolissimi artigiani che costituiscono la maggioranza numerica dei danneggiati ha, invece, un peso determinante per la ripresa dell'attività.

Poiché è nostro intendimento che anche queste misure per l'artigianato siano attuate con la maggiore rapidità possibile, valgono le considerazioni fatte prima: siamo cioè pronti ad accogliere ogni segnalazione utile affinché si possa procedere con celerità in questo settore.

RAFFAELLI. La mia critica si riferiva al fatto che il tasso rimane invariato rispetto a quello praticato da dieci anni a questa parte.

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Rimane invariato, ma il criterio con cui si concedono i mutui è molto più vasto. Innanzitutto si tratta di uno stanziamento tale da poter fronteggiare tutte le richieste, mentre prima (e purtroppo, devo dire) era difficile conseguire tale risultato data la limitatezza dei fondi. Ma c'è di più. Il criterio seguito per la concessione di questo credito è nettamente più ampio rispetto a quello previsto dalle norme vigenti. Ella sa, per esempio, che è stato soppresso il limite dei 10 milioni; ella sa ancora — ed anche questo è stato fatto sulla base di una segnalazione pervenutaci dalle associazioni artigiane e confermata dall'esperienza — che è stato soppresso il limite che era stato stabilito per le scorte; e così via. E, per quanto riguarda il mutuo, anche se il tasso è il medesimo, esso ha ben altra dimensione, ben altra natura. C'è da aggiungere, poi, che anche in questo caso, così come per l'industria, il criterio seguito dal Governo non è tanto quello di concedere un mutuo strettamente legato al danno prodotto; si tratta invece di un mutuo adeguato alle esigenze dell'impresa — in questo caso, artigianale, ma vale anche per le altre — e tale da consentire la ripresa non solo allo *status quo ante*, ma da permettere anche un miglioramento e una espansione dell'impresa stessa. Ella sa, infatti, che le norme del decreto prevedono addirittura l'acquisto di un locale o lo spostamento in una nuova zona. Quindi, a parte la questione del mutuo in sé, la dimostrazione che il Governo intende andare incontro alle richieste degli interessati è data dalla larghezza stessa dei mezzi con cui si agisce, e dal crite-

rio che viene seguito per consentire alle imprese non solo di reintegrarsi dei danni subiti, ma anche di riprendersi nel modo più efficace possibile.

Naturalmente — e lo ricordo solo *en passant* — sia il Governo sia il Senato hanno poi ulteriormente migliorato il provvedimento per quanto riguarda le famiglie. Voi sapete che il Senato ha introdotto un emendamento che prevede l'erogazione di un contributo per la reintegrazione delle masserizie distrutte o danneggiate fino a 500 mila lire, per le famiglie meno abbienti; e che il Governo ha chiesto, e il Senato ha introdotto, un emendamento che concede alle famiglie la possibilità di ottenere mutui allo stesso tasso agevolato e alle stesse condizioni decennali accordate alle imprese, affinché possano riprendersi; e questo, naturalmente, a parte i ricordati contributi per le masserizie. La stessa possibilità di ricorrere al mutuo il Governo ha chiesto, e il Senato ha introdotto, anche per i professionisti.

E veniamo all'agricoltura. Anche per questo settore, onorevole Raffaelli, mi sia consentito di continuare nella mia esemplificazione. Mi sembra che sia questo, infatti, il modo migliore per illustrare lo sforzo volenteroso che il Governo ha cercato, cerca e cercherà sempre di compiere, d'accordo con tutte le forze interessate e sulla base dell'esperienza. Ora, anche in questo settore si è visto che, forse per l'inevitabile necessità della documentazione, la procedura di denuncia dei danni da parte delle singole aziende era troppo lenta e non permetteva quell'azione di pronto intervento voluta dal Governo. Ed è per questo che il Governo ha dato disposizione agli ispettorati di provvedere alla erogazione di acconti immediati soprattutto ai lavoratori della terra — cioè ai mezzadri, ai coltivatori diretti e in pratica poi a tutte le aziende — cosicché anche in questo caso si è ovviato alla lentezza procedurale con un intervento immediato e diretto. Ma, per quanto riguarda in modo particolare l'agricoltura, giacché anche in questa sede sono stati presentati degli emendamenti, desidero sottolineare che le misure adottate vanno viste e valutate nel loro insieme. E quando, per esempio, qualcuno dice che il contributo a fondo perduto fino a 60 mila lire per ettaro non è sufficiente, debbo osservare che, a mio parere, non dice cosa esatta, per due ordini di motivi. In primo luogo, perché può non essere sufficiente in alcuni casi eccezionali (per esempio, quando si tratta di terreni dedicati alla floricoltura),

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

ma mediamente il contributo è stato giudicato abbastanza sufficiente.

In secondo luogo perché questa è soltanto una delle misure di pronto intervento; le altre sono il contributo per le scorte (e anche in questo caso si è ascoltata la voce delle organizzazioni sindacali riducendo la perdita delle scorte al 20 per cento rispetto al 40 per cento previsto nel primo testo) e il contributo per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dall'alluvione. Accanto a queste misure di pronto intervento bisogna considerare le norme della legge 739 che permettono il ripristino delle aziende danneggiate, dando loro la possibilità di riprendere la produzione, prevedono contributi per risanare i terreni alluvionati e via dicendo. Cosicché nel complesso le misure per l'agricoltura, sia come azione di pronto intervento sia come azione sostanziale di ripresa, sono tutt'altro che esigue.

Del resto, in una riunione da me promossa qui a Roma (prima che fosse convertito in legge dal Senato il decreto-legge), di tutte le organizzazioni dell'agricoltura (coltivatori diretti, alleanza contadina, le quattro organizzazioni confederali dei lavoratori, la Confagricoltura, ecc.), salvo una serie di suggerimenti, una parte dei quali è stata accettata, il giudizio sopra il complesso delle misure per l'agricoltura è stato positivo all'unanimità.

Noi ci rendiamo conto, come tutti voi, della complessità dei problemi agricoli ed in particolare di quelli connessi con la difesa del suolo. Ma non è certo con questo decreto-legge che si può pensare di risolvere tali problemi. Questo è infatti solo un provvedimento d'urgenza per la ripresa dell'attività nelle zone alluvionate; ad esso seguiranno poi, e per quanto riguarda la difesa del suolo stanno già seguendo, i necessari provvedimenti organici, che riguarderanno anche l'agricoltura e che consentiranno una sistemazione più razionale, una difesa organica ed un maggiore sviluppo della produzione agricola.

Quanto infine al settore delle opere d'arte, di cui anche si è parlato, in questi due decreti è prevista la somma di 10 miliardi destinata all'università, al patrimonio bibliografico, storico e artistico, agli istituti di istruzione artistica e all'edilizia relativa. Anche in questo caso si tratta di provvedimenti di primo ed immediato intervento. Non vedo l'onorevole Seroni, il quale domandava ulteriori stanziamenti e ha presentato qualche emendamento per il ripristino delle attività universitarie, soprattutto di quelle di Firenze. Le richieste dell'onorevole Seroni si riferi-

scono però ad opere la cui esecuzione richiederà anni, mentre questa è solo la prima *tranche*, perché si incominci ad operare; è evidente che poi si provvederà a garantire i fondi necessari per gli esercizi successivi perché — questa è la nostra volontà — sia data la possibilità di una completa rinascita di tutte le attività culturali. Debbo dire anzi (l'ho già detto in Commissione) che non sarà seguito il criterio del puro e semplice ripristino. Per esempio, per quanto riguarda la università di Firenze è evidente che sarebbe erroneo pensare soltanto a ricreare, puramente e semplicemente, la situazione prima esistente, caratterizzata da una dispersione di istituti universitari nel centro della città in sedi spesso inadeguate. Gli onorevoli colleghi sanno che già il piano della scuola destina fondi cospicui per le università, con i quali sarà possibile andare incontro, per esempio, alle necessità di Firenze, secondo le direttive che il senato accademico di quella università ha adottato nella ricerca di una soluzione organica, e che si compendiano nella edificazione della nuova città degli studi nella zona comprensoriale tra Firenze e Sesto Fiorentino.

Anche a questo riguardo sarà seguito un criterio il più largo possibile, per dare vita a costruzioni razionali, senza ripristinare quanto di inadeguato esisteva nel passato. I fondi stanziati a questo proposito rappresentano dunque il finanziamento di una parte di quell'azione più vasta e più organica che nel campo scolastico intende svolgere, attraverso i notevoli fondi stanziati, il piano della scuola. Ecco perché non se ne parla qui esplicitamente. Del resto, bisogna tener conto anche di quanto è stabilito nel primo decreto-legge che prevede, se non erro, lo stanziamento di altri due miliardi per i danni arrecati alle attrezzature scolastiche.

Vorrei, prima di concludere, fare una precisazione in merito a talune affermazioni dell'onorevole Raffaelli, il quale ha detto di aver avuto notizia della mancata effettuazione dei preventivati rimborsi dell'IGE. (*Interruzione del deputato Raffaelli*). Nell'ultimo mese sono stati liquidati 2 miliardi di rimborsi, di cui uno già pagato completamente e l'ultima nota di variazioni prevede per questo scopo altri 7 miliardi. Stiamo inoltre studiando che cosa sia possibile fare ancora in questo campo. Come si vede, il Governo cerca di reperire i mezzi per far fronte a questa pesante eredità degli anni passati. È noto, infatti, che negli ultimi anni si era accumulato in pratica un arretrato notevole, che è in via di riduzione.

RAFFAELLI. È un arretrato che ha avuto origine nel 1963.

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Esattamente. L'azione che stiamo svolgendo è appunto diretta ad eliminare gradualmente questa eredità del passato. E posso assicurare che essa è in via di riduzione attraverso un'azione che intende dare priorità assoluta alle zone e alle ditte alluvionate.

RAFFAELLI. In verità, onorevole ministro, ho chiesto nel mio intervento di sapere perché i tre miliardi che il Governo ha promesso il 10 novembre di stanziare per Firenze a questo scopo non fossero ancora arrivati a destinazione alla data del 17 dicembre. Bisogna intenderci bene su questo punto, anche se so che è difficile.

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Gli uffici del Ministero assicurano che di questi miliardi ne è stato già erogato uno.

RAFFAELLI. Ma sono proprio gli uffici a dire che questi miliardi non sono ancora arrivati a Firenze. È tanto difficile capire l'italiano?

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Vorrei dire infine a conclusione di questo mio intervento che lo sforzo che il Governo ha compiuto è notevole e che lo ha fatto con l'intento non di limitare il proprio intervento, bensì di dare tutto quello che è apparso necessario sulla base di un primo accertamento dei danni causati dalle alluvioni. E ho detto e ripeto che il Governo intende far fronte alle esigenze che potranno in seguito manifestarsi, poiché il compito che abbiamo di fronte — e l'abbiamo tutti insieme — è quello di garantire la piena ripresa di tutte le attività produttive e la tranquillità di tutte le famiglie che sono state colpite.

Voglio anche dire che in questo campo noi desideriamo agire così come abbiamo agito in queste settimane, e cioè in diretto contatto con le forze locali, con le forze sindacali, con i produttori, e che saremo, come siamo stati, pronti a perfezionare, a modificare, a integrare tutto quello che va modificato, perfezionato, integrato.

Per quanto riguarda la difesa del suolo e la riorganizzazione del sistema delle difese fluviali il Governo proprio ieri mattina, mentre noi discutevamo, ha approvato la prima legge-stralcio che prevede un complesso di lavori per 500 miliardi nei settori dell'agricoltura e dei lavori pubblici. Infatti finanziando con nuovi 200 miliardi queste attività, tale

somma si va ad aggiungere ai 300 miliardi per varie vie già disponibili (o attraverso il bilancio, o attraverso questo stesso decreto-legge, o attraverso l'azione dei residui e via dicendo). Quindi nei prossimi due anni potranno essere eseguiti lavori per un importo di 500 miliardi di lire.

Oltre a ciò, è in preparazione la legge organica che dovrà affrontare in modo generale tutto il problema, ed è stata già presentata la legge sulla difesa civile che permetterà al paese di avere d'ora in poi le strutture necessarie per affrontare qualsiasi dolorosa evenienza.

È quindi evidente che il Governo sta compiendo uno sforzo per porre fine al metodo fin qui seguito, di risolvere i problemi via via che si presentano, e per approntare, invece, strumenti organici che mettano la collettività nazionale al riparo da avventure drammatiche e tragiche, come quella che abbiamo visto.

Penso che nello sforzo congiunto di tutti noi, sia pure attraverso la dialettica della maggioranza e dell'opposizione, il Parlamento saprà nei prossimi mesi affrontare questi problemi e risolverli. Ed io mi auguro che oggi questo decreto-legge venga approvato, e venga approvato — permettetemi di dirlo — nel testo attuale, non per la volontà di respingere eventuali miglioramenti, per cieco dogmatismo o per miopia, ma perché bisogna evitare, a mio parere, ulteriori ritardi all'entrata in vigore del decreto-legge nel testo approvato dal Senato, il quale ha provveduto a modificare il testo originario, introducendovi nuove norme che lo migliorano e che sono molto importanti per vari settori dell'attività produttiva.

Credo che facendo questo passo oggi, noi non chiudiamo il discorso, ma l'apriamo appunto per nuovi provvedimenti più organici che diano al paese una tranquillità ed una serenità per l'avvenire. (*Vivi applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La Camera,

di fronte alla eccezionale gravità dei recenti fatti alluvionali, delle mareggiate e delle tracimazioni di fiumi che hanno recato una dura minaccia alla stessa esistenza di importanti centri storici, come Venezia, e di decine di città, paesi, borghi e frazioni dell'intera regione veneta;

considerato che le difese a mare, gli argini, le dighe e le opere litoranee sono ri-

masti gravemente sconvolti, sicché l'insulto delle acque è giunto a colpire e danneggiare monumenti storici, artistici e religiosi, proprietà pubbliche e private, campagne ed opifici, abitazioni e servizi;

consucia dell'urgente necessità che si aprontino iniziative a breve, medio e lungo termine idonee a garantire la difesa del suolo e, con essa, dei beni incalcolabili che vi insistono, ridando tranquillità e serenità ad intere, laboriose popolazioni, nonché al mondo intero che guarda con trepidazione e commozione alla conservazione di città — come Venezia — che sono patrimonio dell'umanità tutta;

invita il Governo:

a) ad affrontare, come si è già iniziato a fare, l'intero problema della difesa civile meglio definendo le varie competenze, eliminando confusioni e sovrapposizioni di autorità, coordinando interventi e provvidenze, assicurando mezzi ed uomini adeguati alla gravità dei fenomeni lamentati;

b) a continuare un'efficace ed organica azione di assistenza in favore delle molte famiglie che, ancora per varie settimane, non potranno ritornare nelle case inabitabili e, per mesi e mesi, non avranno dal loro lavoro, specie nelle campagne, alcun reddito;

c) a sollecitare gli studi, già avviati dal comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia, nonché dalle commissioni incaricate di predisporre un organico piano — da inquadrarsi nel programma quinquennale di sviluppo — di sistemazione dei fiumi (dalla montagna al mare in una visione unitaria e per comprensori) e di difesa dei litorali e delle spiagge — specie quelle venete — gravemente erose nei fondali e minacciate di totale distruzione (con gravi ripercussioni, fra l'altro, d'ordine turistico);

d) a varare un provvedimento urgente per finanziare le opere di più immediata necessità onde fronteggiare adeguatamente le piene e le maree di primavera che non mancheranno, come ogni anno, nella stagione del disgelo, di porre nuovamente a dura prova argini e difese;

e) a restituire al Magistrato alle acque le fondamentali attribuzioni della legge del 1907 e, in particolare, ad affidare al benemerito organismo piena autonomia nel « pronto intervento », responsabilità sulle opere marittime, efficace coordinamento con le opere di bonifica, nonché adeguati mezzi e sufficiente personale;

f) ad istituire — anche mediante consorzi fra lo Stato e gli enti locali — efficienti servizi di sorveglianza e di segnalazione che siano in grado, per la modernità dei mezzi a disposizione, di comunicare tempestivamente alle popolazioni l'avvicinarsi dei lamentati fenomeni di alta marea, di piena, ecc. ecc.;

g) a restituire con ogni mezzo la necessaria efficienza alla pubblica amministrazione, in particolare a quella dei lavori pubblici, non solo eliminando i conflitti di competenza, ma assicurando altresì — con adeguate retribuzioni e partecipazioni alle progettazioni — i contributi di competenza di tecnici qualificati, geologi, progettisti, ecc. ecc.;

h) a rendere più efficiente, quale organismo di sviluppo regionale, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, che va potenziato e ristrutturato. A tale scopo è urgente una sistemazione statutaria e democratica nei quali siano opportunamente rappresentati gli enti locali;

i) ad appoggiare la costituzione di una società finanziaria regionale, con la partecipazione dello Stato, al fine di promuovere nelle aree sottosviluppate del Veneto una adeguata ripresa dell'economia agricola, industriale e turistica;

l) a dare la precedenza, nella concessione dei contributi statali previsti dal secondo « piano verde », dai piani per la scuola, dai fondi posti a disposizione del MEC per l'agricoltura italiana, alle aziende, ai comuni ed alle zone gravemente colpite dalle alluvioni ».

Gagliardi, Cavallari, Cengarle, Girardin, Toros.

« La Camera,

in relazione con la discussione dei disegni di legge sulle provvidenze in favore delle popolazioni e per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni; consapevole che la ricostruzione deve

trovare nel concorso delle popolazioni sulle quali si sono abbattuti ripetuti eventi calamitosi la propria più energica spinta, ma che tale concorso può verificarsi con tutto il suo peso determinante soltanto quando alle stesse popolazioni sia garantito, nei limiti delle umane possibilità, l'immediato intervento per la creazione di condizioni di sicurezza,

impegna il Governo:

1) a far conoscere i provvedimenti che intende assumere a scadenza immediata anche per realizzare gli impegni assunti, le promesse formulate e le garanzie fornite in or-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

dine alla « sicurezza », senza alcuna riserva, dal Presidente del Consiglio in occasione della visita effettuata alle zone colpite;

2) a dare immediato inizio alle opere la cui realizzazione è da considerarsi indispensabile in ordine ai prevedibili pericoli che potranno manifestarsi nella prossima primavera;

3) a dare attuazione alle opere programmate nei vari comprensori di bonifica montana i cui piani siano stati già approvati assumendo ovviamente i finanziamenti che le opere comportano anche in deroga alle riserve di ordine finanziario contenute nei decreti di approvazioni e che, se mantenute, porrebbero praticamente nel nulla tutti i piani predisposti;

4) a sollecitare l'approvazione dei piani già predisposti e non ancora esaminati nella fase conclusiva.

Franchi, Delfino, Nicosia, Servello, Abelli, Tripodi, Sponziello, Guarra.

« La Camera,

tenuta presente la necessità che le zone colpite dall'alluvione siano indicate con la massima precisione, tanto per evitare esclusioni che impedirebbero l'applicazione dei provvedimenti stabiliti dalla legge a chi ne ha pieno diritto, quanto per evitare tale applicazione a zone non danneggiate,

invita il Governo

alla luce dei compiuti elementi di giudizio raccolti, a provvedere immediatamente al riesame dell'elenco delle località alluvionate, indicandone l'ampiezza con la massima precisione ed obiettività, anche quando la delimitazione non dovesse coincidere con il confine dei comuni interessati ».

Fabbi Francesco, Righetti, Zugno, Dossetti, Baldani Guerra, Bassi, De Marzi, Bianchi Gerardo, Bressani, Baroni, Piccinelli, Castellucci, Rinaldi, Sedati, Sammartino.

« La Camera,

conscia dei pericoli che minacciano l'esistenza di Venezia colpita nelle sue difese a mare, nei « murazzi » e lungo tutto l'arco degli estuari che da Chioggia attraverso Pellestrina, le isole di Sant'Erasmo, Le Vignole, La Certosa, sino alla penisola del Cavallino e a Jesolo, proteggono dal mare la laguna nel cui grembo è Venezia, invasa il 4 novembre da una marea che ha raggiunto il livello di metri 1,90, e ciò mentre dai rilevamenti ese-

guiti risulta che l'abbassamento della città storica negli ultimi cinquant'anni è stato di oltre 10 centimetri, e contemporaneamente sale il livello medio del mare per cui Venezia sta sprofondando di 30 centimetri ogni cento anni; consapevole dell'allarme del paese e di tutto il mondo civile che esigono che Venezia immenso e fragile patrimonio culturale italiano e universale debba e possa essere difesa nel suo presente e per l'avvenire,

impegna il Governo:

1) ad accelerare tempi e ritmi degli interventi immediati urgenti di ripristino, tenendo presente la gravità dei problemi posti dalle rotte avvenute lungo le difese a mare e le gravissime conseguenze dell'aver sospeso per 32 anni, dal 1934, la protezione delle dighe affondando al piede sasso d'Istria;

2) ad un deciso intervento sui problemi dell'edilizia veneziana e dell'insediamento umano nella città storica ponendo termine all'insostenibile ulteriore permanenza a piano terra di migliaia di famiglie in condizioni insalubri;

3) allo studio di particolari accorgimenti per garantire incommensurabili tesori d'arte e bibliografici dalle aggressioni delle maree e dalla salsedine. Misure devono essere adottate anche per la protezione delle merci nei magazzini, nei negozi e per gli impianti a piano terra;

4) a impedire che da quanto avvenuto traggano nuova spinta fenomeni di abbandono e di degradazione economica della città storica, il che pone i problemi dello sviluppo economico di Venezia, della politica marinara e cantieristica, e in questo quadro delle comunicazioni fra le due parti componenti il territorio comunale: tra centro storico e terraferma, tra capitale e regione, all'interno stesso del centro storico applicando il piano regolatore, riducendo i fenomeni del moto ondoso;

5) ad affrontare organicamente i problemi dell'idraulica lagunare considerando quali effetti derivino dal continuo interrimento di vaste zone di barene lagunari per ricavarne aree industriali o per servizi, dalla escavazione di un grande canale di navigazione dal porto di Malamocco alla zona industriale, dalla costruzione della strada Romea in barena nel tratto dal Nuovissimo a Chioggia ad argine pieno con solo tre ponti, dagli interventi di interrimento a San Giuliano e alle basi del ponte della Libertà, cioè dalle continue modifiche empiriche e disorganiche del regime lagunare;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

6) ad assicurare che i lavori del comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia finalmente insediato secondo la legge, procedano senza proroghe e ritardi ulteriori, dato che è già in vigore la legge di finanziamento;

7) a restituire al Magistrato alle acque le fondamentali attribuzioni previste dalla legge del 1907, dandogli, insieme ai necessari poteri di progettazione e di intervento, i mezzi necessari, nel rispetto del coordinamento con le regioni a statuto speciale e con il Magistrato al Po; il disastro dimostra l'assoluta necessità di una unità di direzione in tutto il territorio delle Tre Venezie;

8) impegna infine il Governo allo studio e alla messa in esecuzione di un organico piano di difesa del suolo, di riassetto idrogeologico dal monte al mare in tutto il territorio nazionale, con una visione ed impostazione unitaria, aggiornata alle moderne conoscenze scientifiche e tecniche e capace di utilizzare ed integrare esperienze e apporti delle più diverse discipline, con una strumentazione unitaria in fase di sperimentazione, di progettazione, e di esecuzione, coordinando mezzi, intelligenza volontà oggi disperse quando non contraddittorie ».

Vianello, Busetto, Barca, Laconi, Seroni, Miceli, Natoli, Lizzero, D'Alema, Leonard, Golinelli, Bastianelli, Tognoni, Ambrosini, Marchesi, Franco Raffaele, Morelli, Astolfi Maruzza, Scotoni, Caprara, Giachini, Li Causi, Di Benedetto.

« La Camera,

discutendo la conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;

vista la maggiore larghezza degli interventi e le più rapide procedure disposte in occasione dei recenti gravissimi eventi calamitosi rispetto a quelli adottati in conseguenza di precedenti analoghi eventi, non sempre di minore gravità anche se di minore ampiezza;

considerati in particolare i danni arrecati dai violentissimi nubifragi e dalle alluvioni che, nei giorni dal 22 agosto al 3 settembre del 1965, hanno colpito numerosi comuni delle province di Arezzo, Brescia, Frosinone, Novara, Roma, Terni, Trapani, Treviso e Vicenza con tale eccezionale gravità da indurre il Governo ad emettere alcuni decreti di ricono-

scimento del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, per la applicazione delle norme contenute nel decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed altri decreti di delimitazione di zone agrarie danneggiate ai sensi e per gli effetti della legge 21 luglio 1960, n. 739;

ritenuto che ad oggi non è stato completato il rifacimento delle opere pubbliche allora andate distrutte, con particolare riferimento al ripristino dell'alveo e delle arginature dei torrenti, mentre non sono stati ancora erogati i contributi ed i finanziamenti previsti dalla richiamata legge 13 febbraio 1952, n. 50, in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane e dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa delle zone agrarie danneggiate,

impegna il Governo

« a provvedere alla sollecita riparazione delle opere ed alla urgente applicazione delle provvidenze innanzi ricordate ».

Bassi, Mattarella, Bressani, Azzaro, Baroni, Di Leo, Villa.

« La Camera,

considerati i gravissimi danni subiti dal patrimonio artistico e culturale a causa delle alluvioni e mareggiate del novembre 1966;

cosciente del fatto che, in tale settore, agli interventi di emergenza debbono seguire al più presto provvedimenti organici atti a porre su nuove basi il problema della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;

impegna il Governo:

a) a pubblicare al più presto un elenco analitico dei danni subiti dal patrimonio artistico, storico, bibliografico e paesistico per causa delle alluvioni e mareggiate del novembre 1966;

b) a procedere ad una leva straordinaria di tecnici del restauro, italiani e stranieri, per la salvezza dei beni culturali mobili ed immobili in attesa di restauro;

c) ad affrettare l'emissione del decreto definitivo di approvazione del piano regolatore generale di Firenze, che solo può salvare il centro storico della città da prevedibili interventi speculativi;

d) a porre immediatamente allo studio un piano organico per la sistemazione della laguna di Venezia e ad impedire nella stessa interventi turbativi del già delicato e compromesso sistema;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

e) a ripristinare la potestà di intervento del Magistrato delle acque, in coordinamento con il Magistrato al Po e le regioni a statuto speciale;

f) ad aumentare il numero delle sovrintendenze ai monumenti e alle belle arti del Veneto;

g) a presentare al più presto i disegni di legge previsti dalla relazione della Commissione di indagine sul patrimonio artistico e culturale, tenendo presente che il termine previsto dalla legge è già scaduto;

h) ad affrettare la costruzione della nuova sede della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i) ad indire concorsi straordinari per il reclutamento di personale alle gallerie e alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ».

Seroni, Vianello, Busetto, Raffaelli, Lizzero, Tognoni, Ferri Giancarlo, Gelmini, Gessi Nives, Golinelli, Scotoni, Loperfido, Rossanda Banfi Rossana, Alatri, Natta, Sereni.

« La Camera,

constatato la gravità della catastrofe che ha colpito il paese con l'alluvione del 4 novembre ed i pericoli tuttora incombenti;

rilevato che il piano nazionale di difesa del suolo, nel quadro di una nuova politica generale del territorio, è la condizione indispensabile per la sicurezza e per il raggiungimento delle finalità del piano economico quinquennale;

considerato che per gli interventi immediati e per le sistemazioni future è necessario garantire uno stretto coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, le regioni esistenti e gli enti locali per superare anche dannose interferenze e contrastanti competenze;

ricordato che le regioni, le province, i comuni e le loro istituzioni hanno dimostrato sensibilità e capacità di intervento e di proposte positive ripetutamente avanzate per la difesa del suolo e la sistemazione dei fiumi, impegna il Governo:

1) ad operare in modo che nella preparazione del piano nazionale di difesa del suolo sia assicurato il concorso e la partecipazione democratica delle regioni esistenti e degli enti locali;

2) a delegare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le necessarie competenze per l'attuazione delle opere atte a riparare le distruzioni provocate dall'alluvione e a prevedere, per le stesse regioni e provin-

ce autonome, il riconoscimento delle competenze per la sistemazione dei bacini montani e per la esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi categoria assicurando i mezzi finanziari necessari ».

Lizzero, Scotoni, Laconi, Failla, Raffaelli, Tognoni, Vianello, Golinelli, Astolfi Maruzza, Gelmini, Miceli, Gombi, D'Alema, Bo, Caprara, Magno, Franco Raffaele, Bernetic Maria.

« La Camera,

considerata l'azione di solidarietà e di soccorso svolta, in occasione delle alluvioni e mareggiate del novembre 1966, dai circoli culturali e ricreativi popolari, dalle « case del popolo » e dalle società di mutuo soccorso;

considerati altresì i gravi danni subiti da dette associazioni negli immobili, nelle attrezzature sociali e nelle scorte;

vista la necessità di un'immediata ripresa dell'attività dei detti sodalizi nell'interesse stesso della ripresa della vita civile nei centri colpiti dal sinistro;

impegna il Governo

ad emanare con apposita circolare norme precise poiché i circoli culturali, le « case del popolo », le società di mutuo soccorso che esercitano attività sociali (bar, mense, case da ballo, ecc.) per le quali è richiesta la licenza di esercizio rilasciata dalle questure, e che siano stati danneggiati dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, siano comprese nelle provvidenze previste dall'articolo 27 del decreto-legge 28 novembre 1966, n. 976 ».

Pagliarani, Seroni, Tognoni, Raffaelli, Scarpa, Loperfido, Palazzeschi, Mazzoni, Gessi Nives, Beragnoli.

La Camera,

constata la insufficienza delle leggi vigenti di fronte ai disastri causati dalle ricorrenti avversità atmosferiche che provocano danni ingenti soprattutto all'agricoltura,

impegna il Governo

a promuovere ed assecondare iniziative che portino alla sollecita istituzione di un " fondo di solidarietà nazionale " per il risarcimento dei danni ai produttori agricoli ».

Gombi, Bardini, Beccastrini, Ognibene, Gessi Nives, Golinelli, Lizzero, Scotoni, Busetto, D'Alessio.

« La Camera,

nel dare atto al Governo della sollecitudine con la quale ha provveduto e sta prov-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

vedendo ad attuare le norme dei decreti-legge ora all'esame del Parlamento per la conversione;

nel sottolineare il rilevante impegno finanziario che deve esser sostenuto dal paese per sovvenire — sia pure in modo non completo, come sarebbe auspicabile se le condizioni di bilancio lo permettessero — coloro che sono stati colpiti dalla eccezionale alluvione del novembre 1966;

sottolineando altresì come debba considerarsi estremamente positiva la fiducia accordata ai cittadini danneggiati, presupposto indispensabile per ogni celere intervento;

considerato insieme che la coscienza pubblica, in adesione a tale fiducia, chiede la esemplare punizione di ogni abuso al fine di rassicurare l'opinione pubblica sull'adeguatezza degli indennizzi richiesti e concessi,

impegna il Governo:

1) a dare adeguata pubblicità alle richieste ricevute e alle somme erogate ad ogni singolo richiedente, attraverso:

a) l'apposizione di elenchi negli albi pretori;

b) la pubblicazione sulla stampa, e mediante altre forme ritenute idonee, purché non costituiscano onere per lo Stato o per gli enti locali;

2) a disporre il successivo accertamento della veridicità delle denunce di danni effettuate;

3) a denunciare alla competente autorità giudiziaria ogni falso accertato;

4) a pubblicare, tramite la stampa, la RAI e la TV, le sentenze relative ai reati di cui sopra, passate in giudicato ».

Bianchi Gerardo, Piccinelli.

« La Camera,

constatato che i danni verificatisi in provincia di Salerno nell'ottobre ultimo scorso sono dovuti alla mancata sistemazione idraulica del bacino dei fiumi Solofrana, Cavaioia, Sarno, Picentino e Sele,

impegna il Governo

ad eseguire nel più breve tempo possibile dette sistemazioni, dando così tranquillità e fiducia a tanti coltivatori diretti che ad ogni pioggia — che superi di poco il normale — vedono distrutti tutti i raccolti, e cioè fatiche, spese e possibilità di vivere fino al nuovo raccolto ».

Curti Ivano. Cacciatore.

« La Camera,

constatato, con profonda preoccupazione, che i gravi danni, subiti ancora una volta dalla città di Salerno, sono dovuti alla mancata sistemazione idraulica del bacino del fiume Irno e suoi affluenti, nonché dei torrenti Fusandola, Cernichiaro e Rafasbio,

impegna il Governo

a provvedere nel più breve tempo possibile alla predetta sistemazione, ridando così tranquillità e fiducia alla città di Salerno, duramente colpita dai bombardamenti del 1943, dall'alluvione del 1954 e dall'alluvione dell'ottobre 1966 ».

Cacciatore.

« La Camera,

constatato che fra i settori maggiormente colpiti dalle ricordate alluvioni e mareggiate risultano gli allevamenti avicoli e avicunicoli, che costituiscono ormai struttura fondamentale di una rinnovata e moderna agricoltura in quasi tutte le zone danneggiate;

considerato che in sede di discussione sul disegno di legge n. 3308 relativo a « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70 », il ministro dell'agricoltura e delle foreste ebbe da assicurare che sugli allevamenti di polli e di conigli il punto di vista del suo ministero è stato sempre quello che trattasi di attività agricola,

invita il Governo

affinché, nell'applicazione pratica dei provvedimenti previsti dalla legge in esame per le aziende agricole danneggiate, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) consideri sempre l'allevamento dei polli e dei conigli come attività agricola;

b) fra le scorte vive, di cui all'articolo 15, includa anche quelle di pertinenza delle aziende avicole danneggiate ».

Mattarelli, De Marzi, Servadei, Armani.

« La Camera,

per assicurare il completamento delle opere urgenti deliberate dal decreto-legge ed evitare ogni ritardo nella loro esecuzione,

impegna il Governo

a presentare tempestivamente provvedimenti legislativi per integrare i fondi indispensabili a fronteggiare gli oneri deliberati dal decreto ».

Basile Guido.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

« La Camera,

in seguito alle omissioni di molti comuni e località, che durante l'autunno hanno subito danni per straripamenti dei fiumi, allagamenti, mareggiate, frane e smottamenti, di fronte alla riconosciuta esigenza di non lasciare prive dei benefici previsti dai decreti n. 914 e 976 le popolazioni colpite di detti comuni,

impegna il Governo

a formulare le opportune proposte affinché tutte le località e tutti i cittadini colpiti dalle calamità possano godere dei disposti benefici di legge ».

Bardini, Mazzoni, Gombi, Ognibene, Busetto, Beccastrini, Bo, Lizzero, D'Alesio, Gelmini, Raffaelli, Tognoni.

« La Camera,

premesso che un nubifragio di vastissime proporzioni ha colpito nel settembre dell'anno scorso Trapani e dieci comuni di quella provincia arrecando danni enormi alle opere stradali, ai letti dei torrenti per 4 miliardi e 741 milioni, all'agricoltura per 30 miliardi, all'artigianato, industria e commercio per 7 miliardi tanto che con apposito provvedimento la zona è stata dichiarata colpita da pubblica calamità;

considerato che i provvedimenti allora adottati per la ricostruzione delle opere danneggiate o distrutte e per il risarcimento dei danni ai colpiti si sono rivelati insufficienti ed inefficaci tanto che nessuna famiglia ed azienda interessata ha finora ricevuto un soldo di contributi,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per estendere alle popolazioni trapanesi colpite dall'alluvione del settembre dello scorso anno le provvidenze del presente disegno di legge;

a disporre l'immediata applicazione dei provvedimenti già allora adottati erogando i contributi previsti ed accordando le facilitazioni creditizie e fiscali;

disporre infine le opere di arginatura dei torrenti e la costruzione di un canale di gronda alle falde di monte Erice che possa convogliare le acque in caso di nubifragio ed impedire eventuali allagamenti della città di Trapani e della zona circostante ».

Montanti, Pellegrino.

« La Camera

invita il Governo

a favorire nell'ambito delle leggi fiscali, il trasferimento delle merci inviate dalle cen-

trali cooperative europee alle società cooperative, organizzate nelle associazioni nazionali, per i loro soci alluvionati ».

Raffaelli, Olmini, Busetto, Tognoni, Vianello, Golinelli.

« La Camera,

considerato che la recente alluvione ha causato tra l'altro le perdite di numerose vite umane e l'invalidità di molti cittadini;

considerata altresì la necessità di provvedere, con spirito di solidarietà, alle necessità dei superstiti, nei casi di morte, e agli invalidi;

ritenuto che, per ragioni di giustizia, tale trattamento deve essere necessariamente esteso ai superstiti e agli invalidi delle alluvioni passate, ricorrendo determinate circostanze,

impegna il Governo

a predisporre un provvedimento anche, se necessario, sotto la forma di un decreto-legge atto a soddisfare le esigenze sopra indicate sulla base, in genere, dei criteri già vigenti per i caduti e gli invalidi del lavoro ».

Baroni, Busetto.

« La Camera,

constatata la grave situazione nella quale sono costretti a vivere fuori residenza i lavoratori autonomi e dipendenti delle zone tuttora allagate o disastrose a seguito degli eventi alluvionali del 4 novembre,

impegna il Governo:

a) a garantire un congruo sussidio straordinario giornaliero per i capi famiglia e per i familiari a carico, a partire dal mese di dicembre, fino alla ripresa dell'attività produttiva delle varie zone, utilizzando a questo fine i finanziamenti a disposizione del Ministero dell'interno per l'assistenza agli alluvionati;

b) a mettere allo studio un provvedimento legislativo che affronti sia il problema della ricostruzione economica e sociale, che una definitiva sistemazione delle predette famiglie, nella sicurezza ».

Baroni, Busetto.

« La Camera,

considerati i gravissimi danni che l'alluvione ha arrecato anche a terreni a suo tempo espropriati ed assegnati a norma delle leggi sulla riforma fondiaria;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

considerati altresì i gravissimi danni di alcune cooperative di servizio nelle zone di riforma, sofferti tanto dai macchinari che dai prodotti agricoli immagazzinati;

impegna il Governo:

a) ad estendere, in via amministrativa, l'applicazione delle norme di cui all'articolo 22-bis del disegno di legge n. 1933 anche agli assegnatari della riforma fondiaria e, ove questo non fosse possibile, ad approvare con ogni urgenza un apposito provvedimento di legge;

b) a destinare i finanziamenti previsti dagli articoli 24 e 25, lettera h), anche al pagamento dei danni subiti dalle cooperative di servizio, ivi compresi quelli sofferti dai piccoli proprietari della riforma ai fini della vendita per conto ».

Baroni, Busetto.

« La Camera,

constatati i gravi danni subiti dal territorio di Porto Tolle,

impegna il Governo

ad estendere la competenza del Ministero dei lavori pubblici, nel territorio di Porto Tolle, alle arginature di difesa a mare, applicando le norme dell'ultimo comma dell'articolo 5, sezione III, del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, per la loro classificazione in opere idrauliche di seconda categoria ».

Baroni, Busetto.

« La Camera

raccomanda al Governo di voler prendere in considerazione la proposta in sede di esame del disegno di legge che prevede il rifinanziamento della legge del 30 luglio 1959, n. 623,

di ammettere le piccole e medie imprese industriali, le cooperative e i loro consorzi colpite dalle alluvioni come previsto dall'articolo 1 del disegno di legge 3662 del 20 dicembre 1966 ai benefici previsti dalla legge 623 del 30 luglio 1959, all'articolo 1, al secondo comma ».

Baroni, Busetto.

PRESIDENTE. Gli ultimi cinque ordini del giorno sono stati presentati dopo la chiusura della discussione generale. Qual è il pa-

rere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

PIERACCINI, Ministro del bilancio. Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Gagliardi, che è in larghissima parte nello spirito che ispira l'azione del Governo.

Circa l'ordine del giorno Franchi, ho testé fornito i dati richiesti al punto 1) del dispositivo, con l'impegno del Governo per la presentazione della legge sulla difesa civile, per la presentazione della legge-stralcio, per la preparazione della legge finale per la difesa del suolo. Sono d'accordo sui punti 2), 3) e 4). Pertanto accetto anche questo ordine del giorno come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno Fabbri Francesco debbo dire che abbiamo già molte segnalazioni e richieste di modifiche all'elenco delle località alluvionate, che il Governo sta esaminando. Credo che anche questo ordine del giorno possa essere accettato come raccomandazione.

L'ordine del giorno Vianello va esaminato in ciascuno degli otto punti del dispositivo. Circa il punto 1), debbo dire che l'articolo 4, lettera d), del decreto-legge ha proprio introdotto le misure necessarie per affrontare il problema della difesa delle coste. La questione di cui al punto 2) è all'esame di una commissione, cui si può chiedere semmai di accelerare il lavoro già in corso. Il punto 3) rientra nel discorso precedente, cioè nello studio delle misure da adottare per la salvezza di Venezia; e così dicasi per il punto 4). Il punto 5) contiene considerazioni tecniche che non so, onestamente, se si possano condividere o no. Però il principio di studiare l'effetto delle opere ivi citate sull'idraulica lagunare mi pare accettabile. Sono d'accordo circa il punto 6). Per quanto riguarda il punto 7), forse è sfuggito che i primi articoli del provvedimento danno appunto al Magistrato alle acque i poteri richiesti nell'ordine del giorno. Anche quanto viene richiesto al punto 8), come ho già detto, si sta facendo. Penso quindi, complessivamente, di poter accettare quest'ordine del giorno come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno Bassi, posso dire che il Governo accetta la raccomandazione di studiare anche le soluzioni ivi prospettate, in relazione ad alluvioni del passato, con situazioni diverse di gravità.

Circa l'ordine del giorno Seroni, mi limito a rispondere sui punti c) ed e), di competenza del mio Ministero. Per quanto richiesto al punto c), sarà mia cura fare delle sollecitazioni. Per il punto e) mi richiamo a quanto ho

già detto per il punto 7) dell'ordine del giorno Vianello.

Sugli altri punti, signor Presidente, si esprimerà l'onorevole sottosegretario per la pubblica istruzione.

Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Lizzero, che concerne la preparazione del piano nazionale di difesa del suolo. Del resto, è appunto questo il metodo della programmazione democratica: quello di sentire su questi problemi tutte le forze interessate. Però, quanto al punto 2) di quest'ordine del giorno è necessario fare una precisazione. Il Governo, naturalmente, intende rispettare le autonomie regionali secondo il dettato della Costituzione; ma qui si tratta di risolvere un problema abbastanza delicato, quello cioè del coordinamento generale, che è necessario specialmente in una materia come questa della difesa del suolo. L'esperienza ci ha detto che uno dei difetti fondamentali in questo settore, più ancora dell'insufficienza dei fondi, è consistito proprio nella mancanza di coordinamento con le autonomie regionali. La legge organica per la difesa del suolo sarà appunto la sede in cui affronteremo questo problema, rispettando le autonomie regionali secondo il dettato della Costituzione, ma garantendo però in questo ambito il coordinamento delle attività in tutto il territorio dello Stato.

Accetto come raccomandazione anche l'ordine del giorno Pagliarani.

Quanto al problema che è oggetto dell'ordine del giorno Gombi — quello della istituzione di un fondo di solidarietà nazionale per il risarcimento dei danni ai produttori agricoli — la mia opinione (che del resto ho già espresso da alcuni anni) è appunto quella che sia opportuno trovare forme organiche e permanenti — non so ora se sia preferibile la forma del « fondo » o quella di una assicurazione generale tramite un contributo dello Stato, anche notevole — per assicurare i mezzi necessari a fare fronte alle avversità in agricoltura. Pertanto senza voler scegliere fin d'ora la forma del « fondo » o altre forme, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Gombi per porre allo studio questo problema.

GOMBI. Onorevole ministro, per incoraggiarla ad andare nella direzione del « fondo » e non di altre soluzioni, le dirò che tutti i gruppi politici facenti parte della Commissione agricoltura della Camera sono per questa soluzione; non solo, ma dai vari gruppi

politici sono state presentate proposte legislative in questo senso.

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Sul l'ordine del giorno Bianchi Gerardo dirò che, per quanto riguarda gli artigiani, la questione della pubblicità sui mutui concessi è stata già risolta. Infatti si avrà, per i mutui concessi agli artigiani, la pubblicazione dell'elenco nei bollettini delle camere di commercio. Per quanto riguarda gli altri mutui, poiché la questione è collegata anche a problemi delicati (come, per esempio, il segreto bancario e altre norme generali vigenti), posso dire che studieremo le possibilità concrete per procedere nella linea indicata dall'onorevole Gerardo Bianchi; linea che, ripeto, ha già avuto un principio di attuazione per quanto riguarda l'Artigianocassa. Accetto quindi l'ordine del giorno come raccomandazione, avendo intenzione di esaminare attentamente queste possibilità.

Accetto senz'altro come raccomandazione l'ordine del giorno Curti Ivano; e sono anzi lieto di annunciare che stiamo già apprestando i mezzi per la soluzione del problema in esso sollevato.

Accetto anche come raccomandazione l'ordine del giorno Cacciatore.

Accetto l'ordine del giorno Mattarelli, ricordando che i problemi da esso sollevati sono già risolti dal decreto-legge, e soprattutto dalle modifiche introdotte dal Senato, che hanno chiarito questi punti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Basile Guido ho già detto nel mio intervento in sede di discussione generale che i fondi attualmente appaiono sufficienti a questa azione di ripristino; se non lo saranno, il Governo li integrerà. Accetto comunque questo ordine del giorno come raccomandazione.

Accetto come raccomandazione anche l'ordine del giorno Bardini: mi pare, del resto, che quanto in esso richiesto sia proprio quello che stiamo facendo.

BARDINI. Onorevole ministro, potrebbe assumere un più preciso impegno.

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Onorevole Bardini, si tratta di applicare effettivamente la legge; e quindi è qualcosa di più di una raccomandazione.

L'ordine del giorno Montanti si ricollega agli altri che chiedono al Governo di esaminare la situazione di località diverse da quelle colpite dall'alluvione di novembre. Il Gover-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

no accoglie la raccomandazione di studiare anche per Trapani questi problemi.

Sull'ordine del giorno Raffaelli risponderà il sottosegretario per le finanze.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione?

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Quanto alla lettera *a*) dell'ordine del giorno Seroni, posso dire che è già in corso l'elaborazione di un elenco analitico dei danni subiti dal patrimonio artistico, storico, bibliografico e paesistico a causa delle alluvioni e mareggiate del novembre 1966: ritengo che esso possa essere completato per i primi mesi del prossimo anno.

Per il punto *b*), in cui si chiede di procedere ad una leva straordinaria di tecnici del restauro italiani e stranieri, posso dire che a ciò è già stato provveduto, e che vi sono tecnici stranieri di alto valore già disponibili: ma soltanto quando si potrà procedere al restauro (dati i tempi tecnici necessari, nella prossima primavera) essi saranno invitati a collaborare con i nostri ottimi restauratori.

Quanto allo studio di un piano organico per la sistemazione della laguna di Venezia (punto *d*), so che esiste un piano impegnativo per la sistemazione della laguna stessa.

Quanto al punto *f*), effettivamente la Commissione Franceschini, di cui è stato brillante componente anche l'onorevole Seroni, ha indicato appunto nell'aumento del numero delle sovrintendenze ai monumenti e alle belle arti del Veneto una delle prospettive di maggiore garanzia per la difesa dei monumenti e delle belle arti.

Circa la seguente lettera *g*), l'onorevole Seroni sa che i disegni di legge previsti dalla relazione della stessa Commissione Franceschini si stanno già preparando. Il presidente di quella Commissione onorevole Franceschini è già molto avanti nella preparazione di questi disegni di legge.

Quanto alla lettera *h*) — costruzione della nuova sede della Biblioteca nazionale centrale di Roma — i relativi lavori sono stati accelerati.

Infine, quanto alla lettera *i*), il Ministero è d'accordo sulla possibilità di indire concorsi straordinari per il reclutamento di personale per le gallerie e per la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, in quanto questo già risponde a un suo orientamento.

Concludendo, ritengo che si possa accettare l'ordine del giorno Seroni come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato per le finanze?

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Nell'ambito delle leggi fiscali, certamente il Governo cercherà di fare in modo di rispondere positivamente alle istanze contenute in quest'ordine del giorno. Lo accetto pertanto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro Pieraccini, la prego di esprimere ora il parere del Governo sugli ultimi cinque ordini del giorno, a firma dei deputati Baroni e Busetto, presentati dopo la chiusura della discussione generale e concordati in seno al Comitato dei nove.

PIERACCINI, Ministro del bilancio. Il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Gagliardi?

GAGLIARDI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, insiste per l'ordine del giorno Franchi di cui è cofirmatario?

ABELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Francesco Fabbri?

FABBRI FRANCESCO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Vianello?

VIANELLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Bassi?

BASSI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Seroni?

SERONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Lizzero?

LIZZERO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Seroni, insiste per l'ordine del giorno Pagliarani, di cui è cofirmatario?

SERONI. Non insisto. Vorrei però ricordare al ministro, il quale ha accettato l'ordine del giorno come raccomandazione, che il dibattito in Commissione lasciava prevedere qualcosa di più.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Vedremo di fare tutto il possibile per venire incontro a queste richieste. Ecco: accettiamo l'ordine del giorno come una calda raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Gombi?

GOMBI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Gerardo Bianchi?

BIANCHI GERARDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Ivano Curti?

CURTI IVANO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore?

CACCIATORE. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Mattarelli?

MATTARELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Guido Basile?

BASILE GUIDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Bardini?

BARDINI. Non insisto, ma chiedo al ministro di voler prendere un impegno veramente serio. Vi sono comuni nelle province di Firenze e di Siena, nel Veneto e nella Venezia Giulia che sono stati colpiti dalle alluvioni ma non sono contemplati nel decreto-legge. Ciò non si spiega. Sarebbe cosa ingiusta se essi non dovessero godere dei benefici del provvedimento.

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Il perché si spiega facilmente, onorevole Bardini: i decreti furono fatti nei primissimi giorni. Quindi adesso vedremo di esaminare meglio la questione.

BARDINI. Grazie

PRESIDENTE. Onorevole Montanti?

MONTANTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli?

RAFFAELLI. Non insisto, prendendo atto della dichiarazione del sottosegretario Vittorio Colombo, il quale si è impegnato ad operare nel senso richiesto dal nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Baroni?

BARONI. Prendo atto delle assicurazioni del ministro, e non insisto. Preciso ulterior-

mente che questi cinque ordini del giorno, concordati in seno al Comitato dei nove, sono stati firmati da me e dall'onorevole Busetto a nome del Comitato stesso.

Presentazione di disegni di legge.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Presento anche, a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale, il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concernente la corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia »

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3662, identici nei testi del Senato e della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provve-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

dere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966:

a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonché di scuole statali di ogni ordine e grado;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita;

e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;

f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1° novembre 1965, n. 1179;

g) al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;

h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli effetti della presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruità del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi

a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

Sono comprese tra le opere indicate nel precedente comma anche le strade non statali, ancora non classificate.

Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.

La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.000 milioni, di lire 81.870 milioni e di lire 56.130 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime:

a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo;

d) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali nonché delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia sino alla Piave vecchia.

Detta somma sarà stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968 ».

All'articolo 6 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, può avere luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279 ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono

concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unità immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unità immobiliare ».

All'articolo 8, secondo comma, le parole: « sia inferiore a tale somma », sono sostituite dalle altre: « non superi tale somma ».

L'articolo 9 è soppresso.

All'articolo 10 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

L'esecuzione dei lavori di competenza di Comuni, Province ed altri Enti pubblici è attribuita agli Enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli Uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare

l'esecuzione degli altri lavori agli Enti interessati i quali forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche. In tali casi essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nei precedenti articoli anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere è affidata agli Enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 10, l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo può dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori già iniziati e le opere già eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed autorizzarne la prosecuzione.

I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonché quello previsto dal secondo comma dell'articolo 8 ».

All'articolo 13 è soppresso il secondo comma.

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 13-bis. — Le famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 hanno titolo di preferenza nell'assegnazione degli alloggi costruiti, con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

All'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni culturali, quali lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro ».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« In caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione aziendale la sovvenzione di cui al precedente comma può essere accordata separatamente a concedenti, mezzadri, coloni parziari o compartecipanti per la quota di rispettiva spettanza secondo la legge, o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto ».

All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata, le cui scorte, vive o morte, siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonché per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza ».

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, e per le cooperative di conduzione agricola.

Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo comma

nel termine fissato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice civile. In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione è dedotto dal contributo medesimo ».

All'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono ai Comuni di residenza l'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni accordate in base agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, e i relativi importi, affinché ne sia disposta la pubblicazione nell'albo comunale ».

All'articolo 18, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno subito gravi danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di sei mesi.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime.

I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero della agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non intervengano gli enti di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo, che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso, il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi ».

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« ART. 18-bis. — Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori delle acque interne che, per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano subito danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno sofferto e, in ogni caso, non superiori a lire 300.000 per i pescatori ed a lire 800.000 per i piscicoltori.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ».

All'articolo 20, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Tutte le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, con le integrazioni di cui al presente decreto, si applicano:

a) per la sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte;

d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;

e) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

f) per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per la ricostituzione dei capitali di conduzione;

g) per tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

Le provvidenze anzidette si applicano alle entità ed aziende danneggiate nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, salvo quanto riguarda la materia fiscale.

Le stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli impianti di piscicoltura

nelle acque interne, nonché per gli impianti di allevamento avicunicolo, di allevamento di animali da pelliccia e di floricoltura ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'alluvione abbia depositato materiale sterile su terreni coltivati di notevole estensione per i quali sia necessario provvedere alla rimozione, ovvero abbia causato erosioni di rilevante entità, nonché distruzione o danneggiamento di strade di servizio dei patrimoni agricoli, forestali e pastorali e si renda indispensabile il loro ripristino, e qualora ciò comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere, a suo totale carico, i relativi interventi che rientrano ad ogni effetto tra quelli contemplati dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739 ».

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 20-bis. — Le norme di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte le aziende agricole che abbiano perduto, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, la metà del prodotto ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze. Indipendentemente dalla applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1967, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché della imposta sul reddito agrario ».

All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: « perdite di bestiame », sono aggiunte le altre: « di qualsiasi specie, »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'articolo 15 del presente decreto, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

All'articolo 22, i primi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

« I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltreché per gli scopi di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonché per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

I titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento effettuate o in corso di effettuazione siano state distrutte o gravemente danneggiate, o il bestiame sia andato perduto, ovvero le scorte e le macchine siano state distrutte o gravemente danneggiate, possono ottenere un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni 10 per l'importo necessario alla estinzione dei mutui in essere e per il ripristino delle opere ed il riacquisto delle scorte, delle macchine e del bestiame perduto.

Alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo Stato concorre con contributo in modo che la rata annuale comprensiva di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento.

I prestiti di cui al precedente ed al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa col fondo interbancario di cui al comma precedente »;

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, numero 38, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 22-bis. — Agli assegnatari di terreni della « Cassa per la formazione della proprietà contadina », per i quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere ».

All'articolo 23, che sostituisce l'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, al primo comma le parole: « tre rate » sono sostituite dalle altre: « sei rate ».

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 23-bis. — Nel territorio dell'Isola della Donzella (Comune di Porto Tolle) lo sgravio dei contributi previsto dal precedente articolo, a modifica dell'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è concesso per dodici rate consecutive ».

All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 106,3 miliardi così ripartita:

a) per la concessione delle sovvenzioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, nell'esercizio 1966 . . . lire 20 — miliardi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

b) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche previste dall'articolo 18 lire 5 — miliardi

di cui 2,5 miliardi nell'esercizio 1966, e 2,5 miliardi nell'esercizio 1967;

c) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico, per le spese di studi e progettazione, previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché per gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione, nell'esercizio 1967 » 28 — »

d) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati e per spese di studio e progettazione, nell'esercizio 1967 » 14,800 »

e) per gli altri interventi di cui all'articolo 20, in aumento alla autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 » 30 — »

f) per gli interventi di cui all'articolo 21, in aumento delle anticipazioni del fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, nell'esercizio 1967 . . . » 1,500 »

g) apporto al fondo interbancario di garanzia, per le

operazioni di cui all'articolo 22, nell'esercizio 1967 lire 1 — miliardi

h) per le assegnazioni agli enti di sviluppo ai fini delle attività di cui all'articolo 24, nell'esercizio 1966 » 4 — »

i) per gli oneri di carattere generale, nell'esercizio 1967 . . » 1 — »

l) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18-bis nell'esercizio 1967 . . » 1 — »

Il titolo che precede l'articolo 27 è sostituito dal seguente: « Attività non agricole e privati ».

All'articolo 27, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dello spettacolo colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati: comunque in numero non superiore a due.

Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti di lavoro appartengono ai singoli, il contributo è commisurato ad un massimo di 200 mila lire per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro distrutti o danneggiati ».

Al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi Albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamento di fatto ».

Il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massi-

mo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Gli ordine di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati anche per il rimborso delle somme eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture la corresponsione del contributo ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1967, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per gli esercizi anzidetti ».

Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 27-bis. — Ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264, che, in seguito agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano avuto danneggiate in tutto o in parte le attrezzature proprie, è corrisposto un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000.

La domanda deve essere vistata dal locale Ufficio provinciale del lavoro o dal Sindaco del Comune di residenza ».

« ART. 27-ter. — Alle imprese sociali di cui al primo comma dell'articolo 27 è concesso il termine di un anno per adempiere all'onere previsto dall'articolo 2447 del Codice civile ».

All'articolo 28, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È istituito presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine » (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonché per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali ef-

fettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, nonché per le operazioni previste dal successivo articolo 43-bis. La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale.

La garanzia suddetta si esplica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni, e fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi tale importo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle società cooperative, qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse ».

All'articolo 31, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore dei professionisti e privati di cui al successivo articolo 43-bis, rispettivamente effettuate dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale medesimo ».

Al secondo comma, le parole: « imprese sinistrate » sono sostituite dalle altre: « imprese danneggiate ».

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« I finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate, previsti dal presente decreto, possono essere concessi anche per la formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione, nonché per l'acquisto di immobili già esistenti e il loro adattamento ad uso industriale ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« Per le imprese danneggiate di cui all'articolo 28 del presente decreto, i finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, possono essere concessi oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali, nonché alla ricostituzione delle scorte.

I finanziamenti a favore delle imprese commerciali danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi fino all'ammontare di lire 100 milioni, con facoltà di deroga da parte del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale e per l'intero importo della spesa ritenuta ammissibile ».

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti e le Aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere mutui per il riattamento delle opere murarie e degli impianti, per la ricostruzione degli arredamenti e delle scorte alle imprese alberghiere, turistiche e dello spettacolo, alle quali sono applicabili tutti i benefici e le agevolazioni previsti dal presente decreto per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

L'articolo 38 è sostituito dal seguente.

« Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate, la garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si applica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita che gli Istituti ed Aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, quando la perdita stessa non superi i 5 milioni e fino all'ammontare dell'80 per cento quando la perdita superi tale importo ».

Dopo l'articolo 40, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 40-bis. — I finanziamenti a favore delle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi anche per le spese necessarie per la ricostituzione delle scorte.

I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto alle imprese artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, nonché alle imprese artigiane

costituite in forma di cooperativa, per gli scopi indicati nell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere il doppio del limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ».

Dopo l'articolo 41 sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 41-bis. — Limitatamente alle operazioni di cui all'articolo 41 del presente decreto, gli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono autorizzati, nelle more del completamento della documentazione di rito, ad erogare ai mutuatari fino al 50 per cento del prestito deliberato.

Il contributo statale in conto interessi sarà concesso da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dalla data di effettiva erogazione, parziale o totale, dei prestiti da parte degli Istituti ed Aziende di credito.

All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, è aggiunto il seguente comma:

« Allo scopo di porre gli Istituti indicati dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi agevolati di cui al comma precedente, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a corrispondere agli Istituti stessi un contributo in conto interessi nei limiti e con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

« ART. 41-ter. — I finanziamenti a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere durata fino a 10 anni, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'attività degli istituti e aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere alla data dell'evento calamitoso, con scadenza nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono stati contratti per finalità aziendali ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Dopo l'articolo 43 sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 43-bis. — Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, nonché l'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane per conto delle proprie socie, sono autorizzati ad operare, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li disciplinano, con il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti, con i benefici del presente decreto, a favore di privati danneggiati, per il riacquisto di masserizie perdute o danneggiate e per il ripristino di studi professionali e artistici distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fisserà i limiti massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria ».

« ART. 43-ter. — Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi, quale è previsto nel presente decreto, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attività ed a partire dal momento di cessazione di tale attività ».

All'articolo 44, secondo comma, le parole: « dell'articolo 27, » sono sostituite dalle altre: « degli articoli 27 e 34, ».

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1967 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da erogare in sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane danneggiate.

La erogazione di detti premi e sussidi sarà effettuata in base a criteri per la cui fissazione sarà sentito il Comitato centrale per l'artigianato. Sui bollettini delle Camere di commercio competenti per territorio verranno pubblicati gli elenchi delle imprese artigiane a favore delle quali verranno concessi il premio o il sussidio di cui sopra.

I sussidi e premi possono essere erogati anche a favore delle imprese danneggiate con sede nei territori delle Regioni a statuto speciale ».

All'articolo 46, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La quota di lire 4 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potrà essere utilizzata anche per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale nelle province

di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese danneggiate ».

L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968 ».

Dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 47-bis. — Le provvidenze e gli interventi di cui ai precedenti articoli 27 e seguenti sono estesi alle società cooperative ed ai loro consorzi danneggiati indipendentemente dai requisiti e dai limiti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016 ».

« ART. 47-ter. — L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione, fino al 30 giugno 1967, del canone e del sovracanonone dovuti dalle rivendite dei generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. La sospensione è disposta a richiesta dei rivenditori danneggiati ed il recupero dei canoni e sovracanononi sospesi sarà effettuato entro il 31 dicembre 1967.

I gestori di rivendite di generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, possono altresì chiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al 31 dicembre 1967, il trasferimento dei rispettivi esercizi nell'ambito della stessa provincia. L'autorizzazione relativa è subordinata all'esistenza delle condizioni prescritte per l'istituzione di una nuova rivendita nel punto designato ».

Dopo l'articolo 48, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 48-bis. — Ai capi-famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 che abbiano perso vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione, e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'esercizio 1966 per una cifra superiore a lire 1.050.000, sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967 ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

« ART. 48-ter. — Il contributo di cui al precedente articolo 48-bis è corrisposto su domanda dei capi-famiglia interessati, da presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per l'esercizio 1966, agli effetti dell'imposta complementare.

Il Prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni, determina il contributo tenendo conto delle sovvenzioni già corrisposte per lo stesso titolo.

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato ».

L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, nonché degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

Per l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti ».

All'articolo 52, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle Province ed ai Comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concesso, per il sesto bimestre 1966 e per l'anno 1967, un contributo dello Stato a compensazione delle minori en-

trate tributarie riscuotibili mediante ruolo, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965, aumentato dell'incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo ».

All'articolo 53, al n. 1), il capoverso è sostituito dal seguente:

« I Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza la osservanza delle norme di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche »;

al n. 3), il primo e il secondo capoverso sono sostituiti dai seguenti:

« I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori, da eseguirsi con le somme stanziare dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dalla approvazione del progetto »;

al n. 4), il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il

Soprintendente bibliografico di Bologna e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 »;

il n. 5) è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17, e 26 gennaio 1963, n. 47, lire 1.000 milioni »;

All'articolo 54, tra le parole: « Firenze » e « Siena », è inserita la parola: « Pisa, ».

L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, commi terzo e quarto, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in tutti i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concessa la sospensione della riscossione delle rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per la assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per l'ENAOI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56, l'importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi ».

All'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano

subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOI, limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967 ».

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali, che formano oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, colpiti dalla catastrofe del Vajont, ai quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964, n. 357, è stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati ».

L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

« L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del Sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 58, primo comma, le parole: « 30 giugno 1967 » sono sostituite dalle altre: « 31 dicembre 1967 ».

All'articolo 59, primo comma, dopo le parole: « della legge 15 maggio 1954, n. 234 », sono inserite le altre: « nonché nelle province di Gorizia, Latina e Nuoro ».

All'articolo 60, primo comma, le parole: « un assegno di lire 1.000 », sono sostituite dalle altre: « un assegno di lire 1.100 ».

All'articolo 62, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per le province nelle quali sono compresi i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, la Gestione case per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

lavoratori è autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici ».

Al titolo che precede l'articolo 64, sono aggiunte le parole: « , della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato ».

All'articolo 64, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« In relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 6.840 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per: »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali ».

Dopo l'articolo 64, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 64-bis. — È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione e al riattamento di caserme della Guardia di finanza danneggiate, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonché alla riparazione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili, in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso ».

ART. 64-ter. — È autorizzata la spesa di lire 60 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed al riattamento di alloggi del Corpo forestale dello Stato danneggiati, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonché alla riparazione degli automezzi in

dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso ».

All'articolo 65, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Per provvedere ai lavori occorrenti per il ripristino degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e all'acquisto e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio e macchinario danneggiati dai suddetti eventi è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, con la seguente ripartizione: ».

All'articolo 67, le parole « dei Tribunali » sono sostituite dalle altre: « degli Uffici giudiziari ».

All'articolo 68, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, numero 914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonché per indennizzi ».

All'articolo 69, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio »;

al quarto comma, le parole: « degli impianti aeronautici danneggiati » sono sostituite dalle altre: « degli aeroporti e degli impianti e attrezzature aeroportuali danneggiati ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

All'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere al ripristino e alla riparazione, anche con eventuali modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e radioelettrici, dei materiali, del mobilio e degli automezzi danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, nonché alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di esercizio ».

All'articolo 71, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre attrezzature da pesca a bordo e a terra, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 72, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento sarà utilizzato per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, stipulerà apposite convenzioni soggette al trattamento tributario previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione di mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti, di reti ed attrezzature a bordo e a terra, distrutti, danneggiati o perduti ».

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 10 milioni e di lire 40 milioni rispettivamente negli esercizi finanziari 1966 e 1967, per provvedere alle spese relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 76, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti e per la ricostituzione degli allestimenti scenici, perduti o danneggiati per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono autorizzati i seguenti contributi straordinari: ».

All'articolo 77, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale maternità e infanzia, agli Istituti zooprofilattici, contributi per la riparazione dei danni subiti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, fino a un ammontare complessivo non superiore a lire 2 miliardi 200.000.000 ».

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario ».

All'articolo 78, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi della afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffuse degli animali è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono interventi corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per la concessione di contributi ai Comuni per il ripristino e per operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi e di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

altre opere igieniche di interesse veterinario, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

La concessione e la liquidazione di contributi, limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, sono effettuate contestualmente, previo accertamento dei danni o valutazione della spesa da parte del veterinario provinciale.

I pagamenti delle spese dei contributi previsti dal presente articolo possono essere disposti anche dai veterinari provinciali sulle aperture di credito effettuate in loro favore dal Ministero della sanità.

Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio sia pericoloso per la diffusione delle malattie infettive degli animali, per gli acquisti di materiale profilattico occorrente per gli interventi previsti dal presente articolo, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 10 milioni ».

All'articolo 79, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero della sanità può autorizzare i titolari di officine farmaceutiche a fare eseguire presso officine di terzi la produzione di specialità medicinali e prodotti similari regolarmente registrati, ove non siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti dagli edifici e dagli impianti in occasione degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

« È istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i soggetti tassabili in base a bilancio, all'esercizio sociale che si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi:

1) imposta sul reddito dei fabbricati; imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso; imposta sui redditi di ricchezza mobile, ad eccezione di quella di categoria C/2 liquidata con l'aliquota del 4 per cento; imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e addizionale all'imposta medesima; imposta sulle società;

2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successi-

ve modificazioni ed aggiunte; imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, limitatamente alla quota del tributo dovuto per l'anno 1967. Sono escluse dall'addizionale le sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta di patente;

3) imposta camerale; contributo speciale di cura;

4) imposte sostitutive delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e dell'imposta di famiglia, dovute sulla indennità mensile spettante ai membri del Parlamento, nonché sulle indennità e sugli assegni spettanti ai membri dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali delle altre Regioni a statuto speciale.

È altresì istituita un'addizionale straordinaria alle imposte dovute sulle donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e sulle successioni, nelle seguenti misure:

a) 8 centesimi per ogni lire d'imposta, quando il valore dell'asse o della donazione sia superiore a lire 5 milioni, ma inferiore a 15 milioni;

b) 12 centesimi per ogni lira d'imposta quando il valore dell'asse o della donazione non sia inferiore a lire 15 milioni.

L'addizionale di cui al comma precedente si applica alle successioni che si aprono e agli atti di donazione posti in essere nell'anno 1967.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, sono destinati a sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 e sono riservati esclusivamente all'Era-rio dello Stato.

Gli articoli 81 e 82 sono soppressi.

Dopo l'articolo 83, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 83-bis. — È data facoltà al Ministro delle finanze di concedere, con propri decreti, l'esonero del pagamento dei dazi doganali per i materiali e gli strumenti scientifici inviati in dono dall'estero e giunti nel periodo fra il 10 novembre 1966 e il 15 dicembre 1966 a Province, Comuni, Ospedali ed Università ».

All'articolo 84, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cine-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

matografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata ».

All'articolo 87, le parole: « dell'addizionale istituita con il presente decreto » sono sostituite dalle altre: « delle addizionali istituite con il presente decreto ».

L'articolo 88 è soppresso.

Dopo l'articolo 88 è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 88-bis. — Con decreto dei Ministri competenti è assegnata alle Regioni e Province a statuto speciale, nei cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi di cui agli articoli precedenti, una quota parte degli stanziamenti autorizzati dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, in relazione alle materie su cui le Regioni e le Province medesime hanno competenza legislativa primaria in base ai rispettivi statuti.

I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi richiamate, sono esercitati, nelle materie sui cui le Regioni e le Province a statuto speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali o provinciali competenti ».

PRESIDENTE. L'articolo 8 del decreto-legge è così formulato, nel testo modificato dal Senato:

« Le domande per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo, corredate dal computo metrico-estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data del presente decreto.

I provveditori regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta — e previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile — anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi lire 2.500.000, ed al 60 per cento quando l'importo stesso non superi tale somma ».

Gli onorevoli Trombetta, Riccardo Ferrari, Ferioli, Bignardi, Francantonio Biaggi, Marzotto, Emilio Pucci, Giomo, Alesi, Taverna, De Lorenzo e Capua hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « e previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile ».

BIAGGI FRANCAANTONIO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI FRANCAANTONIO. La nostra proposta ha uno scopo molto evidente, che è quello di accelerare le procedure, che di solito sono estremamente lunghe e laboriose.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

HELPER, *Relatore*. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario a questo emendamento, il cui contenuto sembra eccessivo, in quanto si tratterebbe di dare la possibilità di chiedere l'anticipo senza un controllo da parte degli organi amministrativi competenti. Penso che, tenuto conto dello spirito della legge, questi controlli possono essere sufficientemente rapidi, in modo da consentire sollecitamente l'ottenimento del beneficio anche senza la norma proposta nell'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Vorrei dire all'onorevole Biaggi che il Governo è preoccupato quanto lui circa la celerità di queste procedure. Tuttavia sembra anche a me che un minimo di accertamento sia necessario.

Desidero per altro far presente all'onorevole Biaggi che, grazie ad un emendamento approvato nell'altro ramo del Parlamento, è ora possibile che detto accertamento venga fatto anche in corso d'opera. Praticamente, quindi, non è necessario che per dare il « via » ai lavori si debbano fare i calcoli metrico-estimativi, poiché l'interessato può anche iniziare senz'altro i lavori di ripristino e il genio civile esercitare il suo controllo in corso d'opera. Occorre poi una doverosa cautela che, ripeto, è necessaria tutte le volte che dobbiamo utilizzare denaro pubblico.

Pertanto, prego l'onorevole Francantonio Biaggi di ritirare il suo emendamento. In caso contrario non potrei accettarlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Francantonio Biaggi, mantiene l'emendamento Trombetta, di cui ella è cofirmatario,

non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trombetta.

(Non è approvato).

L'articolo 10 del decreto-legge è così formulato, nel testo modificato dal Senato:

« Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

L'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici è attribuita agli enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli enti interessati i quali forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche. In tali casi essi esercitano, per mezzo degli uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

Gli anzidetti uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli istituti autonomi per le case popolari e da istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità.

In ciascun progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma pari al cinque per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato ».

Gli onorevoli Taverna, Marzotto, Francantonio Biaggi, Emilio Pucci, Alesi, Giomo, Trombetta, Riccardo Ferrari, Ferioli, Bignardi, De Lorenzo e Capua hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo la parola: « competenza », le parole: « anche in deroga alle disposizioni vigenti ».

L'onorevole Taverna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TAVERNA. Il nostro emendamento vuole evitare gli inconvenienti che si sono verificati recentemente — per esempio — sul fiume Tagliamento, dove era necessario iniziare lavori per tamponare una falla, ma non si potevano fare perché il genio civile deve attendere l'approvazione dell'autorità superiore; è necessario poi che vi sia la registrazione del contratto e quindi il visto della Corte dei conti. In questo frattempo la falla, che era larga dieci metri, è diventata di cento metri. Chiediamo perciò che per i lavori d'urgenza venga aggiunta la formula « anche in deroga alle disposizioni vigenti », al fine di mettere in condizioni gli uffici di provvedere rapidamente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lusoli, Bera gnoli, Raffaelli, Tognoni, Seroni, Busetto, Vianello, Golinelli, Maruzza Astolfi, Nives Gessi, Lizzero, Scotoni, Benocci, D'Alessio e Marchesi hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

L'onorevole Lusoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUSOLI. Se opere di competenza degli enti locali previste dalle presenti disposizioni non potranno essere in qualche parte da essi realizzate, saranno gli stessi enti locali a far richiesta che siano eseguite da altri. Questo soltanto in via eccezionale, perché, di regola, noi riteniamo che queste opere debbano essere realizzate dagli enti locali, perché di loro competenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivano Curti e Passoni hanno proposto di aggiungere al terzo comma, dopo le parole: « istituti autonomi per le case popolari », le parole: « dai consorzi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. Rinunziamo a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10 del decreto-legge?

HELPER, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Taverna, ritenendo l'ulteriore deroga eccessivamente generalizzata, dopo quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge, che derogano già abbastanza in questa materia, quando vi sia urgenza o somma urgenza.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

La Commissione è altresì contraria all'emendamento Lusoli e all'emendamento Curti Ivano.

PRESIDENTE. Il Governo?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non accetta l'emendamento Taverna, non ritenendo opportune ulteriori deroghe alle norme vigenti, quando nel provvedimento già vi sono disposizioni che favoriscono il pronto intervento da ogni punto di vista.

Il Governo è anche contrario all'emendamento Lusoli. L'articolo 10 del decreto-legge già prevede amplissime facoltà di decentramento, sia per i lavori di competenza degli enti locali, sia anche per i lavori di competenza statale. Se si è voluto mettere per gli enti locali e gli altri enti pubblici l'inciso relativo alle adeguate attrezzature, e si è previsto il presupposto della domanda, ciò è stato non già per diminuire le facoltà degli enti locali, ma per garantire la sollecita esecuzione delle opere stesse ove esistano attrezzature adeguate.

Il Governo non accetta neppure l'emendamento Curti Ivano.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Taverna, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TAVERNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Lusoli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUSOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Passoni, mantiene l'emendamento Curti Ivano, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PASSONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 14 del decreto-legge è così formulato, nel testo modificato dal Senato:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agri-

cola e di conduzione associata i cui terreni, per essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro.

In caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione aziendale la sovvenzione di cui al precedente comma può essere accordata separatamente a concedenti, mezzadri, coloni parziari o compartecipanti per la quota di rispettiva spettanza secondo la legge, o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto.

La sovvenzione sarà determinata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura con riferimento alla valutazione delle anticipazioni colturali perdute.

La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente ».

Gli onorevoli Curti Ivano e Passoni hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « fino alla misura massima di 60 mila lire », con le seguenti: « fino alla misura massima di 200 mila lire per ettaro ».

PASSONI. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marzotto, Emilio Pucci, Taverna, Alesi, Giomo, Trombetta, Riccardo Ferrari, Ferioli, Bignardi, Francantonio Biaggi, De Lorenzo e Capua hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Il limite di tale sovvenzione può essere elevato a 100 mila lire per ettaro a favore delle aziende agricole sommerse dalle acque salse ».

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARZOTTO. Vorrei fare appello, in favore di questo emendamento, al senso di equità del relatore, del ministro e di quanti hanno seguito i lavori in Commissione, con un semplice ragionamento.

I terreni alluvionati da acqua dolce, una volta prosciugati, sono pronti per la coltura; viceversa i terreni alluvionati da acqua salsa permangono sterili, o parzialmente sterili, per lungo tempo. Di qui la richiesta avanzata con il nostro emendamento, di elevare il limite del contributo fino a 100 mila lire per gli agricoltori e i coltivatori diretti i cui terreni siano stati alluvionati da acqua salsa.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

HELPER, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento Curti Ivano. Circa lo emendamento Marzotto, la Commissione è pure contraria, poiché in questo articolo si tratta di anticipazioni colturali commisurate a una media nazionale. Per i danni riflessi, la ripresa economica e il ripristino sono previsti interventi diversi dallo stesso dispositivo della legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Il Governo è contrario all'emendamento Curti Ivano. Quanto all'altro emendamento, mi dispiace che l'onorevole Marzotto non sia stato presente alla mia replica, perché avevo chiarito che si tratta di distinguere tra queste che sono misure di pronto intervento e le altre che si fanno attraverso il richiamo alla legge n. 739, che permette — nel senso auspicato dall'onorevole Marzotto — un ampio intervento dello Stato per il ripristino delle opere.

Pertanto l'onorevole Marzotto dovrebbe rendersi conto che le 60 mila lire rappresentano solo un primo intervento; ma lo Stato non abbandona poi gli interessati alla loro situazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Passoni, mantiene l'emendamento Curti Ivano, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

PASSONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Curti Ivano.

(*Non è approvato*).

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. L'articolo 15 del decreto-legge è così formulato, nel testo modificato dal Senato:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agri-

cola e di conduzione associata, le cui scorte, vive o morte, siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonché per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza.

La sovvenzione sarà determinata sulla base della valutazione della perdita effettuata dallo ispettore provinciale dell'agricoltura.

La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera c), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo ».

Gli onorevoli Francantonio Biaggi, Marzotto, Emilio Pucci, Taverna, Alesi, Giomo, Trombetta, Riccardo Ferrari, Ferioli, Bignardi, De Lorenzo e Capua hanno proposto di aggiungere al primo comma dopo le parole: « di conduzione associata » le parole: « nonché di altre forme associative di conduzione ».

MARZOTTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento. Inoltre, signor Presidente, trattandosi della stessa materia, vorrei svolgere contestualmente anche gli emendamenti presentati ai successivi articoli 18 e 22 del decreto-legge, che hanno rispettivamente per primo firmatario me stesso e l'onorevole Alesi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Marzotto. Ricordo che, nel testo modificato dal Senato, l'articolo 18 del decreto-legge è così formulato:

« Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno subito gravi danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di sei mesi.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non intervengano gli enti di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo, che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso, il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi.

Sono riconosciute le spese sostenute per lo scopo di cui trattasi nonché per urgenti interventi attuati in difesa del patrimonio zootecnico prima dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Gli onorevoli Marzotto, Emilio Pucci, Taverna, Alesi, Giomo, Trombetta, Riccardo Ferrari, Ferioli, Bignardi, Francantonio Biaggi, De Lorenzo e Capua hanno proposto di aggiungere al secondo comma di questo articolo 18, dopo le parole: « loro cooperative », le parole: « a cooperative, a consorzi e associazioni agricole ».

L'articolo 22 del decreto-legge è così formulato, nel testo modificato dal Senato:

« I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltreché per gli scopi di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonché per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

I titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento effettuate o in corso di effettuazione siano state distrutte o gravemente danneggiate, o il bestiame sia andato perduto, ovvero le scorte e le macchine siano

state distrutte o gravemente danneggiate, possono ottenere un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni 10 per l'importo necessario alla estinzione dei mutui in essere e per il ripristino delle opere ed il riacquisto delle scorte, delle macchine e del bestiame perduto.

Alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo Stato concorre con contributo in modo che la rata annuale comprensiva di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento.

I prestiti di cui al precedente ed al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa col fondo interbancario di cui al comma precedente.

La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato l'apporto finanziario di cui al successivo articolo 25, incrementato dalle disponibilità derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista dal citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, numero 38, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Gli onorevoli Alesi, Taverna, Giomo, Trombetta, Riccardo Ferrari, Bignardi, Francantonio Biaggi, Marzotto, Emilio Pucci, De Lorenzo e Capua hanno proposto di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « cooperative agricole », le parole: « consorzi e associazioni di produttori ».

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MARZOTTO. Gli emendamenti da noi presentati agli articoli 15, 18 e 22 vertono sullo stesso punto. Si tratta di introdurre precisa-

zioni atte a distinguere meglio le varie aziende di conduzione agricola, senza escludere i consorzi di aziende di media o di piccola portata dai provvedimenti in favore delle attività agricole colpite dall'alluvione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

HELPER, *Relatore*. La distinzione che si è fatta nel testo dei tre articoli è basata sulla diversa capacità economica delle due categorie di aziende. D'altra parte la formulazione degli articoli, così come sono, sembra che presenti una accezione sufficientemente larga. Pertanto non accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario a questi emendamenti, perché la discriminazione nel testo del decreto-legge è solamente tra conduttori normali e conduttori mezzadri o coltivatori diretti; è una discriminazione cioè, per ovvie ragioni, a favore dei coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Marzotto, mantiene l'emendamento Biaggi Francantonio, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO. Insisto per la votazione. Mi consenta comunque di rilevare, in ordine alla precisazione fatta dal relatore, che questi tre emendamenti sono intesi ad introdurre tutte le forme di conduzione; ad estendere a cooperative, a consorzi e ad associazioni agricole, nonché a consorzi ed associazioni di produttori le norme contenute nella presente legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biaggi Francantonio all'articolo 15 del decreto-legge.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 18 del decreto-legge, di cui ho già dato lettura.

Gli onorevoli Ivano Curti e Passoni hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è estesa agli esercenti l'industria della pesca singoli ed associati in cooperative operanti in acque interne dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. Con il nostro emendamento chiediamo l'estensione dei benefici della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, agli esercenti l'industria della pesca, singoli ed associati in cooperative, operanti in acque interne dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate. Ciò perché mentre in altri settori è possibile usufruire di benefici di altre leggi per ottenere il risarcimento dei danni, i pescatori di acque interne rappresentano forse l'unica delle categorie che non può usufruire di alcuna legge di agevolazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18 ?

HELPER, *Relatore*. Di questo problema si è discusso anche in Commissione, dove si è riconosciuto il diritto anche per i pescatori di acque dolci, singoli od associati, di accedere ai benefici della legge n. 1457. Per tranquillità dell'onorevole Curti desidero leggere qui il primo articolo dell'alegge: « È istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli od associati, con preferenza per quelli esercitanti la pesca costiera, nonché a favore di industrie intese al potenziamento delle attività pescherecce ».

L'eccezione: « con preferenza per quelli esercitanti la pesca costiera » non esclude affatto tutta l'altra gamma di pescatori, comunque e dovunque esercitino la pesca. Quindi io credo che il Parlamento, la Commissione e il Governo siano d'accordo sull'applicabilità di tutti i benefici non solo di questo articolo, ma anche dei benefici previsti dagli articoli 70 e 71 del decreto-legge al nostro esame. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento perché superfluo.

Confermo di essere contrario all'emendamento Marzotto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario perché, a parte il fatto che sono previsti specifici benefici per la categoria, in questo caso si verrebbero a confondere due materie completamente diverse, una di competenza del Ministero della marina mercantile e un'altra di competenza del Ministero dell'agricoltura.

Il Governo è altresì contrario all'emendamento Marzotto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

PRESIDENTE. Onorevole Marzotto, mantiene il suo emendamento?

MARZOTTO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ivano Curti?

CURTI IVANO. Conosco bene la legge n. 1457, ma so anche che la norma non viene applicata per i pescatori di acque interne. Sono tuttavia disposto a ritirare l'emendamento se il Governo accetta che esso sia trasformato in un ordine del giorno per raccomandare che, nell'applicazione della legge, la norma sia attuata anche per i pescatori delle acque interne.

PRESIDENTE. La sua richiesta non può essere accolta in questa sede. Tuttavia, poiché le precisazioni fatte dalla Commissione e dal Governo sono agli atti, esse possono essere utili per l'interpretazione della legge. Mantiene dunque l'emendamento?

CURTI IVANO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 19 del decreto-legge è così formulato:

« Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori attinenti ad opere di bonifica danneggiate, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 20 milioni.

Per le eventuali ulteriori necessità attinenti ai lavori iniziati a norma del precedente comma, ed in genere per gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, resi necessari in conseguenza di eccezionali calamità naturali, l'istruttoria dei progetti fino all'importo di lire 200 milioni può essere concentrata nell'Ufficio del genio civile e nel Comitato tecnico provinciale per la bonifica.

Nell'ambito degli interventi di cui ai precedenti commi rientra anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazioni si differenziano da quelle preesistenti nonché gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione ».

Gli onorevoli Borsari, Raffaelli, Nives Gessi, Tognoni, Seroni, Busetto, Vianello, Go-

linelli, Maruzza Astolfi, Giancarlo Ferri, Scotoni, Benocci, Marchesi, Morelli, Bardini, Biagini e Mazzoni hanno proposto di aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « all'uopo integrato con il Presidente dell'Amministrazione provinciale o un suo rappresentante e da 4 sindaci o propri rappresentanti, nominati dal Consiglio provinciale ».

L'onorevole Borsari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BORSARI. L'emendamento è sufficientemente chiaro e non richiede una lunga illustrazione. Posso aggiungere che esso consentirebbe all'intervento una maggiore aderenza alle esigenze, una maggiore tempestività e conseguentemente una maggiore efficacia. La validità della nostra proposta è suffragata dalle prove che sono state fornite nella circostanza delle recenti alluvioni e pertanto ne raccomandiamo l'accoglimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

HELPER, Relatore. Si tratta, quasi sempre, di interventi di somma urgenza e per opere già in corso e pertanto non si vede per quale ragione si dovrebbe inserire questa nuova norma. Del resto, se l'obiettivo è quello di un acceleramento, evidentemente non è questa la via migliore per raggiungerlo; pertanto la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Borsari, mantiene l'emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BORSARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

L'articolo 20 del decreto-legge nel testo modificato dal Senato è così formulato:

« Tutte le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, con le integrazioni di cui al presente decreto, si applicano:

a) per la sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte;

d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;

e) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

f) per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per la ricostituzione dei capitali di conduzione;

g) per tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

Le provvidenze anzidette si applicano alle entità ed aziende danneggiate nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, salvo quanto riguarda la materia fiscale.

Le stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli impianti di piscicoltura nelle acque interne, nonché per gli impianti di allevamento avicunicolo, di allevamento di animali da pelliccia e di floricoltura.

Le aliquote di contributo previste dall'articolo 1 della citata legge 21 luglio 1960, numero 739, per le spese relative alla rimozione e trasporto a rifiuto di materiali alluvionali sterili sono aumentate del 10 per cento.

Nel caso che l'alluvione abbia depositato materiale sterile sui terreni coltivati di notevole estensione per i quali sia necessario provvedere alla rimozione, ovvero abbia causato erosioni di rilevante entità, nonché distruzione o danneggiamento di strade di servizio dei patrimoni agricoli, forestali e pastorali e si renda indispensabile il loro ripristino, e qualora ciò comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere, a suo totale carico, i relativi interventi che rientrano ad ogni effetto tra quelli contemplati dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739 ».

Gli onorevoli Gombi, Golinelli, Raffaelli, Tognoni, Seroni, Busetto, Vianello, Maruzza Astolfi, Nives Gessi, Giancarlo Ferri, Lizzero,

Scotoni, Bardini, elmini, Benocci, Paolo Mario Rossi e D'Alessio hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri, per la parte di loro spettanza, in deroga all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi saranno corrisposti nella misura del cento per cento ».

L'onorevole Gombi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GOMBI. L'onorevole ministro, riferendosi ad uno degli emendamenti illustrati dal collega Marzotto, diceva un momento fa che per certe provvidenze ci si può riferire ai provvedimenti che verranno presi in seguito, mentre per quanto riguarda una determinata materia, in particolare i danni in agricoltura, il richiamo deve essere fatto alla legge n. 739, la quale disporrà le provvidenze in rapporto alle poche modificazioni che sono state apportate dal decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda questa precisa questione e per quanto riguarda le categorie dei proprietari coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni, la nostra richiesta si giustifica abbondantemente. Il passaggio all'indennizzo al 10 per cento dei danni subiti è il minimo che il Governo possa fare, come provvidenza riparatrice parzialissima del danno. Ho già avuto occasione di sviluppare questo concetto nel corso dello svolgimento delle interrogazioni sulle alluvioni. Ma è mai possibile — e non solo per i terreni invasi dalle acque salse — considerare i danni in agricoltura alla stregua dei normali danni subiti da un artigiano, da un'azienda o da un'industria, danni che sono calcolabili al 100 per cento? Qui non si tratta di questo. La ricostruzione del patrimonio, nel caso che sto trattando, è un lavoro di lunga lena, che va avanti per anni. Se anche oggi riparassimo al 100 per cento i danni che sono stati effettivamente subiti, daremmo sempre una percentuale bassissima rispetto ai danni che potranno calcolarsi solo in prosieguo di tempo.

Voglio portare qualche esempio. Sono stato con una delegazione del mio gruppo parlamentare nel Padovano, a Codevigo, ad Arzergrande, a Piove di Sacco. Ho parlato con quei poveri contadini che vivevano una volta nei casoni. E in questi casoni essi vivono ancora anche se, industriandosi, specie nel periodo del boom economico, sono riusciti a migliorarli, mettendo del calcestruzzo alle pareti che erano fatte di canne. Ho ascoltato una storia tragica. La casa distrutta dall'allu-

vione era stata dichiarata inabitabile, ma il Governo che l'ha dichiarata tale non ha dato a quel contadino un'altra casa. Perciò — mi diceva quel contadino — mi sono adattato a migliorarla. Dentro sono nati i miei dodici figli. Ecco il motivo per il quale non lascio l'argine. Speravo che le acque non arrivassero fino alla casa, che se fossero arrivate se ne sarebbero andate molto presto. Ma questo non è avvenuto. Alla fine del suo racconto egli ci chiedeva che gli fosse ricostruita almeno quella casa inabitabile, che poi avrebbe provveduto a migliorare.

Quel contadino mi faceva poi un'anticipazione. In uno di questi paesi — cito a memoria, signor Presidente — su 1.700 abitazioni circa 700 sono state spazzate dalle acque. Ci hanno documentato quei poveracci che quel sottosuolo è formato, a un metro di profondità, di torba che ora si è gonfiata per tutta l'acqua che ha assorbito. Nel periodo di disgelo, in primavera, il terreno si creperà rilassandosi e così verranno meno anche le poche strutture murarie per l'abitazione degli uomini e per il ricovero degli animali che sono rimaste in piedi.

Voglio citare un altro esempio. Il consiglio comunale di Chioggia, prendendo in esame le provvidenze per l'agricoltura, con particolare riferimento al settore orticolo di quella zona, ha reclamato alla unanimità, sindaco in testa, che le 60 mila lire per ettaro vengano portate a 300 mila, riconoscendo che con la somma prevista non vengono indennizzati neppure i cavoli perduti quest'anno. Questo è un altro esempio che testimonia a favore della nostra richiesta di indennizzo totale, facendo funzionare la legge n. 739, già di per sé insufficiente. Perciò ho presentato un ordine del giorno, che l'onorevole ministro ha dichiarato di accettare, per la creazione di un fondo di solidarietà nazionale che intervenga automaticamente e realizzi indennizzi a tutti i livelli.

Va detta un'altra cosa. Il contributo per la ripartizione dei danni parziali viene dato col contagocce. Non si dimentichi che anche il veleno, dato di tanto in tanto, alla fine riesce a uccidere. Molte sono le aziende che non raggiungono il limite perché scatti la legge n. 739. Ci vogliono infatti danni enormi. Nelle aziende situate nelle cascine padane, dove il massimo del capitale e del prodotto è realizzato dalla stalla, se non si accoppiano o non si annegano tutti i bovini esistenti nella stalla, non si raggiunge il 40 per cento previsto per fare scattare il meccanismo delle riparazioni. Ma vi sono ancora altri motivi a sostegno del nostro emen-

damento. È di ieri l'altro la notizia che oltre trecentomila mezzadri non avranno l'assistenza INAM. È un regalino per Natale che noi vogliamo far loro non concedendo neanche l'indennizzo delle scorte vive e morte perdute oggi?

Il segretario della democrazia cristiana, onorevole Rumor, indirizzandosi all'onorevole Bonomi per vantarsi della concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, ha affermato che ha molta comprensione per i problemi di questa categoria. L'abbiamo anche noi, tanto è vero che continuiamo a sostenerla e a pungolare il Governo. Questa è una occasione per dimostrare la comprensione, non a parole ma nei fatti, senza vantarsi di aver dato — e parzialmente — quello cui questa categoria di lavoratori ha diritto.

Per tutti questi buoni motivi, bisogna oggi dare il contributo nella misura del cento per cento ai coloni, ai mezzadri, ai proprietari coltivatori diretti e anche ai compartecipanti; inoltre nei provvedimenti successivi bisogna tener conto del fatto che questi danni si scontano nel futuro. Tutto mi incoraggia a richiedere alla Camera, a tutti coloro che hanno sensibilità per i problemi della nostra agricoltura, il loro voto favorevole al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

HELPER, Relatore. La Commissione osserva che la misura del 90 per cento costituisce già un miglioramento rispetto alla legge n. 739. (*Interruzione del deputato Gombi*). Un emendamento approvato recentemente dal Senato ha aumentato del 10 per cento lo stanziamento previsto, portandolo dall'80 al 90 per cento.

La Commissione ritiene inoltre che il contributo del cento per cento da parte dello Stato può aversi, anche in base a questo provvedimento, solo in casi di pubblica utilità o in situazioni talmente eccezionali che il singolo non può affrontarle e risolverle da sé. Pertanto, in una progressione di miglioramenti, questo è il massimo possibile, anche in rapporto alle disponibilità finanziarie di questo decreto e alla sua copertura.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Un contributo al cento per cento non è un contributo. A parte il problema dei mezzi, si tratterebbe di sancire il principio, sia pure in questo campo relativo ai coltivatori diretti, che lo Stato sarebbe comunque garante dell'intera perdita verificatasi in caso di calamità.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Anche per queste considerazioni, oltre a quelle svolte dall'onorevole relatore, il Governo è pertanto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Gombi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GOMBI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'articolo 21 del decreto-legge nel testo modificato dal Senato è così formulato:

« A favore dei produttori agricoli che hanno subito perdite di bestiame di qualsiasi specie, e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento.

Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo.

L'iniziativa per l'acquisto del bestiame può essere assunta anche dagli enti di sviluppo, dagli enti di colonizzazione e dai consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare fidejussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla reintegrazione del fondo, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, per la parte relativa al residuo 40 per cento delle somme date a prestito, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi iscritti in apposito capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa.

L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'articolo 15 del presente decreto, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione ».

Gli onorevoli Passoni e Ivano Curti hanno proposto, al secondo comma, di aggiungere il seguente periodo: « Per le cooperative agricole di conduzione, per i coltivatori diretti, per i coloni, per i mezzadri e i partecipanti per la quota di loro spettanza la misura dell'addebito è ridotta del 30 per cento ».

CURTI IVANO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTI IVANO. Il secondo comma dell'articolo 21 prevede un addebito ai mutuatari del

60 per cento del prezzo di acquisto del bestiame in relazione ai prestiti corrisposti. Noi chiediamo che l'addebito ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e alle cooperative sia ridotto nella misura del 30 per cento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

HELPER, Relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ivano Curti, mantiene l'emendamento Passoni, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'emendamento Alesi all'articolo 22, illustrato poc'anzi dall'onorevole Marzotto, è precluso.

L'articolo 27 del decreto-legge nel testo modificato dal Senato è così formulato:

« Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dello spettacolo colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati: comunque in numero non superiore a due.

Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti di lavoro appartengono ai singoli, il contributo è commisurato ad un massimo di 200 mila lire per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro distrutti o danneggiati.

L'ammontare del contributo è determinato dal Prefetto, il quale provvede su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile ammontare del danno. La domanda dovrà essere vistata dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi Albi, la

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamento di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Gli ordini di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati anche per il rimborso delle somme eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture la corresponsione del contributo.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo sostituisce quello previsto dall'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1967, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per gli esercizi anzidetti.

Gli onorevoli Gelmini, Busetto, Raffaelli, Golinelli, Seroni, Tognoni, Vianello, Maruzza Astolfi, Nives Gessi, Giancarlo Ferri, Lizzero, Scotoni, Boldrini, Marchesi, Raffaele Franco e Fasoli hanno proposto di sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

« Alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui alla legge del 25 luglio 1956, n. 860, alle aziende commerciali i cui titolari siano iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, alle piccole imprese individuali e sociali dell'industria, del commercio e della pesca, colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1960 è corrisposto un indennizzo pari al 100 per cento del danno subito.

Ai fini della presente legge si considerano piccole imprese quelle il cui fatturato medio annuo nel triennio 1964-65 non sia superiore

a 200 milioni. L'indennizzo in ogni caso non può superare le lire 100 milioni.

Le cooperative aventi fini di mutualità e regolarmente iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni si considerano piccole imprese.

L'entità del danno subito da ciascuna impresa e la misura dell'indennizzo ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, sono determinate, in ciascuna provincia dei territori colpiti, da una Commissione composta dal Prefetto, dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, dai sindaci dei comuni colpiti, dall'intendente di finanza, dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria e artigianato, da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni di categoria degli operatori economici designati dalle organizzazioni più rappresentative, e di volta in volta dal Sindaco del comune in cui è situata l'impresa.

Alle imprese di cui al primo comma sarà corrisposto subito un acconto per l'ammontare non superiore a lire 1.000.000.

L'ammontare dell'acconto è determinato dal Sindaco, il quale provvede su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile ammontare del danno. La domanda dovrà essere vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura.

L'acconto è corrisposto dal Prefetto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo di cento milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Ai titolari delle aziende commerciali, artigiane ed industriali, ai venditori ambulanti, alle cooperative di produzione, di lavoro e di consumo, ai coltivatori diretti sono concessi finanziamenti per la ricostruzione delle attività danneggiate o distrutte, con il tasso di interesse dell'1 per cento per la durata di 15 anni, e con la garanzia fidejussoria da parte dei Fondi di cui agli articoli 28 e 38 ».

L'onorevole Gelmini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GELMINI. L'emendamento che ripresentiamo all'attenzione della Camera prevede, come si evince dal testo, due diversi modi di intervento, l'uno integrativo dell'altro, che obiettivamente rappresentano la misura che si impone per garantire il ripristino delle attività produttive e commerciali colpite o distrutte dalle alluvioni.

Nella prima parte dell'emendamento si propone di fare carico allo Stato dell'intero indennizzo dovuto alle aziende minori dell'artigianato, del commercio e della pesca per i danni totali subiti, mentre nella seconda si propone di trasformare la garanzia proposta dal decreto da garanzia sussidiaria, che opera solo sul danno riscontrato, in garanzia reale-fideiussoria, che interviene a sostituire a sua volta la garanzia reale richiesta dalle banche che l'interessato non è certamente in grado di fornire.

Le ragioni di queste richieste sono evidenti e sono state già espresse ed illustrate nella discussione al Senato e anche in questa sede. Mi permetto solo di richiamarle brevemente alla nostra memoria, perché siano chiari i motivi che giustificano la nostra proposta, intesa non solo a soddisfare le legittime attese e i diritti che il decreto non riconosce, ma soprattutto a creare, tramite i provvedimenti indicati, le condizioni della ripresa economica di interi settori che non hanno in sé e con le provvidenze decise dal Governo la forza di superare le difficoltà nelle quali sono costretti, e che noi consideriamo siano senz'altro vitali per una rapida, generale e ordinata ripresa economica delle regioni e delle zone devastate.

La prima questione che poniamo è quella dell'indennizzo, che dovrebbe essere prioritaria ad ogni altra, se non si vuole che le vittime siano chiamate a pagare i danni provocati dalle calamità naturali e dall'imprevidenza o colpa di altri.

Il Governo non ha voluto, per motivi che ubbidiscono a ben precise e conosciute scelte di politica economica e finanziaria, prendere in alcuna considerazione questo problema, questa misura di elementare dovere dello Stato, prima ancora che un diritto dei danneggiati, e si è limitato a stabilire una misura di intervento a fondo perduto irrilevante rispetto al danno da rifondere e senza alcun riferimento ai beni perduti delle singole unità verso le quali opera il provvedimento in esame. In questo modo non solo

si elude il problema generale dell'indennizzo con una misura che poteva essere valida come primo immediato intervento di soccorso, ma, ciò che è peggio, viene data un'ulteriore conferma della posizione del Governo che di fatto nega e non riconosce l'importanza ed il ruolo che possono e debbono svolgere le imprese minori (artigiane e commerciali) ai fini di una ripresa orientata a difendere l'intero tessuto produttivo come condizione di progresso civile e sociale.

Ora non si venga a dire che una parte dei danni di queste imprese è coperta dalle 500 mila lire a fondo perduto e che lo Stato non poteva fare di più, avendo fra l'altro provveduto a garantire un credito agevolato che consentirà rapide operazioni per avviare la ripresa produttiva economica di tutti gli operatori che lo vogliano. Sappiamo delle 500 mila lire a fondo perduto, ma ai fini di ripristinare la capacità produttiva delle aziende colpite non si può sostenere che esse abbiano una incidenza degna di rilievo. Qualcuna delle imprese più piccole e meno danneggiate può avere avuto anche un sollievo, ma la grande maggioranza non è stata neppure solleticata e resta interamente scoperta sia per il danno subito, sia per il lucro cessante, sia per avviare la ricostruzione delle attrezzature e delle scorte perdute.

Coloro che hanno avuto alcuni o parecchi milioni di danni alle scorte, ai macchinari, agli ambienti di lavoro, non possono avviare alcun tipo di ricostruzione se non si provvede in misura diversa al risarcimento dei danni subiti, che sono da considerare di carattere nazionale e, come tali, da assumere nella loro totalità a carico dello Stato e della collettività.

A parte che alle garanzie previste non credono neppure i relatori di maggioranza, che si affidano alla buona volontà delle banche, resta il fatto che la garanzia opera a valle dell'operazione e non interviene per il credito che l'interessato chiede di accendere, ma solo e soltanto sulle perdite subite e quando queste siano formalmente accertate dall'istituto mutuante.

Nel decreto, ai fini della ripresa produttiva delle aziende, è previsto un tipo di credito agevolato che dovrebbe servire a questo scopo. Le agevolazioni di questo tipo sono soprattutto di due ordini e riguardano le garanzie e il tasso di interesse.

Ma come operano le garanzie previste ed in quale misura il tasso di interesse rappresenta una agevolazione rispetto a condizioni preesistenti per certe categorie? Questo è il

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

nodo che finora ha strozzato il credito alle piccole imprese, che non hanno garanzie reali da dare alle banche, nodo che non sarà sciolto neppure a favore degli alluvionati che possono dare solo garanzie di buona volontà e di moralità, non sufficienti a coprire le pretese degli istituti di credito, usi a fidarsi solo di fideiussioni che siano superiori due, tre o quattro volte all'importo del credito concesso, come sanno bene tutti coloro che si interessano di questi problemi, compreso il Governo.

In questo campo non valgono le esortazioni e solo un atto legislativo può impegnare chi di dovere a concedere il credito nella giusta misura alle aziende minori alluvionate, che lo richiedono finora con poche o nessuna speranza, a prescindere dalle dichiarazioni di questo o quel ministro. Quello che si impone è una garanzia reale da parte dello Stato, una garanzia fideiussoria che si sostituisca a quella che l'artigiano, il piccolo commerciante difficilmente potevano dare prima e che ora sarebbe assurdo pretendere da coloro che hanno perduto in gran parte o totalmente i loro beni. Il credito così indicato, per i pochi fortunati che potranno accedervi, viene concesso ad un tasso ridotto, che però non muta in meglio, ma peggiora quello previsto per alcune categorie di piccoli imprenditori come gli artigiani, che rappresentano una delle categorie più colpite.

Gli unici che sicuramente anche per questo hanno un vantaggio certo sono gli industriali, i quali vengono parificati alle categorie minori con in più tutti i benefici della loro condizione.

Cosa date con questo decreto che non fosse già acquisito prima?

Per gli artigiani il credito era previsto per dieci anni, fino a 10 milioni, al tasso del 3 per cento. Questo tipo di credito resta in vigore e opera in tutto il territorio nazionale, anche se le operazioni normali non si svolgono, perché il Governo, come il solito, è carente e non versa il contributo previsto dalla legge all'Artigiancassa.

Per gli alluvionati era legittimo attendersi un miglioramento di queste condizioni non certo risolutive; invece, sono state peggiorate, almeno per gli interessi che vengono aumentati del 3 per cento al 3,50 per cento.

Così le operazioni normali in tutto il paese saranno alle condizioni del 3 per cento, mentre nelle zone alluvionate e per le aziende colpite che accenderanno il credito il tasso aumenterà di mezzo punto.

Con il nostro emendamento proponiamo di superare questa condizione posta dal de-

creto aprendo le possibilità di un credito che sia veramente agevolato e consentito a quanti lo richiedono per avviare la ricostruzione produttivo-commerciale delle loro aziende.

Il Governo e la maggioranza non possono sottrarsi a questo obbligo morale, civile, costituzionale, a questa che, prima di tutto, è una esigenza economica generale e una condizione per una sicura ripresa produttiva delle zone colpite e di tutte le forze che possono e debbono contribuire a questo fine di progresso sociale e civile.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore e Ivano Curti hanno proposto, al primo comma, dopo le parole: « dello spettacolo », di aggiungere le parole: « nonché agli studi professionali ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CACCIATORE. Se è nostro dovere provvedere agli artigiani, ai commercianti ed ai lavoratori a domicilio, è ugualmente nostro dovere provvedere anche ai professionisti, i quali, fino a quando non vi sarà la normalizzazione di tutti i servizi, subiranno, oltre i danni provocati dall'alluvione, anche un lungo periodo di disoccupazione.

Secondo me non occorrerebbero ulteriori stanziamenti, perché la somma di lire 500 mila è il massimo del contributo. Ora, se il massimo si porta a lire 490 mila, secondo il parere discrezionale di ogni prefetto, vi sarebbero i fondi per il contributo ai professionisti.

Faccio appello agli avvocati, ai ragionieri, ai medici, ai professionisti tutti che siedono in questa Assemblea perché manifestino concretamente la loro solidarietà con i colleghi colpiti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Olmini, Raffaelli, Giancarlo Ferri, Tognoni e Busetto, hanno proposto, al primo comma, di aggiungere il seguente periodo:

« Questo limite non si applica alle Società cooperative aventi fini di mutualità e regolarmente iscritte ai registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ».

L'onorevole Olmini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

OLMINI. L'emendamento si propone di non applicare il limite previsto dal primo comma alle società cooperative con fini di mutualità e che siano iscritte al registro pre-

fettizio; nel primo comma si limita la corresponsione del contributo ad un numero non superiore a due spacci, cantieri, magazzini, ecc. Tale limite infatti verrebbe a colpire cooperative e loro soci — siano essi lavoratori o soci consumatori — che hanno sofferto le maggiori distruzioni e che oggi sono nelle maggiori difficoltà.

Desidero soltanto ricordare che nella zona di Firenze 11 cooperative hanno avuto 36 spacci distrutti, a Grosseto l'Alleanza grossetana ha avuto 10 spacci distrutti; la cooperativa di Empoli ha avuto 5 spacci distrutti e così anche nel Trentino una grossa cooperativa, la SAI, ha avuto numerosi spacci e negozi distrutti.

Quindi chiediamo che non sia applicato questo limite, innanzitutto perché le cooperative sono società e imprese con carattere non speculativo e quindi che svolgono una importante funzione sociale, funzione che deve essere sostenuta e salvaguardata. Del resto tutti sanno che le cooperative per legge non possono dividere le riserve e in caso di scioglimento il capitale sociale va a fini di pubblica utilità.

Ora, nei casi citati di Firenze, di Grosseto, di Empoli, del Trentino l'applicazione del limite impedirebbe di fatto di ripristinare i servizi precedentemente dati ai soci e quindi alla popolazione. In secondo luogo le cooperative, anche quando hanno più spacci o magazzini o cantieri o negozi, sono da considerare sempre piccole imprese per il livello basso di capitale che esse hanno; capitale sociale del resto limitato anche dalla stessa legge del 1947, che impedisce a un socio di avere oltre 250 mila lire di azioni.

Quindi l'estensione del complesso colpito in più spacci o più punti di lavoro è da considerare come uno sforzo a vantaggio della collettività più che dell'impresa, non essendo fini di speculazione. Ancora è da ricordare che nell'applicazione ad esempio della legge n. 1016 il Ministero dell'industria e commercio, su nostra istanza e accogliendo il criterio da noi sostenuto, ha chiarito che il limite di finanziamento dei 50 milioni non deve essere considerato per le singole imprese ma per ogni spaccio della cooperativa stessa. Per analogia qui si potrebbe seguire lo stesso criterio.

Infine desidero ricordare che le cooperative di consumo, soprattutto quelle colpite nelle zone della Toscana (particolarmente del Grossetano), del Trentino, sono quelle che hanno compiuto il maggiore sforzo per rinnovare le tecniche di vendita, con la crea-

zione di supermercati, ecc. Quindi con questo limite verrebbe frustrata la loro politica coraggiosa per rinnovare la rete distributiva; e poiché tale rinnovamento rappresenta uno dei punti essenziali della politica nuova che si vuole fare nel commercio, e queste cooperative, nonostante i danni subiti, intendono continuare appunto in questa politica che va a vantaggio dei soci e dei consumatori, è naturale che questo loro sforzo venga sostenuto anche con un piccolo contributo, quale è quello concesso in questo caso.

Per queste ragioni proponiamo di abolire questo limite per le cooperative aventi fini di mutualità e regolarmente iscritte ai registri prefettizi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marchesi, Golinelli, Vianello, Busetto, Seroni, Lizzero, Tognoni, Raffaelli, Giancarlo Ferri, Scotoni, Nives Gessi, Gelmini, Mazzoni, Palazzeschi, Morelli, Bardini, Borsari, Loperfido, Beragnoli e Biagini hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Identica provvidenza è disposta a favore degli esercenti una attività professionale ed artistica, che abbiano subito danni nei beni necessari all'esercizio professionale. In questo caso la domanda, di cui al comma seguente, deve essere vistata dai locali Consigli degli ordini professionali e, in mancanza, dal sindaco del comune ».

L'onorevole Marchesi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARCHESI. L'emendamento tende a correggere la iniquità che consegue alla inspiegabile esclusione dal contributo di esercenti attività che non si svolgono certamente in condizioni di privilegio rispetto a quelle previste dal primo comma. La Commissione del Senato aveva ritenuto necessario prendere in considerazione anche queste categorie, e aveva proposto un emendamento al decreto-legge sostanzialmente identico a quello di cui ci stiamo occupando in questo momento. Non mi sono chiare le ragioni per cui poi l'Assemblea ha ommesso di adottarlo. Da tale omissione deriva comunque una condizione manifestamente ingiusta per alcuni cittadini che non hanno fatto nulla per demeritare che il Parlamento si occupi anche dei danni da essi subiti, danni che in moltissimi casi, se non altro da un punto di vista soggettivo, non sono meno rovinosi di quelli per i quali la legge ha provveduto. Il fatto che si tratti di categorie numericamente non imponenti non può esonerarci dall'obbligo di conside-

rarle alla stregua di tutte le altre, se vogliamo ubbidire al più elementare principio di giustizia. Il prevedibile modesto numero dei beneficiari non pone alcun preoccupante problema di natura finanziaria. Chiedo pertanto al Governo e ai colleghi di voler particolarmente riflettere prima di respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27 del decreto-legge?

HELPER, *Relatore*. L'accoglimento dello emendamento Gelmini introdurrebbe il criterio dell'indennizzo completo proprio come principio giuridico. Su ciò abbiamo già dichiarato il nostro parere contrario; ma, a parte questo, e pur apprezzando molti degli argomenti avanzati, osserviamo che l'approvazione di questo complesso emendamento modificherebbe profondamente la impostazione finanziaria del decreto-legge, con il pericolo di uscire di copertura e di stabilire un trattamento differenziato abbastanza profondo anche in rapporto ad altre categorie forse più danneggiate ancora degli artigiani, con tutta la considerazione per il danno che gli artigiani hanno subito. Ciò specialmente per quanto riguarda l'ultimo comma del lungo emendamento relativo ad una garanzia fideiussoria diretta da parte dei fondi di cui agli articoli 28 e 38.

Gli onorevoli Cacciatore e Marchesi hanno presentato emendamenti nella sostanza identici. Mi pare che sia stato l'onorevole Marchesi a dire di non comprendere bene gli argomenti in base ai quali il Senato ammise gli studi professionali in Commissione e poi li escluse in aula. Vorrei dire onestamente alla Camera, in sincerità prenatalizia, che nemmeno io lo capisco troppo bene, però, se sono bene informato, ciò è dovuto ad una situazione di meno di maggiore consistenza di garanzie che possono offrire i professionisti, per accedere ai mutui agevolati previsti anche per essi dagli articoli 31 e 43 del decreto-legge.

Non mi pare, pur considerando una certa sperequazione che il decreto-legge prevede per questa categoria, valga la pena di modificarlo proprio in questo momento per l'inserimento di questo emendamento.

E con ciò credo di avere risposto anche per quanto riguarda l'emendamento Marchesi.

Infine la Commissione è contraria all'emendamento Olmini per motivi di copertura, perché ritiene che la consistenza di questi enti cooperativi sia tale da assicurare l'accesso al

mutuo agevolato. Si tenga presente che il fondo in maggiore tensione di quanti stanziati in questo decreto-legge è proprio quello che prevede la distribuzione di 500 mila lire a tutte le imprese singole o associate di cui all'articolo 27.

PRESIDENTE. Il Governo?

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Esprimo parere contrario all'emendamento Gelmini per le ragioni già dette al relatore. Vorrei aggiungere (e già il ministro del bilancio si è soffermato su questo punto nella sua replica) che ci troviamo in presenza, comunque, al di là di ogni polemica, di due valutazioni diverse. Noi riteniamo che il sistema adottato dal Governo, quello del credito agevolato, sia quello che consenta la immediata ripresa dell'attività produttiva alle imprese danneggiate. Comunque il problema dell'indennizzo non consente questa immediata ripresa, è diverso dal problema dell'immediata ripresa, perché lo indennizzo dev'essere proporzionato al danno e il danno non può essere accertato se non attraverso una procedura lenta che, conseguentemente, va a maturazione (nella ipotesi di una sua conclusione positiva) in termini sfasati rispetto a quella analisi di urgenza che anche l'onorevole Raffaelli ha fatto nel suo intervento. Infatti nello stesso emendamento Gelmini la procedura per l'accertamento del danno dovrebbe essere demandata ad una commissione composta dal prefetto, dal presidente dell'amministrazione provinciale, dall'intendente di finanza, dal capo dell'ufficio tecnico erariale e così via. Basta questa semplice constatazione sulla qualità della commissione per rendersi conto della lentezza della procedura e conseguentemente per rendersi conto come, forse, il punto di vista del Governo possa essere confortato anche dall'opposizione, quanto meno nel tener distinto il problema dell'indennizzo da quello della rapidità della ripresa dell'attività produttiva.

Quanto all'emendamento Cacciatore e allo analogo emendamento Marchesi che chiedono la corresponsione del contributo fino a 500 mila lire agli studi professionali o (come dice l'emendamento Marchesi) agli esercenti una attività professionale ed artistica, esprimo parere contrario facendo presente che il Senato ha apportato una modifica al testo, la quale consente a queste categorie di professionisti di accedere al credito agevolato. Ci sembra che queste categorie in particolare abbiano facilità di usufruire di queste provvidenze, che anch'esse costano e gravano sul bilancio dello

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Stato perché, come tutti sappiamo, il tasso agevolato è fatto con i soldi dei contribuenti.

Ugualmente sono contrario all'emendamento Olmini per le ragioni dette dall'onorevole relatore. Vorrei aggiungere che l'analogia con la legge n. 1016 e con la interpretazione ampia di detta legge che è stata data dal Ministero dell'industria non può ovviamente essere invocata. Qui ci troviamo in presenza di un contributo a fondo perduto, mentre in quel caso ci troviamo in presenza della corresponsione del credito agevolato. Ma proprio quelle finalità che sono state illustrate dall'onorevole collega che ha svolto l'emendamento ci sembra che siano naturalmente soddisfatte attraverso l'accesso al credito agevolato e non attraverso l'accesso al contributo a fondo perduto. È difficile immaginare che si possa arrivare ad un ammodernamento, ad un ampliamento, ad un potenziamento di queste imprese attraverso il contributo fino a 500 mila lire, foss'anche corrisposto oltre alle due unità. Lo scopo potrà essere piuttosto raggiunto con il credito agevolato, che non è proporzionato al danno subito, ma anche al potenziamento e all'ampliamento delle attività industriali, commerciali e artigiane.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Gelmini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GELMINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Onorevole Olmini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

OLMINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Onorevole Marchesi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARCHESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

L'articolo 31 del decreto-legge nel testo modificato dal Senato è così formulato:

« È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore dei professionisti e privati di cui al successivo articolo 43-bis, rispettivamente effettuate dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale medesimo.

Le concessioni dei contributi sul Fondo di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, allo scopo di porre gli istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato medesimo, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese danneggiate di cui all'articolo 28 del presente decreto ».

Gli onorevoli Ivano Curti e Passoni hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Il tasso d'interesse dovuto dalle società cooperative e loro consorzi non può essere superiore al 3 per cento ».

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono in grado di comunicare all'onorevole Ivano Curti che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nella sua prima riunione per l'applicazione del decreto-legge, ha fissato il tasso di interesse nella misura del 3 per cento.

CURTI IVANO. Prendo atto di questa dichiarazione e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 41 del decreto-legge è così formulato:

« La durata delle operazioni compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi del presente decreto può estendersi fino a 10 anni ».

Gli onorevoli Riccardo Ferrari, Ferioli, Bignardi, Francantonio Biaggi, Marzotto, Emi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

lio Pucci, Alesi, Taverna, Giomo, Trombetta, De Lorenzo e Capua hanno proposto al primo comma di sostituire le parole:

« fino a 10 anni » con le seguenti: « fino a 14 anni, con sospensione per il primo biennio del pagamento delle quote di ammortamento del mutuo ».

L'onorevole Francantonio Biaggi, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Il nostro emendamento, per così dire, si illustra da sè, perché le condizioni in cui si sono trovati molti artigiani di Firenze e delle zone alluvionate giustificano un'estensione delle provvidenze previste dal decreto-legge. Noi proponiamo che il termine per l'ammortamento dei mutui sia di 14 anni e che inoltre vi sia la sospensione per un biennio del pagamento delle quote di ammortamento. Abbiamo proposto un biennio perché riteniamo che prima di due anni non sia possibile nelle campagne ottenere condizioni produttive tali da consentire la restituzione delle quote di ammortamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

HELPER, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Francantonio Biaggi, mantiene l'emendamento Riccardo Ferrari, non accettato dalla Commissione nè dal Governo ?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 41-ter del decreto-legge aggiunto dal Senato è così formulato:

« I finanziamenti a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere durata fino a 10 anni, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'attività degli istituti e aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

Gli onorevoli Scotoni, Bardini, Busetto, Raffaelli, Tognoni, Seroni, Vianello, Golinelli, Maruzza Astolfi, Nives Gessi, Giancarlo Ferni, Lizzero, Scotoni, Benocci, Marchesi, Morelli, Beragnoli, Biagini e Beccastrini hanno proposto, al primo comma introdotto dal Senato, di sostituire le parole: « a 10 anni » con le altre: « a 15 anni con inizio di ammortamento al terzo anno » e di aggiungere le parole: « i tassi di interesse dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dalle società cooperative e loro consorzi, non possono comunque superare la misura dell'uno per cento ».

L'onorevole Scotoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCOTONI. Il nostro emendamento contiene sostanzialmente la proroga del termine e propone di stabilire un tasso di interessi veramente favorevole per i danneggiati costretti ad accendere i mutui.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

HELPER, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Scotoni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione nè dal Governo ?

SCOTONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 43-bis, aggiunto al decreto-legge dal Senato, è del seguente tenore:

« Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, nonché lo Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane per conto delle proprie socie, sono autorizzati ad operare, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li disciplinano, con il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti, con i benefici del presente decreto, a favore di privati danneggiati, per il riacquisto di masserizie perdute o danneggiate e per il ripristino di studi professionali e artistici distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fisserà i limiti massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Gli onorevoli Ivano Curti e Passoni hanno proposto di aggiungere ad esso il seguente comma:

« Per i mutui a medio termine da contrarsi ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni dalle piccole e medie imprese industriali, dalle cooperative e dai loro consorzi colpiti dalle alluvioni come previsto dall'articolo 1 della presente legge il tasso di interesse sarà applicato nella stessa misura del 3 per cento come alle aziende residenti nelle zone depresse del meridione e delle isole ».

CURTI IVANO. Ritiro questo emendamento, dato che il Governo ha accettato come raccomandazione un ordine del giorno sulla materia.

PRESIDENTE. L'articolo 47 del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, è del seguente tenore:

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968 ».

Gli onorevoli Beragnoli, Mazzoni, De Pasquale, Giuseppina Re, Raucci, Corghi, Spagnoli, Pagliarani e Todros hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti ad abitazione e ad attività professionali, industriali, artigiane e commerciali situati nei comuni sinistrati dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, sono prorogati al 31 dicembre 1969 ».

L'onorevole Beragnoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERAGNOLI. Desidero riallacciarmi alla discussione svoltasi circa 15 giorni fa nella Commissione speciale per gli affitti, dove unanimemente venne riconosciuto che occorreva introdurre una modifica sostanziale a questo decreto-legge nella parte riguardante i contratti di locazione e non soltanto quelli riferentisi agli esercizi di attività professionali, industriali, artigianali, alberghiere, eccetera, ma anche — e noi diciamo soprattutto — alle abitazioni.

Il decreto-legge prevede la proroga al 31 dicembre 1968 per i locali danneggiati dalle alluvioni. Faccio osservare che per molti di questi locali la proroga non ha senso per il semplice fatto che i locali stessi sono stati abbandonati.

I motivi quindi che ci hanno indotto a presentare il nostro emendamento derivano dalla constatazione che il mercato degli alloggi e delle locazioni in genere, a seguito dei danni alluvionali, è diventato estremamente teso. Non esiste più la già scarsa disponibilità e possibilità di ricerca di un alloggio, di un appartamento o di locali per esercire una attività commerciale, industriale e artigiana, per cui, se non si addiverrà ad una proroga generale, soprattutto per le abitazioni, al 31 dicembre 1969, data prevista per l'ultimo scaglione dal disegno di legge governativo sullo sblocco degli affitti, si darà via libera alla speculazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore e Ivano Curti hanno proposto di aggiungere, dopo le parole: « dello spettacolo », le altre: « e agli studi professionali »; e di sopprimere le parole: « danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE. Rinuncio alla illustrazione del primo emendamento. Circa il secondo non mi sembra giusto concedere la proroga soltanto alle botteghe danneggiate, perché se vi sono, come vi sono, molte aziende danneggiate, è chiaro che si sposta il rapporto fra la domanda e l'offerta e quindi aumenta il prezzo delle locazioni.

Ricordo ai colleghi che la proroga generale del blocco dei fitti avrà termine il 31 giugno 1967 e che quindi i commercianti, gli artigiani, i professionisti si troveranno esposti al ricatto dei locatori.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 47?

HELPER, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Concordo con la Commissione. Desidero soltanto aggiungere, per quanto riguarda la proroga dei fitti, che l'emendamento relativo dovrebbe essere discusso quando si discuterà la legge generale concernente la regolamentazione dei fitti, dato che intanto la proroga del blocco fino al 31 dicembre 1968 garantisce una disponibilità di tempo, perché questo problema sia attentamente esaminato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Beragnoli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BERAGNOLI. No, signor Presidente, poiché non desidero che un eventuale voto negativo possa pregiudicare una soluzione del problema in sede di legge generale sugli affitti.

Desidero però far rilevare all'onorevole ministro — e i membri della Commissione possono testimoniarlo — che in Commissione si è detto che si sarebbe dovuto provvedere in questa sede, mentre adesso il Governo ci dice che l'esame del problema va rinviato al momento in cui discuteremo la regolamentazione di tutta la materia degli affitti. E quanto meno una contraddizione.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Dopo le dichiarazioni del Governo, li ritiro.

PRESIDENTE. L'articolo 48-bis del decreto-legge, nel testo del Senato, è così formulato:

« Ai capi-famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 che abbiano perso vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione, e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'esercizio 1966 per una cifra superiore a lire 1.050.000, sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967 ».

Gli onorevoli Macaluso, De Pasquale, Di Benedetto, Busetto, Failla, Li Causi, Speciale, Tognoni, Pellegrino, Bavetta, Golinelli, Corrao, Giancarlo Ferri, Pezzino, Grimaldi, Lizzero, Di Lorenzo, Vianello, Fanales e Luigi Di Mauro hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Tale contributo viene altresì corrisposto ai capi-famiglia che, in conseguenza del movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966, siano rimasti disoccupati o siano stati costretti ad interrompere la propria attività artigianale o commerciale o la cui abitazione sia stata distrutta o resa inabitabile ».

DI BENEDETTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. L'emendamento che sottoponiamo all'attenzione della Camera ha un particolare significato per la situazione in cui

si è venuta ancora una volta a trovare la città di Agrigento.

Sono di questi giorni i gravi avvenimenti dovuti all'exasperazione della popolazione e insieme all'attività provocatoria di ben individuati elementi. Ma le ragioni del nostro emendamento sono evidenti anche per altri e più generali motivi. Da cinque mesi la legge che abbiamo votato in questa Camera praticamente non ha avuto alcun effetto per la vita di quella città e di quella popolazione; città e popolazione estremamente povere, come noi da alcuni mesi abbiamo sempre ripetuto per un doveroso atto di denuncia e per un contributo ancora più approfondito della coscienza che noi tutti dobbiamo avere di una parte così lontana, ma così profondamente inserita nella nostra vita nazionale.

Da allora nessun sussidio è stato elargito alle centinaia e alle migliaia di lavoratori che non solo si trovano nella più squallida disoccupazione, ma sono ancor oggi costretti ad abitare fuori delle proprie case, in alloggi di fortuna in cui è veramente incredibile pensare possano vivere uomini, bambini, famiglie intere. Noi, che abbiamo visitato periodicamente questi alloggi, frettolosamente apprestati per riparare questa gente dalle avversità naturali e dalla speculazione, assistiamo ogni volta alle scene più penose che mai si possano vedere, che mai possano colpire coscienza umana. In queste case piove come se ci si trovasse all'aperto; non vi sono i servizi igienici di uso comune. Questa gente è abbandonata a se stessa. E quando l'exasperazione esplose, molte volte per l'azione di provocatori, di maliziosi, è evidente che la colpa non può essere attribuita ai poveri e ai lavoratori, poiché i responsabili sono proprio i provocatori, i sovrachiatori, tutti coloro che in qualunque modo arrecano torto a costoro. Sono questi i veri responsabili del male che fanno, come pure del perversimento al quale inducono l'animo degli offesi. Questa è la realtà, cittadini. Mi piace chiamarvi cittadini, onorevoli colleghi, perché nel nostro cuore deve battere questo impulso doveroso: di sentirci tutti ugualmente cittadini di questo nostro Stato, che deve essere considerato unitario non soltanto negli schemi formali, ma nel fatto che il Governo sappia interpretare le esigenze di tutto il paese.

Noi siamo qui a considerare oggi la disgrazia, la sventura abbattutasi sulla città di Agrigento. Altre sventure si sono succedute nel nostro paese, ma le nuove sventure non devono indurci a dimenticare le antiche, le ferite non ancora risanate.

Vi sono ad Agrigento 7.000 cittadini fuori delle loro abitazioni naturali; vi sono più di 7.000 iscritti negli uffici di collocamento; vi sono oltre 7.000 disoccupati. Inoltre vi sono migliaia e migliaia di persone emigrate frettolosamente, perché non avevano lavoro, non avevano casa e hanno pensato di trovare casa e lavoro altrove. Molta di questa gente non ha trovato in Germania, in Francia, in Svizzera quello che cercava e, spinta dai rigori dell'inverno, torna alla propria terra, dove trova la famiglia sulla strada, nella disoccupazione, nella miseria.

Noi che ci chiamiamo cristiani, anche nella imminenza delle festività religiose che ci apprestiamo a celebrare, dovremmo fare qualcosa per lenire la sofferenza di questa gente. Anche per ragioni umane, oltre che per quelle di giustizia, noi pensiamo, onorevoli colleghi, che il nostro emendamento verrà giustamente considerato da questa Assemblea.

Due giorni fa gravi disordini si sono verificati nella città di Agrigento: i distruttori della città, gli speculatori hanno osato, speculando sull'aspirazione delle masse, marciare contro le nostre istituzioni con i *bulldozer*, quasi a rappresentare la forza e il potere unico in quella città.

Sia il nostro Parlamento talmente responsabile da dimostrare a tutti la sua capacità di comprensione, di rintuzzare le provocazioni e di dar ragione ai diseredati, ai poveri. Per queste ragioni abbiamo fiducia che il Parlamento approverà il nostro emendamento.

Vorremmo che queste feste umane e familiari che ci apprestiamo a celebrare avessero, anche per merito nostro, anche per merito di questa Camera, un significato per i poveri sinistrati, per i poveri lavoratori di Agrigento. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

HELPER, Relatore. La Commissione è contraria perché il contenuto di questo emendamento esula dall'economia dei provvedimenti in esame. Il presentatore dovrebbe semmai trasformarlo in ordine del giorno e raccomandarlo al Governo.

DI BENEDETTO. Questa è demagogia. I cittadini di Agrigento non mangiano ordini del giorno.

HELPER, Relatore. Non è a me che va rivolta l'accusa di demagogia.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIERACCINI, Ministro del bilancio. Vorrei anch'io pregare l'onorevole Di Benedetto di ritirare l'emendamento. Ho già detto (l'onorevole collega forse non era presente) che il Governo intende esaminare seriamente i problemi di altre località che sono stati sottolineati in vari ordini del giorno; così intende fare anche per i problemi di Agrigento.

Bisogna però considerare che la legge riguarda innanzitutto il problema relativo alle alluvioni e che inoltre, se dovessimo accogliere l'emendamento, il testo dovrebbe tornare al Senato ritardando così l'intera applicazione della legge ed anche una serie di miglioramenti che il Senato ha apportato a vantaggio delle zone alluvionate.

Quindi, più che un rifiuto, la mia è una preghiera di ritirare l'emendamento affinché possa essere esaminato, insieme ai problemi delle altre località, dal Governo con l'attenzione che merita.

PRESIDENTE. Avverto che su questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati D'Alessio, Lusoli, Cataldo, Carmen Zanti Tondi, Poerio, Morelli, Ambrosini, Alboni, Vianello, Carocci, Caprara, Baldini, Laura Diaz, Busetto e Brighenti.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Macaluso, aggiuntivo di un comma all'articolo 48-bis.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	463
Maggioranza	232
Voti favorevoli	198
Voti contrari	265

(La Camera non approva).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Bernetic Maria	Cavallari	Di Piazza
Abelli	Berretta	Cavallaro Francesco	D'Ippolito
Abenante	Bersani	Cavallaro Nicola	Di Primio
Accreman	Bertè	Ceccherini	Di Vittorio Berti Bal-
Alatri	Bertinelli	Cervone	dina
Alba	Biaggi Francantonio	Chiaromonte	Donat-Cattin
Albertini	Biaggi Nullo	Cianca	D'Onofrio
Alboni	Biagini	Cinciari Rodano	Dossetti
Alessandrini	Biancani	Maria Lisa	Elkan
Alessi Catalano Maria	Bianchi Fortunato	Coccia	Ermini
Almirante	Bianchi Gerardo	Cocco Maria	Evangelisti
Alpino	Bigi	Cocco Ortu	Fabbri Francesco
Amadei Giuseppe	Bignardi	Codacci-Pisanelli	Fabbri Riccardo
Amadei Leonetto	Bima	Colleoni	Fada
Amadeo	Bisaglia	Colleselli	Faila
Amasio	Bisantis	Colombo Emilio	Fasoli
Amatucci	Bo	Colombo Vittorino	Ferrari Aggradi
Ambrosini	Bologna	Corona Giacomo	Ferrari Virgilio
Amendola Giorgio	Bonaiti	Cortese	Ferri Giancarlo
Amendola Pietro	Bontade Margherita	Cossiga	Ferri Mauro
Amodio	Borghi	Cottone	Fibbi Giulietta
Andreotti	Borra	Cucchi	Finocchiaro
Angelini	Bosisio	Curti Aurelio	Fiumanò
Antonini	Botta	Curti Ivano	Foderaro
Armani	Bottari	Dagnino	Folchi
Armaroli	Bova	Dal Cantón Maria Pia	Forlani
Assennato	Bozzi	D'Alema	Fornale
Astolfi Maruzza	Brandi	D'Alessio	Fortini
Avolio	Breganze	Dall'Armellina	Fortuna
Badini Confalonieri	Bressani	D'Antonio	Fracassi
Balconi Marcella	Brighenti	Dárida	Franceschini
Baldani Guerra	Bronzuto	De Capua	Franchi
Baldi	Brusasca	De' Cocci	Franco Raffaele
Baldini	Buffone	De Florio	Franzo
Barba	Busetto	Degan	Fusaro
Barberi	Buttè	Degli Esposti	Gagliardi
Barbi	Buzzetti	Del Castillo	Galli
Barca	Cacciatore	Delfino	Galluzzi Vittorio
Bardini	Caiati	Della Briotta	Gambelli Fenili
Baroni	Caiazza	Dell'Andro	Gasco
Bártole	Calasso	Delle Fave	Gatto
Basile Giuseppe	Calvaresi	De Lorenzo	Gelmini
Basile Guido	Calvetti	De Maria	Gerbino
Bassi	Calvi	De Marsanich	Gessi Nives
Bastianelli	Canestrari	De Marzi	Ghio
Battistella	Caprara	De Meo	Giachini
Bavetta	Cariota Ferrara	De Pascális	Giglia
Beccastrini	Carocci	De Pasquale	Gioia
Belci	Carra	De Zan	Giomo
Belotti	Cassandro	Diaz Laura	Giorgi
Bemporad	Cassiani	Di Benedetto	Girardin
Benocci	Castelli	Dietl	Gitti
Beragnoli	Castellucci	Di Giannantonio	Goehring
Berlinguer Luigi	Cataldo	Di Leo	Golinelli
Berlinguer Mario	Cattaneo Petrini	Di Lorenzo	Gombi
Berloffa	Giannina	Di Mauro Ado Guido	Gonella Guido
		Di Mauro Luigi	Gorreri
		Di Nardo	Graziosi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Greggi	Martini Maria Eletta	Preti	Sgarlata
Grilli	Martino Edoardo	Racchetti	Silvestri
Guariento	Marzotto	Radi	Sinesio
Guerrieri	Maschiella	Raffaelli	Soliano
Guerrini Giorgio	Matarrese	Raia	Sorgi
Gui	Mattarella	Raucci	Spagnoli
Guidi	Mattarelli	Re Giuseppina	Speciale
Gullo	Maulini	Reale Giuseppe	Spinelli
Gullotti	Mazza	Reale Oronzo	Sponziello
Hélfer	Mazzoni	Reggiani	Stella
Illuminati	Melis	Restivo	Storchi
Imperiale	Melloni	Riccio	Sullo
Ingrao	Menchinelli	Righetti	Sulotto
Iotti Leonilde	Mengozi	Rinaldi	Tagliaferri
Iozzelli	Merenda	Ripamonti	Tambroni
Isgro	Messinetti	Roberti	Tàntalo
Jacazzi	Miceli	Romanato	Taviani
Jacometti	Migliori	Romano	Tedeschi
La Bella	Milia	Romita	Tempia Valenta
Làconi	Minasi	Romualdi	Tenaglia
Laforgia	Miotti Carli Amalia	Rosati	Terranova Corrado
Lajòlo	Misasi	Rossanda Banfi	Terranova Raffaele
Lama	Mitterdórfner	Rossana	Titomanlio Vittoria
Landi	Monasterio	Rossi Paolo Mario	Todros
La Penna	Morelli	Rossinovich	Togni
Lattanzio	Moro Aldo	Rubeo	Tognoni
Lenti	Moro Dino	Ruffini	Toros
Leonardi	Mussa Ivaldi Vercelli	Rumór	Tozzi Condivi
Leopardi Dittaiuti	Nannini	Russo Carlo	Tremelloni
Lettieri	Napolitano Luigi	Russo Spena	Trentin
Levi Arian Giorgina	Natali	Russo Vincenzo	Truzzi
Li Causi	Natta	Russo Vincenzo	Turchi
Lizzero	Negrari	Mario	Turnaturi
Lombardi Ruggero	Nenni	Sabatini	Urso
Longo	Novella	Sacchi	Usvardi
Longoni	Nucci	Salizzoni	Valiante
Loreti	Ognibene	Salvi	Valori
Lucchesi	Oimini	Sammartino	Vedovato
Lucifredi	Origlia	Sanna	Venturoli
Lusóli	Pagliarani	Santi	Verga
Luzzatto	Pala	Sarti	Veronesi
Macaluso	Palleschi	Savio Emanuela	Vespignani
Macchiavelli	Pasqualicchio	Savoldi	Viale
Magno	Passoni	Scaglia	Vianello
Magri	Pastore	Scalfaro	Vicentini
Malfatti Francesco	Patrini	Scarlato	Villa
Malfatti Franco	Pedini	Scarpa	Villani
Mancini Antonio	Pennacchini	Scionti	Vincelli
Manco	Pezzino	Scotoni	Zaccagnini
Manenti	Piccinelli	Scricciolo	Zanibelli
Mannironi	Piccoli	Sedati	Zanti Tondi Carmen
Marchesi	Pierangeli	Semeraro	Zappa
Marchiani	Pietrobono	Serbandini	Zinconcone
Mariani	Pigni	Sereni	Zóboli
Mariconda	Pintus	Seroni	Zucalli
Marotta Michele	Pitzalis	Servadei	Zugno
Marotta Vincenzo	Poerio	Sforza	
Marras	Prearo		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Antoniozzi	Gennai Tonietti Erisia
Bettiol	Leone Giovanni
Biagioni	Leone Raffaele
Biasutti	Lombardi Riccardo
Cappugi	Pella
Carcattera	Quaranta
De Leonardis	Scelba
De Mita	Simonacci

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo 53 è così formulato nel testo modificato dal Senato:

« Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 per provvedere ai seguenti interventi:

1) assegnazione alle università ed agli istituti universitari per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico lire 400 milioni; per lavori edilizi di riattamento lire 500 milioni.

I Consigli di amministrazione delle università e degli istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza l'osservanza delle norme di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche;

2) assegnazione agli istituti di istruzione artistica per lavori di riattamento dei locali, per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico ed artistico lire 100 milioni;

3) spese e contributi per il ripristino del patrimonio archeologico, storico ed artistico lire 1.700 milioni.

I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori, da eseguirsi con le somme stanziare dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa

stabilito dall'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dalla approvazione del progetto.

A favore dei funzionari titolari delle soprintendenze soprintendenze possono essere emessi, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento nel limite massimo di lire 200 milioni per ciascun ordine per la esecuzione dei pagamenti afferenti a spese contemplate dal presente decreto;

4) spese e contributi per il ripristino del patrimonio bibliografico, statale e non statale, lire 600 milioni.

In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Bologna e il direttore della biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Per la esecuzione dei lavori in economia, di cui all'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, può prescindere dal parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 2 dello stesso regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539;

5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17, e 26 gennaio 1963, n. 47, lire 1.000 milioni;

6) spese e contributi per il riattamento e l'adattamento di costruzioni e locali adibiti o da adibire a scuole elementari e medie, indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché per l'arredamento delle scuole medesime lire 500 milioni ».

Gli onorevoli Seroni, Luigi Berlinguer, Alatri, Mazzoni, Carlo Alberto Galluzzi e Palazzeschi hanno proposto al punto 1), primo alinea, di sostituire la cifra: « 400 milioni », con: « 1.000 milioni »;

al punto 4), di sostituire la cifra: « 600 milioni », con: « 1.000 milioni »;

di aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

« 7) contributi agli enti locali e ai patronati scolastici dei comuni colpiti dalle alluvioni per le maggiori spese prevedibili nei settori dell'assistenza scolastica e del trasporto degli alunni, lire 500 milioni;

8) all'Università di Firenze, per l'assistenza da effettuarsi attraverso l'Opera universitaria, lire 500 milioni ».

L'onorevole Seroni ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SERONI. Mi limito a svolgere l'emendamento relativo all'ateneo fiorentino, che è il più importante. Per ogni altra questione, rinvio a quanto è stato detto nel corso del dibattito svoltosi nella Commissione speciale.

Il punto che mi sembra non sia stato sufficientemente chiarito è quello relativo alla proposta di aumento dell'intervento immediato per la restaurazione del materiale didattico di quell'università.

Noi non siamo ancora convinti, pur dopo avere ascoltato il ministro Pieraccini e dopo la discussione in Commissione, che le somme stanziare nell'uno e nell'altro decreto siano sufficienti ad assicurare l'aiuto d'emergenza. Siamo per altro convinti che si potranno trovare in futuro i finanziamenti atti a ridare respiro a vitalità all'ateneo fiorentino, che mi sta particolarmente a cuore.

Il problema è però l'entità dell'intervento immediato. Se si tiene presente che all'università di Firenze sono stati colpiti in maniera particolare dall'alluvione istituti di carattere scientifico — quindi con attrezzature e materiale didattico assai costosi — i mezzi stanziati non sembrano sufficienti. Mentre infatti accettiamo le somme indicate dal decreto per quanto riguarda l'intervento d'emergenza per il riattamento degli edifici, chiediamo invece una integrazione degli stanziamenti per il ripristino del materiale didattico, per consentire specialmente alle facoltà scientifiche di riprendere la loro attività.

Considero necessario ammonire il Governo a non contare esclusivamente sull'effetto psicologico di una riapertura totale dell'università fiorentina. Gli effetti psicologici possono essere, in certi casi, più dannosi che produttivi: può cioè verificarsi che, sotto la spinta della volontà di ripresa, l'ateneo fiorentino finisca per riaprire tutte le sue facoltà. Ora qui non si tratta di una scuoletta: si tratta di un'istituzione che deve preparare i tecnici e gli scienziati di domani. Non si può am-

mettere la sua riapertura, prima che sia assicurato il pieno funzionamento di tutti i suoi settori.

Questa è la preoccupazione che mi ha spinto a presentare l'emendamento: una preoccupazione condivisa non solo dal mondo universitario di Firenze, ma dall'intera città, che vuole vedere al più presto il suo ateneo riprendere la propria vita in piena capacità di funzionamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 53 del decreto-legge?

HELPER, *Relatore*. Se le premesse di fatto sui cui si basa il triplice emendamento sono esatte, la Commissione è senz'altro favorevole al richiesto ampliamento di fondi. Si deve tuttavia trovare il modo di raggiungere questo scopo senza modificare il testo. Ora, è possibile, a nostro giudizio, trovare questo modo: riteniamo, infatti, che il Ministero della pubblica istruzione disponga, grazie al primo e al secondo decreto-legge e grazie a leggi ordinarie, di fondi sufficienti per consentire la rimessa in opera di quelli che sono i veri e propri strumenti di lavoro per un ateneo così importante come quello di Firenze.

Noi riteniamo che il problema possa essere risolto senza portare modifiche al testo dell'articolo: il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione dovrebbe poter dare in materia assicurazioni.

PRESIDENTE. Il Governo?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In un incontro recente al Ministero della pubblica istruzione tra il ministro e i rappresentanti dell'ateneo fiorentino, si sono presi accordi precisi nel senso di dare effettiva realizzazione a ciò che è stato richiesto dall'onorevole presentatore degli emendamenti, nel più breve tempo possibile e con i mezzi necessari ad assicurare ai laboratori delle facoltà scientifiche tutte le attrezzature. Di questo posso rendere sicura testimonianza, perché l'incontro è avvenuto nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda l'assistenza scolastica, ella, onorevole Seroni, sarà stato messo al corrente che il Governo ha già sovvenuto alle necessità dei patronati per l'assistenza scolastica, intervenendo con oltre 500 milioni, suddivisi tra Firenze e Grosseto. Ritengo pertanto che anche questa richiesta sia già stata ampiamente soddisfatta dal Governo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

PRESIDENTE. Onorevole Seroni, dopo le assicurazioni che ha dato il Governo, mantiene i suoi emendamenti?

SERONI. Prendo atto delle dichiarazioni sia del relatore sia del rappresentante del Governo, e ritiro gli emendamenti nella speranza che il Governo vorrà effettivamente, come ha dichiarato, assicurare nel più breve tempo possibile la ripresa dell'università di Firenze.

PRESIDENTE. L'articolo 56 del decreto-legge modificato dal Senato è del seguente tenore:

« I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOI, limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967.

L'esonero opererà sulle rate esattoriali di dicembre 1966 e successive, fino a concorrenza dell'importo indicato nel comma precedente.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali, che formano oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, colpiti dalla catastrofe del Vajont, ai quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964, n. 357, è stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati ».

Gli onorevoli Palazzeschi, Golinelli, Tononi, Raffaelli, Seroni, Busetto, Vianello, Maruzza Astolfi, Nives Gessi, Giancarlo Ferri, Lizzero, Scotoni, Marchesi, D'Alessio e Benocci hanno proposto di sostituire nel primo comma le parole: « Limitatamente ai due do-

dicesimi del carico contributivo dell'anno 1966, ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967 », con le altre: « per 14 mesi fino al 31 dicembre 1967 se artigiani ed esercenti attività commerciali, per una annata agraria se coltivatori diretti e coloni ».

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione?

HELPER, Relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

BERAGNOLI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento Palazzeschi e dichiaro di mantenerlo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (Non è approvato).

L'articolo 59 del decreto-legge modificato dal Senato è del seguente tenore:

« Nelle province indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1966 emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, nonché nelle province di Gorizia, Latina, e Nuoro, possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidarsi in gestione alle Amministrazioni comunali e ad altri Enti pubblici.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del genio civile o dall'Ispettorato dipartimentale delle foreste.

L'istituzione dei singoli cantieri è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Gli onorevoli Cacciatore e Ivano Curti hanno proposto, dopo il primo comma, di aggiungere il seguente:

« L'intera spesa per i cantieri di cui al precedente comma è a carico dello Stato ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CACCIATORE. È risaputo che il prezzo dei materiali per i cantieri-scuola è a carico dell'ente gestore: quindi, nel caso in esame, a carico dei comuni. Ora, se i bilanci della quasi totalità dei comuni sono deficitari, a maggior ragione sono oggi paurosamente deficitari i bilanci dei comuni compresi nelle zone alluvionate. Essi, pertanto, non sarebbero in grado di istituire i cantieri-scuola previsti dal presente decreto. Per altro, io sarei senz'altro disposto a rinunciare all'emendamento, qualora mi venissero date assicurazioni che detti cantieri verranno finanziati, per quanto riguarda i materiali, con i fondi speciali che esistono presso il Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

HELPER, Relatore. Vorrei fare osservare al presentatore che recentemente, con l'approvazione anche del Senato, sono stati messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici ulteriori fondi, coi quali si prevede appunto la possibilità di integrare i bilanci dei comuni compresi nelle zone alluvionate. Penso che sia quella la via più ovvia e più logica, senza modificare la struttura-base della legislazione relativa ai cantieri-scuola.

CACCIATORE. Ma ella non tiene presente che per l'approvazione di quei bilanci comunali — e quindi per la corresponsione dei contributi — occorreranno due anni!

HELPER, Relatore. Non è vero affatto! Durante la discussione in Commissione, in relazione all'articolo 62 (cito a memoria), è stato formulato un ordine del giorno che impegna il Ministero dell'interno a provvedere alla liquidazione di queste sovvenzioni a favore dei bilanci comunali in tempo utile, acciocché le amministrazioni non abbiano gravi problemi per interessi né ritardi nel pagamento.

BERAGNOLI. Comunque, finché non sarà stato approvato il bilancio comunale, queste sovvenzioni non potranno essere date.

HELPER, Relatore. D'accordo, ma non sarà questo il danno! Noi riteniamo che quanto si teme non accadrà. E può non accadere, senz'altro. Era d'accordo su questo perfino l'onorevole Raffaelli!

CACCIATORE. Io non avevo chiesto un nuovo stanziamento: avevo chiesto che mi si

desse assicurazione che il fondo apposito esistente presso il Ministero dei lavori pubblici per i cantieri in genere venisse destinato in buona parte a finanziare i cantieri delle zone alluvionate.

HELPER, Relatore. Questo potrà essere disposto in via amministrativa. Chiediamo al ministro se possa accogliere questa proposta dell'onorevole Cacciatore come voto.

PRESIDENTE. Il Governo?

DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo fa proprie le argomentazioni addotte dal relatore, ed esprime pertanto parere contrario all'emendamento Cacciatore, essendo il volume delle spese tale da non consentire al Ministero del lavoro di impegnare altri fondi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. No, signor Presidente, anche per non compromettere un eventuale accoglimento della richiesta da parte del ministro.

PRESIDENTE. L'articolo 60 del decreto-legge modificato dal Senato è del seguente tenore:

« Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.100, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione ».

Gli onorevoli Abenante, Golinelli, Raffaelli, Tognoni, Seroni, Vianello, Gelmini, Nives Gessi, Giancarlo Ferri, Lizzero, Scotoni e Raffaele Franco hanno proposto, al primo comma del testo modificato dal Senato, di sostituire le parole: « un assegno di lire 1.100 », fino alla fine, con le altre: « il salario contrattuale della categoria corrispondente all'attività svolta, integrato dagli eventuali assegni familiari ».

L'onorevole Abenante ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ABENANTE. Abbiamo proposto questo emendamento in base all'esperienza di una certa prassi abusiva vigente a proposito del-

l'istituzione dei cantieri-scuola e del modo di avviare ad essi i lavoratori. Coloro che si interessano a queste cose non potranno confermare che tutte le amministrazioni dei comuni più remoti, soprattutto nel Mezzogiorno, utilizzano questa forma di iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per effettuare lavori pubblici con basso costo della manodopera.

Questa è la realtà!

In particolare, per quanto riguarda il caso specifico, noi ci troviamo di fronte ad una situazione assurda: non soltanto le amministrazioni accentueranno questo carattere abusivo dei cantieri-scuola, ma saranno avviati ai cantieri-scuola lavoratori specializzati — quindi con un'altra qualifica professionale — pure costretti, poiché il disastro ha colpito anche le attività industriali, a cercare in questo ripiego una fonte di sostentamento.

Non vorrei che si eccepisse che si tratta di qualcosa di innovativo. Risponderei che delle giuste deroghe al normale *iter* burocratico sono già state introdotte all'articolo 59, per accelerare la procedura d'autorizzazione all'apertura dei cantieri-scuola medesimi.

Noi pensiamo che questo emendamento offra la possibilità di avviare un discorso anche sul problema che ho sollevato.

Non soltanto riteniamo che la nostra richiesta sia giusta. Riteniamo altresì che l'onere della spesa non possa ricadere sulle amministrazioni comunali: i loro bilanci sono dissestati. E comunque, se margini ci dovessero essere — anche a seguito delle provvidenze che stiamo per varare — essi non debbono essere utilizzati per pagare questa integrazione che noi proponiamo per la manodopera, ma vanno consacrati soprattutto alla ricostruzione delle opere distrutte.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

HELPER, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Il Governo è contrario, perché l'emendamento dell'onorevole Abenante comporta un grave onere, di cui non è previsto l'esatta misura né sono indicati i mezzi di copertura.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Abenante, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABENANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 63 del decreto-legge è così formulato:

« Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966 e al 31 dicembre 1966, rispettivamente dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833 e dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1967 ».

Gli onorevoli Mazzoni, Tognoni, Raffaelli, Busetto, Golinelli, Gelmini, Giancarlo Ferri, Scotoni, Seroni, Lizzero Vianello e Nives Gessi hanno proposto di sopprimerlo.

L'onorevole Mazzoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAZZONI. Chiediamo la soppressione dell'articolo 63 per molteplici ragioni. Vi sono, infatti, motivi costituzionali, motivi di correttezza governativa, di serietà negli impegni più volte assunti dal Governo verso la Camera e verso la propria stessa maggioranza, e, infine, motivi di contenuto, poiché, come sempre, non vi è forma senza sostanza.

In ordine alle considerazioni di costituzionalità, non vi è dubbio che, per l'articolo 63, non ricorra il requisito di cui all'articolo 77 della Costituzione, che regola l'istituto del decreto-legge: la « straordinaria necessità ed urgenza ». Infatti, che la legge 26 maggio 1966, n. 310, scadesse il 31 dicembre, lo si sapeva da tempo.

La straordinarietà, la necessità e l'urgenza non esistono, dunque: credo che non si possa contestarlo, a meno di considerare straordinarie le scadenze che si manifestano in seguito a negligenze e responsabilità del Governo!

Certo, le negligenze e le responsabilità dei Governi democristiani non mancano anche per tutte le altre norme dei decreti-legge in discussione. Il non aver provveduto alla sistemazione idrogeologica delle zone montane, l'aver spinto milioni di contadini all'abbandono delle zone collinari, l'aver autorizzato, senza alcun disciplinare, l'agibilità delle centrali di La Penna e di Levane (per ciò che riguarda il solo bacino idrografico e imbrifero dell'Arno), il non aver curato lo sghiaimento

del letto dell'Arno stesso, l'aver abbandonato all'erosione del tempo l'intero sistema delle arginature: tutto ciò rendeva fatale che, prima o poi, avvenisse la catastrofe! Aggiungiamo che le responsabilità si estendono fino ai mancati preavvisi, alla mancanza di ogni consiglio a chi circolava fin sui lungarni, inconsio di ciò che avveniva, quando la città era ormai sommersa.

Su ciò riteniamo però che il capitolo non sia chiuso. La magistratura indaga; i cittadini hanno già fatto i loro passi nei confronti delle violazioni della legge; noi stessi insisteremo per accertare le responsabilità e chiedere i provvedimenti necessari.

Tuttavia, questi problemi non infirmano la validità del ricorso al decreto-legge, se non per l'articolo 63.

Ma non vi è solo il problema costituzionale. Vi sono i motivi di correttezza governativa e di serietà degli impegni assunti dal Governo verso il Parlamento. Si nasconde nel complesso dei 90 articoli (tutti connessi ai problemi aperti dalle calamità del novembre scorso) una disposizione che ha importanti conseguenze negative nei confronti di categorie di produttori e, nello stesso tempo, nei confronti dei lavoratori subordinati. Queste sono furberie forcaiola, con cui si pensa di eludere una discussione temuta, perché, potrebbe dar luogo a una nuova maggioranza in favore di una soluzione nuova di un problema che è da anni all'attenzione del Parlamento!

Facciamo un po' di storia. Nel 1961 fu emanato un decreto, col quale si manteneva, per temporanea necessità, il regime del massimale per gli assegni familiari. In seguito, si fecero strada nuovi orientamenti rivolti alla fissazione di aliquote equilibrate in materia di trattamento familiare dei lavoratori. Nel 1964, attraverso un provvedimento presentato dal ministro Bosco, si provvide ad un adeguamento delle aliquote in senso favorevole ai lavoratori, lasciando però in vigore fino all'anno successivo — con una concessione che favoriva i più grandi complessi industriali — le vecchie aliquote. Nel 1965 fu il ministro di allora, l'onorevole Delle Fave, che provvide a prorogare le stesse norme riguardanti i massimali, attraverso un congiungimento di esse con le disposizioni inerenti al godimento degli assegni familiari da parte dei lavoratori in cassa integrazione guadagni. Nel 1966, infine, è il turno del disegno di legge del ministro Bosco, rivolto a prorogare sia i massimali sia le accennate disposizioni riguardanti i lavoratori ad orario ridotto. Ora non v'è dubbio

che il ministro Sullo non poteva prevedere nel 1961 che succedesse a lui il ministro Bosco, che quest'ultimo avesse in materia orientamenti diversi, e che di questi orientamenti cercasse di ottenere l'approvazione della maggioranza parlamentare. Posso ammettere anche che il ministro Bosco non pensasse di dover cedere il posto al ministro Delle Fave: è quindi possibile la sua buona fede nell'assumere solennemente di fronte al Parlamento e alla propria maggioranza l'impegno di liquidare questa situazione ormai anacronistica e dannosa per numerose piccole aziende e vantaggiosa soltanto per i grandi gruppi industriali. Ma successivamente, a distanza di nove mesi, il ministro Bosco propose una legge che modificava tutto l'ordinamento riguardante gli assegni familiari! È inammissibile che egli oggi cerchi di contrabbandare, con questa furberia forcaiola, la proroga di una disposizione che ha il solo scopo di favorire i grandi gruppi industriali, consentendo loro un profitto differenziale a danno delle piccole e medie imprese.

Questa è una cosa molto grave, signor Presidente! È grave aver voluto inserire una così complessa e grave questione nella selva di un provvedimento che tratta di ben altro, tanto più che, proprio questa mattina, il ministro Scaglia ha presentato alla Camera un disegno di legge di proroga del complesso della legge dalla quale è stata stralciata questa disposizione di conferma dei massimali degli assegni familiari.

Persistere in questa linea è inammissibile, perché — ripeto — si consente l'acquisizione di un profitto differenziale alle maggiori imprese, mentre le aliquote gravano maggiormente sulle piccole e sulle medie, che pur liquidano la maggior parte dei salari dei lavoratori dipendenti. Si vuole inoltre rinviare nuovamente l'adeguamento delle quote d'aggiunta di famiglia dei lavoratori, nonostante vi siano continue disponibilità: ma esse, in dispregio della decisione della Corte dei conti, vengono utilizzate — o piuttosto stornate — per altri scopi, che noi riteniamo illegittimi.

Chiediamo pertanto che la Camera voglia accogliere la nostra richiesta di soppressione di questo articolo, che sta nel decreto-legge come i cavoli a merenda!

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

HELPER, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è pure contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mazzoni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 63 del decreto-legge di cui l'onorevole Mazzoni ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'onorevole Guido Basile ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

« Le case per i senza tetto saranno costruite per risparmio di tempo su un progetto tipo per venticinque appartamenti, che sarà redatto entro venti giorni a cura del Ministero dei lavori pubblici ».

« Per la ricostruzione:

1) delle case da dare in locazione alle famiglie non abbienti rimaste senza tetto;

2) delle opere di interesse degli ospedali, delle opere igieniche e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) dei fabbricati urbani lesionati o distrutti,

sono ridotti a metà i termini stabiliti da disposizioni vigenti in quanto applicabili ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarli.

Gli onorevoli Alesi, Pucci Emilio, Francantonio Biaggi, Marzotto, Giomo, Ferioli, Riccardo Ferrari, Bignardi, Trombetta, Taverna, De Lorenzo e Capua hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Sugli stanziamenti autorizzati dal presente decreto i Ministri assegneranno annualmente alle Regioni o Province a statuto speciale nei cui territori si siano verificate le alluvioni dell'autunno 1966, una quota parte degli stanziamenti medesimi, in relazione alle materie in cui esse hanno competenza legislativa in base ai rispettivi Statuti.

I poteri amministrativi previsti dal presente decreto o dalle norme in esso richiamate sono esercitati nelle materie in cui le regioni o province a statuto speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali o provinciali competenti ».

BIAGGI FRANCAANTONIO. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Il nostro articolo aggiuntivo tende a facilitare le procedure per l'assegnazione delle somme stanziati dal decreto-legge. Noi, infatti, proponiamo di deferire alle autorità locali più vicine ai luoghi sinistrati la possibilità di erogare le somme previste dal presente decreto-legge. In modo particolare, abbiamo proposto questo articolo tenendo presente la situazione del Trentino-Alto Adige, che si trova in condizioni organizzative ed amministrative tali, da consentire l'amministrazione degli stanziamenti con sollecitudine e competenza.

Pertanto, sollecitiamo la Camera ad approvare la nostra proposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

HELPER, *Relatore*. Il problema sollevato dagli emendamenti Guido Basile si riferisce al regolamento della legge, perciò non ne consiglieremo l'accettazione. La Commissione è quindi contraria.

Per l'emendamento Alesi, la Commissione osserva che la materia è già praticamente recepita e regolata nell'articolo 88-bis del testo pervenuto dal Senato, con una lievissima variazione: è quindi contraria all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Guido Basile non è presente, si intende che abbia ritirato i suoi articoli aggiuntivi.

Onorevole Francantonio Biaggi, mantiene l'articolo aggiuntivo Alesi, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Se ho ben compreso le parole del relatore, l'articolo 88-bis contiene già la nostra proposta. Almeno come illustrazione, ritengo tuttavia che il nostro articolo aggiuntivo dovrebbe essere posto in votazione. Se per altro il Governo conferma che l'interpretazione da darsi a detto articolo 88-bis è quella conforme al nostro emendamento, vi rinunciamo.

PRESIDENTE. È così esaurito l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dei successivi articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Le provvidenze previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con le modificazioni di cui al precedente articolo 1, si applicano anche nei territori della regione Trentino-Alto Adige colpiti dall'alluvione dell'agosto 1966.

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad eccezione di quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.

Il termine del 31 dicembre 1966, stabilito dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato al 31 dicembre 1967.

(È approvato).

ART. 4.

Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del decreto-legge, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e pubblici e dei privati, riguardanti, direttamente o indirettamente, i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna, nonché la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta da 5 deputati e da 5 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, le norme, aventi valore di legge, oc-

correnti per attuare il coordinamento previsto nel precedente comma, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate nel precedente comma;

assicurare l'ordine di priorità degli interventi, anche nella fase esecutiva;

garantire l'impiego più idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto tecnico ed economico;

prevedere le necessarie semplificazioni e modificazioni procedurali;

assicurare la più efficiente vigilanza sull'attuazione delle singole opere di intervento.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 3647 nel testo della Commissione, identico a quello del Senato. Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Nel Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1966 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e

di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva ».

All'articolo 2, le parole: « per essersi trovate nel periodo delle alluvioni o delle mareggiate nei Comuni colpiti. » sono sostituite dalle altre: « per essersi trovate nei Comuni colpiti nel periodo degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1. ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. — Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti residenti o domiciliati nei Comuni, di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto ».

« ART. 2-ter. — La sospensione del corso dei termini previsti dai precedenti articoli 1 e 2, relativamente ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico, nonché i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata alle estrazioni del lotto ed ai concorsi pronostici svoltisi a tutto il 18 dicembre 1966 ».

All'articolo 3, le parole: « per effetto delle alluvioni o mareggiate » sono sostituite dalle altre: « per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, » e le parole: « oltre un anno » sono sostituite dalle altre: « oltre 18 mesi ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative e loro consorzi iscritti, rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 gennaio 1967, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, nonché dell'imposta sulle società, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta.

Nei Comuni di cui al primo comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché per l'imposta sul reddito agrario. Ha inoltre facoltà di ammettere a registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i Comuni nei quali la sospensione di cui al primo comma è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 gennaio 1967 ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

All'articolo 5,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I debitori d'imposta iscritti a ruolo o chiunque vi abbia interesse per i redditi dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al Sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle sovrimposte entro il 31 gennaio 1967 »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Contro le risultanze dell'elenco, i debitori d'imposta o chiunque vi abbia interesse possono ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le domande ed i ricorsi, previsti nel precedente articolo 4 e nel presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e delle società cooperative di cui al primo comma dell'articolo 4, nonché per la imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo d'imposta 1967 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1967, tenendo conto dell'imponibile relativo al periodo d'imposta 1966 ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. — In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 4, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente ».

All'articolo 7, le parole: « a decorrere dalla rata di febbraio 1968, » sono sostituite dalle altre: « a decorrere dalla rata di agosto 1967, ».

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. — Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono equiparate a quelle di cui alla lettera g) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

All'articolo 8, primo comma, le parole: « una maggiorazione di 300 lire al giorno » sono sostituite dalle altre: « una maggiorazione di 400 lire al giorno » e le parole: « successive modifiche » sono sostituite dalle altre: « successive modificazioni »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione di cui al primo comma, sempreché sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria 1965-1966, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anziché nell'annata predetta, in quella successiva ».

All'articolo 9, primo e secondo comma, le parole ricorrenti: « nella misura del 70 per cento » sono sostituite dalle altre: « nella misura dell'80 per cento ».

All'articolo 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, l'anticipazione di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal Sindaco ».

All'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in relazione al successivo articolo 14 ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

All'articolo 16, le parole: « danneggiato dalle alluvioni del novembre 1966 » sono sostituite dalle altre: « danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di milioni 1.800, di cui milioni 1.200 per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle amministrazioni ospedaliere comprese quelle degli ospedali psichiatrici, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, agli Istituti zooprofilattici per i danni subiti alle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, e milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle amministrazioni comunali e provinciali per danni subiti alle attrezzature degli uffici di igiene, degli ambulatori e dei laboratori ».

All'articolo 18, le parole: « dagli eventi calamitosi del novembre 1966 » sono sostituite dalle altre: « dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

L'articolo 24 è soppresso.

PRESIDENTE. L'articolo 4 del decreto-legge modificato dal Senato è così formulato:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative e loro consorzi iscritti, rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31

gennaio 1967, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, nonché dell'imposta sulle società, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta.

Nei comuni di cui al primo comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché per l'imposta sul reddito agrario. Ha inoltre facoltà di ammettere a registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i comuni nei quali la sospensione di cui al primo comma è disposta per la generalità dei contribuenti ed i comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 gennaio 1967 ».

Gli onorevoli Francantonio Biaggi, Marzotto, Alesi, Taverna, Giomo, Riccardo Ferrari, Ferioli, Trombetta, Bignardi, Emilio Pucci, De Lorenzo e Capua hanno proposto al primo comma di sostituire le parole da: « dei soggetti », sino a: « schedario generale della cooperazione », con le altre: « dell'imposta sulle società ».

Gli stessi deputati (primo firmatario Marzotto) hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole:

« purché la parte dei redditi derivanti dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta », con le altre: « limitatamente alle quote riferibili a reddito attribuito ai comuni stessi agli effetti dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni in relazione ai cespiti medesimi ».

MARZOTTO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. Con il primo emendamento si tende ad usare una dizione più tecnica: con

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

essa, si ottiene di non escludere dal beneficio del ritardato pagamento delle imposte, previsto dal decreto-legge, la forma più evoluta di aziende.

Col secondo emendamento si tende a far sì che vi sia una maggiore giustizia nelle esenzioni. Il testo approvato dal Senato richiede, affinché si consideri il contribuente degno di essere ammesso al ritardato pagamento delle imposte, la verifica che questi possieda in un comune alluvionato almeno il 70 per cento dei propri cespiti di reddito. L'emendamento, invece, suggerisce di ripartire proporzionalmente le esenzioni, anche se i danni si sono verificati in comuni diversi e per quote che non arrivino al 70 per cento.

In effetti, si può dare il caso che un contribuente abbia il 50-60 per cento di cespiti in comuni colpiti e che abbia però danni più rilevanti rispetto a un altro che abbia concentrato il 70 per cento del reddito in un solo comune.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

SCRICCIOLO, Relatore. Il problema è stato fatto oggetto di ampia disamina nel corso della discussione al Senato.

Pare alla maggioranza della Commissione che la soluzione data, e che è prospettata dal testo a noi sottoposto, sia più conveniente di quella prospettata dall'onorevole Marzotto. Pertanto, la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto riguarda il primo emendamento, il Governo è contrario.

Dopo il secondo intervento dell'onorevole Marzotto, ritengo opportuno fare una precisazione.

Per quanto riguarda i soggetti tassabili in base alla risultanza di bilancio, si deve osservare che nella prima stesura essi erano completamente esclusi. A seguito della discussione svoltasi al Senato, si è deciso di recepire questa formula, che ritengo abbastanza corrispondente a giustizia perequativa: sospendere il pagamento dell'imposta da parte dei soggetti che avessero il 70 per cento del reddito nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

Volendosi ricercare una formula diversa, o si sarebbe dovuto disporre un'esenzione di tipo totale (creando quindi una certa spere-

quazione nell'ambito di questi soggetti), oppure ricorrere a un'altra formula più negativa di questa. Ecco perché si ritiene che la soluzione del 70 per cento del reddito, di cui all'articolo 1, sia quella più rispondente alle esigenze prospettate dagli stessi interessati.

Per queste ragioni, il Governo è contrario sia all'emendamento sostitutivo del secondo comma, sia al successivo emendamento all'articolo 6, che tratta lo stesso argomento.

PRESIDENTE. Onorevole Marzotto, mantiene l'emendamento Biaggi Francantonio; di cui ella è cofirmatario, e il suo emendamento, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biaggi Francantonio.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Marzotto.

(Non è approvato).

L'articolo 6 del decreto-legge, nel testo del Senato, è così formulato:

« Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e delle società cooperative di cui al primo comma dell'articolo 4, nonché per l'imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo d'imposta 1967 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1967, tenendo conto dell'imponibile relativo al periodo d'imposta 1966 ».

Gli onorevoli Marzotto, Emilio Pucci, Alessi, Taverna, Giomo, Riccardo Ferrari, Ferrioli, Trombetta, Bignardi, Francantonio Biaggi, De Lorenzo e Capua hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « dei soggetti non tassabili in base al bilancio e delle società cooperative di cui al primo comma dell'articolo 4 », con le seguenti: « per l'imposta sulle società ».

MARZOTTO. Ritiriamo questo emendamento, signor Presidente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

PRESIDENTE. Gli onorevoli Francantonio Biaggi, Marzotto, Alesi, Taverna, Giomo, Riccardo Ferrari, Ferioli, Trombetta, Bignardi, Emilio Pucci, De Lorenzo e Capua hanno proposto, dopo l'articolo 7-*bis*, di aggiungere il seguente articolo 7-*ter*:

« L'abbuono dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nonché dell'eventuale diritto erariale, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 ottobre 1964, n. 989, è concesso anche ai prodotti divenuti inutilizzabili per effetto delle calamità considerate dal presente decreto.

È altresì concessa alle ditte industriali e commerciali la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine, nonché dell'eventuale diritto erariale già corrisposti sui prodotti distrutti o resi inutilizzabili per effetto delle calamità considerate dal presente decreto, alla condizione che l'entità degli anzidetti tributi non sia inferiore, per ciascuno dei prodotti stessi, al 15 per cento del prezzo di vendita stabilito dal listino ufficiale o, in mancanza, del prezzo all'ingrosso.

Le domande di restituzione debbono essere presentate alla competente Intendenza di finanza entro e non oltre il 31 gennaio 1967 ».

L'onorevole Francantonio Biaggi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIAGGI FRANCAANTONIO. La nostra proposta si illustra da sé. Noi crediamo che sia giusto tenere conto del fatto che, nella distruzione di prodotti che siano stati gravati dall'imposta di fabbricazione e dai dazi doganali, il danneggiato, oltre a lamentare la perdita completa dei beni, deve sopportare anche l'onere dell'imposta di fabbricazione o del dazio doganale.

Con il nostro emendamento abbiamo posto un limite del 15 per cento fra il valore di vendita dei prodotti e l'incidenza dei diritti erariali, nel senso che, per quote inferiori al 15 per cento, si dovrebbe assolvere l'imposta, mentre per quote superiori il tributo dovrebbe essere abbonato. Ci rendiamo conto che introdurre un emendamento in queste condizioni e a questo punto della discussione è forse inopportuno; però riteniamo che il rilievo sia così fondato che possa dar luogo a ripensamenti da parte del Governo ed eventualmente all'emanazione successiva di disposizioni a favore dei sinistrati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

SCRICCIOLO, Relatore. L'emendamento introduce il principio di rivalsa verso il fisco che la Commissione ritiene di non poter accogliere.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto riguarda il primo comma dell'emendamento, se con l'espressione « divenuti inutilizzabili » si vuole intendere distrutti, il caso è previsto dalla legge. Ove la stessa espressione volesse prestarsi ad altre interpretazioni, non potremmo concordare. Noi riteniamo superfluo che per merci considerate veramente distrutte si debbano fare statuizioni particolari; se invece vogliamo intendere qualche cosa di diverso, il Governo si dichiara contrario.

Mi rifaccio alle dichiarazioni del relatore per quanto riguarda il principio della irripetibilità delle imposte; anche perché, se dovessimo pensare alla restituzione di queste imposte, si aprirebbe un problema di entrate, quindi di copertura cui in questo momento non sarebbe possibile far fronte.

Per questi motivi mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Francantonio Biaggi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

L'articolo 8 del decreto-legge modificato dal Senato è del seguente tenore:

« Ai lavoratori, già occupati presso aziende situate nei Comuni contemplati dall'articolo 1 che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per le avversità naturali di cui allo stesso articolo 1, è concessa, per i primi 90 giorni di disoccupazione, una maggiorazione di quattrocento lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione del lavoro per effetto delle avversità di cui al presente decreto, risultavano assicurati

per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, sempreché non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La maggiorazione di cui al primo comma, sempreché sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzati nell'annata agraria 1965-1966, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anziché nell'annata predetta, in quella successiva ».

Gli onorevoli Ivano Curti, Passoni, Pigni e Cacciatore hanno proposto di sostituire tutto l'articolo con il seguente:

« Ai lavoratori dipendenti rimasti privi di occupazione in conseguenza delle calamità dell'autunno 1966 o che risultavano privi di occupazione ed iscritti all'Ufficio di collocamento residenti od occupati nelle località disastrose di cui all'articolo 1, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nelle medesime località, è concessa, ove non fruiscono di trattamenti di cui al successivo articolo 9, per i primi cento ottanta giorni un'indennità speciale pari alla retribuzione media giornaliera contrattuale spettante in relazione alla loro qualifica professionale.

Ai beneficiari di cui al precedente comma spettano anche gli assegni familiari e l'assistenza malattia e di maternità previsti per i lavoratori in regolare attività di servizio ».

CURTI IVANO. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

SCRICCIOLO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo pure è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Maruzza Astolfi, Raffaele Franco, Scotoni, Busetto, Morelli, Marchesi, Nives Gessi, Loperfido, Giancarlo Ferri, Borsari, Gelmini, Ognibene, Seroni, Mazzoni, Palazzeschi, Golinelli, Beragnoli, Biagini, Boldrini, Paolo Mario Rossi, Laura Diaz, Giachini, Beccastrini, Benocci, Tognoni e D'Alessio hanno proposto di sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori a domicilio, privi di occupazione che siano residenti nelle località colpite dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nella medesima località, è concesso, ove non fruiscono dei trattamenti di cui al successivo articolo 9, per i primi 180 giorni, una indennità speciale pari alla retribuzione giornaliera contrattuale, spettante in relazione alla categoria e alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari di cui al precedente comma spettano anche gli assegni familiari, l'assistenza di malattia e di maternità previsti per i lavoratori occupati.

Le domande per ottenere l'indennità speciale vanno rivolte in carta semplice agli uffici di collocamento ».

L'onorevole Maruzza Astolfi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ASTOLFI MARUZZA. Signor Presidente, abbiamo presentato questo emendamento che chiede la sostituzione dei primi due commi dell'articolo 8 per due motivi di fondo: innanzitutto, perché riteniamo che sia necessario estendere le provvidenze a favore dei lavoratori di tutte le categorie, ed inoltre perché vorremmo garantire una indennità speciale che permetta ai lavoratori che hanno perduto il proprio lavoro di affrontare, in condizioni più favorevoli di quanto previsto dall'articolo 8 del presente disegno di legge, i giorni — e noi riteniamo anche i mesi — nei quali saranno costretti a rimanere disoccupati.

Credo non sfuggano agli onorevoli colleghi i limitati, irrisori risultati che si sono ottenuti al Senato con l'aumento di 400 lire al giorno che vanno aggiunte al normale contributo del sussidio di disoccupazione. Questo contributo di 400 lire in più al giorno è, per altro, limitato a 90 giorni per i lavoratori rimasti disoccupati i quali, quindi, fra poco si vedranno privati di questa aggiunta.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Altro grave fatto da segnalare è, secondo noi, la disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di aziende diverse; questo tipo di trattamento è a nostro parere ingiustificato.

Ma ciò che ci colpisce in modo particolare (ed è la ragione prima per la quale abbiamo presentato l'emendamento) è la esclusione di migliaia di lavoratori dal diritto di percepire il contributo. Dipendenti di aziende artigiane, di aziende commerciali, di libere professioni e migliaia e migliaia di lavoratori a domicilio non possono beneficiare del trattamento della Cassa integrazione. Ciò vale anche per le migliaia di lavoratori occasionali e, particolarmente, per i lavoratori delle campagne che non hanno raggiunto nel biennio le 180 giornate lavorative; questa gente non ha diritto dunque al sussidio di disoccupazione. Per fare un esempio, signor Presidente, le dirò che nel solo comune di Porto Tolle, su 4 mila lavoratori agricoli, solo 1.300 hanno diritto al sussidio di disoccupazione.

Vi siete posti, signori del Governo, la domanda di come vivrà questa popolazione nel corso dei prossimi mesi, come riuscirà questa gente ad affrontare le settimane, i mesi futuri? Non solo quelli che si trovano in zone dove l'acqua si è già prosciugata, ma soprattutto coloro, come la gente di Porto Tolle e di altre zone simili, per i quali solo a marzo si parlerà di prosciugamento e quindi di ripresa dell'attività produttiva.

Mi si dirà (mi pare sia stato già risposto al Senato) che questi lavoratori potranno ricevere un contributo attraverso la partecipazione ai cantieri scuola. Spero che alla Camera non si ripeterà questa risposta, anche perché è di cattivo gusto. Non è possibile pensare di occupare tutti questi lavoratori nei cantieri scuola, innanzitutto perché i lavoratori delle zone alluvionate (dove ancora c'è l'acqua) sono sparsi in mezza Italia ed è impossibile quindi reperirli, ma, oltretutto, perché vi sono categorie che non possono essere occupate nei cantieri scuola, come le migliaia di lavoratori a domicilio, di sartine, dattilografe, lavoratori apprendisti di categorie diverse, specializzati.

Con il nostro emendamento noi chiediamo agli onorevoli colleghi, alla maggioranza, al Governo di non voler far gravare sui lavoratori gli effetti della sciagura. Vi chiediamo di dar loro una indennità speciale, pari alla retribuzione giornaliera contrattuale, sulla base delle categorie e delle qualifiche professionali.

Per questo, onorevoli colleghi, confido in un voto favorevole della Camera, confido nell'accoglimento della nostra proposta da parte della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

SCRICCIOLO, *Relatore*. L'emendamento è in parte estraneo alle finalità della legge. Vorrei tuttavia rammentare all'onorevole Maruzza Astolfi che, in sede di Commissione, una parte almeno del contenuto di questo emendamento è stata recepita e riprodotta poi in un ordine del giorno su cui l'intera Commissione si è dichiarata unanime. Pertanto, alla luce di questo ordine del giorno, prego l'onorevole Maruzza Astolfi di non insistere.

PRESIDENTE. Il Governo?

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo alle argomentazioni del relatore ed esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Maruzza Astolfi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ASTOLFI MARUZZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Passoni, Ivano Curti, Pigni e Cacciatore hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole da: « è concessa », sino a: « 400 », con le seguenti: « è concessa per i primi 180 giorni di disoccupazione una maggioranza di 800 ».

CURTI IVANO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTI IVANO. Si tratta di un emendamento analogo a quello Maruzza Astolfi. È teso a correggere una situazione di notevole disagio e proprio questa mattina di essa abbiamo avuto un'eco dolorosa, perché sono evidenti le conseguenze quando l'impossibilità dell'occupazione raggiunge punte di esasperazione, come nel caso di Agrigento. E, nei caso che riguarda il nostro emendamento, si tratta di una situazione forse ancora peggiore.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

SCRICCIOLO, *Relatore*. La Commissione è contraria perché, pur apprezzando le ragioni che ispirano i proponenti dell'emendamento, deve tener conto della esigenza di non gravare ulteriormente sui fondi delle gestioni speciali presso l'INPS.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

PRESIDENTE. Il Governo ?

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento comporta un notevole onere finanziario, per il quale non è prevista la copertura; né, d'altra parte, essa viene indicata dai proponenti. Per questi motivi, il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Ivano Curti, mantiene l'emendamento Passoni, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Nives Gessi, Maruzza Astolfi, Beccastrini, Raffaele Franco, Scotoni, Busetto, Morelli, Marchesi, Loperfido, Giancarlo Ferri, Borsari, Gelmini, Ognibene, Seroni, Mazzoni, Palazzeschi, Golinelli, Beragnoli, Biagini, Boldrini, Paolo Mario Rossi, Laura Diaz, Giachini, Benocci, Tognoni e D'Alessio hanno proposto di sostituire l'ultimo comma del testo modificato dal Senato con il seguente :

« In deroga alla legge 29 aprile del 1949, n. 264, articolo 32, lettera a), ai lavoratori agricoli dipendenti delle zone alluvionate che a seguito degli allagamenti di vaste zone agricole hanno perduto il lavoro e nei mesi avvenire avranno ridotto ulteriormente l'occupazione tradizionale per una naturale, lenta ripresa dell'agricoltura colpita, viene corrisposto il sussidio di disoccupazione nella misura e per la durata prevista a favore degli altri lavoratori ».

L'onorevole Nives Gessi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GISSI NIVES. In sede di Commissione speciale, in risposta alle argomentazioni da me portate a sostegno di questo emendamento, tanto da parte del relatore per la maggioranza quanto da parte del rappresentante del Governo è stato riconosciuto quanto ingiusto sia il trattamento riservato ai salariati e ai braccianti agricoli delle zone alluvionate; e che la legge n. 264 del 1949, dalla quale si parte per stabilire il sussidio ordinario ai lavoratori agricoli, è una legge superata. Infine, ci è stato detto che mancano i fondi per la copertura di questa spesa.

Noi apprezziamo la dichiarazione secondo cui è stato riservato un trattamento ingiusto ai lavoratori agricoli e quella secondo cui la legge del 1949 è da ritenersi superata. E, per

inciso, desidero qui ricordare che i lavoratori e i sindacati si battono da tempo per adeguare la legge sul collocamento e sul sussidio di disoccupazione.

Non apprezziamo e anzi condanniamo la dichiarazione secondo cui mancano i fondi per la copertura di questa spesa, che per altro non è molto elevata. Desidero richiamare all'attenzione dei colleghi la particolare situazione dei braccianti e dei salariati agricoli. Secondo la legge n. 264, che è stata approvata nel 1949, cioè in un periodo normale, il sussidio di disoccupazione non spetta a chi superi le 180 giornate all'anno e a chi ne fa meno di 150 all'anno.

Inoltre, il sussidio di disoccupazione di 400 lire il giorno si dà a un minimo di giornate da 42 a 100, quindi vi è un minimo di 16 mila lire e un massimo di 40 mila lire. Seguendo questi criteri anche in occasione delle conseguenze dell'alluvione a danno dei lavoratori, si dà il sussidio di disoccupazione a chi ce l'ha già. Ma chi ha fatto 180 giornate di lavoro all'anno, il salario fisso, che è la categoria che più interessa, che a seguito dell'alluvione è rimasto disoccupato, non riceve il sussidio ordinario né il sussidio straordinario. Chi non raggiunge le 150 giornate, al momento attuale è disoccupato, ma potrebbe riprendere il lavoro tra alcuni mesi. A seguito dei danni provocati all'agricoltura dall'alluvione, questi lavoratori però non potranno riprendere il lavoro. Tuttavia sono esclusi dal beneficio. Si dice che non ci sono i soldi. Sottolineo che la spesa non sarebbe molto elevata perché, per fortuna, si tratta di una piccola percentuale dei colpiti dall'alluvione.

Desidero rilevare che adesso nessuno pensa ai braccianti, dei quali si avrà bisogno al momento della ripresa produttiva. Nessuno ci pensa perché ormai si sa che i braccianti mangiano andando a comprare il necessario con il libretto. Questa è una cosa ingiusta.

Devo dare atto che l'onorevole ministro Pieraccini in sede di Commissione speciale ha affermato che questo problema è allo studio del Governo per i necessari provvedimenti amministrativi. Desidero sapere quali sono questi provvedimenti. Dalla risposta dipenderà se insisterò o no per la votazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

SCRICCIOLO, *Relatore*. La Commissione è perfettamente compresa delle finalità perquisitive dell'emendamento Gessi Nives, ma deve dichiararsi contraria perché esso si colloca fuori del sistema previdenziale vigente nel

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

paese. Si richiama d'altronde alle dichiarazioni del Governo, il quale ha preso impegno di rivedere queste discrasie.

PRESIDENTE. Il Governo?

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per le stesse ragioni espresse dal relatore, il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Nives Gessi, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GESSI NIVES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 9 del decreto-legge è così formulato nel testo modificato dal Senato:

« Agli operai dipendenti dalle aziende industriali situate nei Comuni contemplati dall'articolo 1 che, in dipendenza dei danni causati dalle avversità naturali di cui al presente decreto, siano, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese fra 0 e 24, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:

— per mesi tre, nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavori per le ore di lavoro non prestate comprese tra zero e 40 settimanali;

— per altri tre mesi, nella misura dell'80 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali;

— per un successivo periodo di tre mesi, nella misura dell'80 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;

— per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura dell'80 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 ore settimanali.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione compete nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, per i primi due periodi trimestrali di cui al comma precedente; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sarà corrisposta nella misura dell'80 per cento della retribuzione per la metà delle ore di lavoro non prestate.

Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato, sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Agli operai ammessi all'integrazione ed alla indennità di disoccupazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera ».

Gli onorevoli Biagini, Maruzza Astolfi, Beccastrini, Scotoni, Busetto, Morelli, Marchesi, Nives Gessi, Loperfido, Giancarlo Ferri, Borsari, Gelmini, Ognibene, Seroni, Mazzoni, Palazzeschi, Golinelli, Beragnoli, Biagini, Boldrini, Paolo Mario Rossi, Giachini, Benocci, Tognoni, D'Alessio e Raffaele Franco hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Ai dipendenti delle aziende industriali, ivi comprese quelle del settore edile, artigiane e commerciali, situate nelle località contemplate all'articolo 1 che, in dipendenza dai danni causati dalle avversità naturali di cui al presente decreto, siano alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sospesi dal lavoro, ovvero lavorino ad orario ridotto, e a coloro che vengono a trovarsi in tali condizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, compete un trattamento speciale di integrazione, nelle misure e per i periodi seguenti:

per mesi 3, fino a coprire l'intera retribuzione globale di fatto, che avrebbe goduta ad orario normale;

per altri 6 mesi, nella misura del 90 per cento della stessa retribuzione per le ore non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali;

per un successivo periodo di tre mesi, nella misura dell'80 per cento della stessa retribuzione per le ore non prestate da 0 a 32 ore settimanali.

Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai dipendenti ammessi all'integrazione e all'indennità di disoccupazione spettano gli assegni familiari nella misura intera.

Per i dipendenti non coperti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, la concessione dell'integrazione è data dalle sedi provinciali dell'INPS, su deliberazione della commissione esistente presso la sede dell'istituto stesso ».

L'onorevole Biagini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIAGINI. L'emendamento che abbiamo presentato introduce un sostanziale miglioramento per le prestazioni ai lavoratori sospesi e disoccupati a causa delle alluvioni. Noi pensiamo che sia opportuno rivedere il sistema di tali prestazioni anche perché la legge istitutiva della Cassa integrazione guadagni si riferisce a un solo settore dell'industria. In questo vi è una forte ingiustizia nei confronti dei dipendenti di aziende artigiane e del commercio. Noi vediamo che, proprio in questo momento in cui particolarmente la Toscana è stata colpita dalle calamità, il settore artigiano e quello del commercio sono fondamentali nell'attività e nella produzione del nostro paese. Di conseguenza, di fronte al dramma dell'alluvione, vediamo che si continua nella discriminazione nei confronti dei dipendenti delle aziende artigiane che sono molto numerosi. Col nostro emendamento cerchiamo di colmare la carenza per la quale questi lavoratori, oltre a perdere il salario, non hanno nemmeno la possibilità di avere l'assistenza di malattia, di maternità e gli assegni familiari secondo l'intero importo previsto dalla legge per gli altri.

Onorevoli colleghi, i dipendenti del settore artigiano, del settore del commercio nelle zone colpite sono tanti. Basti pensare che nella sola Toscana le aziende artigiane iscritte alla Cassa mutua sono 82.698. Sono in queste quattro province: Firenze 31.225, Pistoia 8.652, Pisa 8.609, Grosseto 4.417, per un complesso di 59.903. In esse sono occupate decine e decine di lavoratori, perché particolarmente a Firenze nel settore della ceramica, nel settore cuoio, pelli e lavorazioni artistiche, le aziende artigiane non hanno uno, due o cinque dipendenti, ma decine e decine.

Ecco perché riteniamo che occorra fare uno sforzo per riparare a questa ingiustizia palese che non trova alcuna giustificazione, salvo poi a rivedere in altro momento il problema della normativa della Cassa di integrazione, soprattutto dello storno dei fondi previdenziali, di cui già un altro collega del mio gruppo si è occupato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Passoni, Ivano Curti, Pigni e Cacciatore hanno proposto a loro volta di sostituirlo con il seguente:

« Agli operai dipendenti da imprese industriali ivi comprese quelle del settore edile site nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge, sospesi dal lavoro o occupati ad orario ridotto, è concessa una integrazione salariale per i primi 180 giorni di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, fino a ricoprire l'intera retribuzione globale di fatto che ad essi sarebbe spettata se avessero lavorato ad orario normale. Lo stesso trattamento spetta agli operai dipendenti da imprese industriali, ivi comprese quelle del settore edile, che vengono a trovarsi nelle stesse condizioni del comma precedente entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ai beneficiari di cui ai precedenti comma spettano anche gli assegni familiari e l'assistenza malattia e di maternità previsti per i lavoratori in regolare attività di servizio ».

CURTI IVANO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTI IVANO. Noi chiediamo che i lavoratori sospesi dal lavoro o occupati ad orario ridotto usufruiscano di una integrazione salariale della durata di 180 giorni. A noi sembra, infatti, che chi ha perso il lavoro si trovi in condizioni di estremo disagio, alla stessa stregua di coloro che hanno perduto tutti i loro beni in seguito alle alluvioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

SCRICCIOLO, *Relatore*. Per quanto concerne l'emendamento Biagini, la Commissione è contraria, ritenendo che il testo del Senato già offra una protezione adeguata ai lavoratori dipendenti dall'industria. Circa i lavoratori dipendenti da aziende artigiane e commerciali, essi non concorrono alla formazione del fondo di disoccupazione, che è alimentato pertanto dalle rimanenti categorie.

L'emendamento Passoni appare per un verso più limitativo del testo dell'articolo, come è stato approvato dal Senato; pertanto la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Biagini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Onorevole Ivano Curti, mantiene l'emendamento Passoni, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

L'articolo 12 del decreto-legge modificato dal Senato è così formulato:

« Ai lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le Gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto delle calamità naturali cui si riferisce il presente decreto, è corrisposta, a carico delle rispettive Gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un'anticipazione di lire 90.000.

Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, l'anticipazione di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal Sindaco.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda dev'essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto delle calamità naturali ».

Gli onorevoli Ivano Curti, Passoni, Pigni e Cacciatore hanno proposto, alla fine del primo comma, dopo le parole: « l'Istituto nazionale della previdenza sociale », di sostituire le parole: « un'anticipazione di lire 90 mila », con le seguenti: « una sovvenzione di lire 120 mila ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. Noi proponiamo che sia elevata a 120 mila lire l'anticipazione prevista nella misura di lire 90 mila per tutti i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

SCRICCIOLO, *Relatore*. La Commissione è contraria perché una sovvenzione di 120 mila lire arrecherebbe un ulteriore aggravio alle gestioni speciali, le quali dalla meccanica dell'articolo attingono già abbondantemente all'ecedenza attiva delle gestioni degli assegni familiari dell'INPS.

PRESIDENTE. Il Governo?

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario perché ciò comporterebbe una forte anticipazione da parte delle gestioni interessate, la cui situazione di cassa non lo consente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

L'articolo 14 del decreto-legge, identico nei testi del Senato e della Commissione, è così formulato:

« Le Casse e le Gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 12, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica ».

Gli onorevoli Raffaele Franco, Beccastrini, Scotoni, Busetto, Maruzza Astolfi, Morelli, Marchesi, Nives Gessi, Loperfido, Giancarlo Ferri, Borsari, Gelmini, Ognibene, Seroni, Mazzoni, Palazzeschi, Golinelli, Beragnoli, Biagini, Boldrini, Paolo Mario Rossi, Laura Diaz, Giachini, Benocci, Tognoni e D'Alessio hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Le spese che verranno sostenute dalle gestioni assicurative per i trattamenti speciali previsti dagli articoli 8 e seguenti, comprese quelle per l'assistenza malattia e per la concessione delle 90.000 lire ai titolari di aziende coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, al netto delle contribuzioni volontarie di cui al precedente comma, nella misura in cui non sono sufficienti a coprire le spese di cui al comma precedente, sono poste a carico dello Stato ».

L'onorevole Raffaele Franco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FRANCO RAFFAELE. Noi riteniamo indispensabile che lo Stato assuma a proprio carico la differenza fra i fondi stanziati dalle gestioni assicurative e quelli occorrenti per sostenere tutte le spese di cui all'articolo 14 del decreto-legge, affinché questa differenza non gravi sui lavoratori.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

SCRICCIOLO, *Relatore*. Lo Stato ha già effettuato uno sforzo rilevante con i provvedimenti che sono al nostro esame. Tuttavia si pensa che il problema sottolineato dall'emendamento ora illustrato possa trovare una congrua soluzione nel quadro della destinazione della massa di miliardi che saranno risparmiati dalla fiscalizzazione degli oneri sociali.

PRESIDENTE. Il Governo?

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario perché l'erario non è in condizione di sostenere in proprio la spesa di cui allo emendamento dell'onorevole Raffaele Franco.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaele Franco, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCO RAFFAELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dei rimanenti articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò senz'altro in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge si applicano con la scadenza della prima rata d'imposta successiva all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo all'articolo unico del disegno di legge n. 3637, identico nei testi del Senato e della Commissione. Se ne dia lettura.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata:

Capitolo n. 1003. — Im-	
posta sui redditi di ricchezza mobile	L. 44.100.000.000

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 3523. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 5)	L. 17.900.000.000
---	-------------------

Capitolo n. 5381. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 6)	» 26.200.000.000
---	------------------

	<u>L. 44.100.000.000</u>
--	--------------------------

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

VARIAZIONI CHE SI APPORTANO AGLI ELENCHI N. 5 E N. 6 ALLEGATI ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1966

ELENCO N. 5.
(Capitolo n. 3523)

Partite che si aggiungono:

(Milioni di lire)

Ministero delle finanze:

Erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva + 1.500

Ministero della pubblica istruzione:

Provvedimenti per le zone colpite dalle calamità del novembre 1966 + 2.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva + 12.600

Ministero della sanità:

Provvedimenti per le zone colpite dalle calamità del novembre 1966 + 1.800

+ 17.900

ELENCO N. 6.
(Capitolo n. 5381)

Partite che si aggiungono:

Ministero del tesoro:

Provvedimenti per le zone colpite dalle calamità del novembre 1966 + 5.000

Ministero dei lavori pubblici:

Provvedimenti per le zone colpite dalle calamità del novembre 1966 + 21.200

+ 26.200 »

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge:

« Modificazioni del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Montreal del 1967 (3632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla III Commissione del Senato: Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia alla esposizione universale di Montreal del 1967.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore, onorevole Storchi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

STORCHI, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge che è all'esame della camera si propone di modificare la legge dello scorso aprile che ha stanziato il finanziamento per la partecipazione dell'Italia all'esposizione universale che si terrà a Montreal nel prossimo aprile.

Nel corso della discussione svoltasi l'anno scorso sul disegno di legge, lo stanziamento previsto in 2 miliardi era stato ridotto a un miliardo e 500 milioni perché per i restanti 500 milioni non era stata predisposta la relativa copertura. Il disegno di legge si propone quindi lo scopo di stanziare gli altri 500 milioni necessari, stabilendo la necessaria copertura sul bilancio del 1967.

Nell'articolo 3 lo stesso disegno di legge si propone di regolare alcune spese che sono state fatte da parte del commissario per la mostra italiana all'esposizione universale di Montreal, allo scopo di mantenere l'impegno di aver pronto un padiglione italiano che sia

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

degno del nostro paese per l'inaugurazione fissata nel prossimo mese di aprile.

Ritengo che per questi motivi la Camera vorrà consentire all'approvazione del disegno di legge, data anche l'urgenza di provvedere agli adempimenti necessari.

PRESIDENTE. Il Governo ?

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ringrazia l'onorevole Storchi della relazione e prega la Camera di voler accordare la sua approvazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi del Senato e della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni in aggiunta a quella di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui alla legge 5 aprile 1966, n. 210.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

Sulle autorizzazioni di spesa per gli anni 1965 e 1966, previste dalla legge 5 aprile 1966, n. 210, gravano le spese disposte dal 24 novembre 1965 dal Commissario generale già incaricato di assolvere, da tale data, tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Montreal del 1967.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 5 aprile 1966, n. 210, si applicano anche a coloro che comunque, per inderogabili esigenze di ordine pratico, sono stati utilizzati od assunti dalla data suddetta del 24 no-

vembre 1965, fermi restando i contingenti numerici previsti.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano ed il consiglio superiore della scuola europea per il funzionamento della scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963 (3568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e il Consiglio superiore della scuola europea per il funzionamento della scuola europea Ispra-Varese, con scambio di note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta ?

VEDOVATO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi del Senato e della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e allo scambio di note di cui al-

l'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, con effetto dalla data di istituzione della scuola (ottobre 1960) per quanto disposto dagli articoli da 4 a 9.

(È approvato).

ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per la quota di lire 28.000.000 relativa all'esercizio 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio; per quella di lire 9.000.000 relativa al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sempre in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 580 del predetto stato di previsione per il medesimo periodo; per quelle di lire 17.500.000 e di lire 11.000.000 relative rispettivamente agli anni finanziari 1965 e 1966 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 degli stati di previsione dello stesso Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti disegni di legge sono deferiti in sede referente:

alla X Commissione (Trasporti):

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (3682) (*Con parere della I, della V e della VI Commissione*);

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concernente corresponsione ai lavoratori in cassa integrazione guadagni degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia » (3681).

Auguri per il Natale e il nuovo anno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come voi sapete, ieri ebbi l'onore di presentare gli auguri al Capo dello Stato a nome della Camera. Altrettanto feci nei confronti dell'altro ramo del Parlamento e nei confronti della Corte costituzionale. In tale occasione ho avuto anche modo di illustrare al Presidente della Repubblica l'attività svolta dalla Camera (Assemblea e Commissioni) dalla ripresa dopo le ferie estive ad oggi.

Consentitemi ora, nel momento in cui stiamo per sospendere i nostri lavori, sia pure per breve tempo, di rivolgere gli auguri più fervidi di buone feste ai membri dell'ufficio di Presidenza, ai presidenti delle Commissioni e dei gruppi parlamentari, a voi tutti, onorevoli colleghi, ed alle vostre famiglie, nonché a tutti i membri del Governo. E consentitemi di estendere questi auguri alla stampa parlamentare e a tutto il personale, dal segretario generale, il più elevato in grado, al vicesegretario generale dottor Palermo, ai funzionari, agli impiegati, fino al più giovane dei commessi. (*Vivi, generali applausi*).

GOEHRING. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOEHRING. Signor Presidente, ho il grande incarico, forse a ragione della mia età, di rispondere e di associarmi alle sue gentili espressioni augurali. Non so se riuscirò ad esprimere veramente quello che sentiamo tutti in questo momento. Vogliamo manifestare a lei, signor Presidente, ai vicepresidenti, ai segretari, ai questori, al Segretario generale, ai funzionari ed impiegati, nonché a questi nostri amici, i commessi, che ci sono così vicini in ogni momento in maniera così encomiabile, la nostra gratitudine e l'augurio più fervido che desidero estendere anche alla stampa parlamentare.

Desideriamo dirle, signor Presidente, che affidiamo a lei con un particolare stato d'animo la speranza che il minor riguardo che l'opinione pubblica manifesta nei confronti del Parlamento possa essere temperato in un prossimo futuro. È un desiderio che sentiamo tutti, l'abbiamo in fondo all'anima. Sentiamo di non demeritare, sentiamo anzi di meritare, per questa difesa che noi facciamo degli istituti democratici in questo Parlamento, l'attenzione del paese. E a lei vogliamo augurare, in una giornata che è veramente sacra per tutti, in cui riviviamo nelle nostre famiglie le ore migliori della nostra vita, di trovare, nella sere-

nità della sua famiglia, quella pace spirituale che molte volte ai politici è negata. Riprenderemo i nostri lavori: riprendendoli, cerchiamo di ricordare questa ora, questo momento che è vivo nei nostri cuori, che accende senza dubbio una fiamma di speranza per il domani della nostra nazione. (*Vivi, generali applausi*).

PIERACCINI, Ministro del bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI, Ministro del bilancio. A nome del Governo, desidero associarmi alle espressioni di augurio che sono state così nobilmente espresse dal Presidente della Camera e dall'onorevole Goehring, a nome di tutta l'Assemblea.

Il Governo ringrazia della collaborazione, dell'opera fattiva e feconda, tutti i gruppi: quelli della maggioranza che lo hanno sostenuto, quelli dell'opposizione che hanno esercitato il loro diritto e la loro funzione di critica, di controllo e di stimolo. Il Governo ringrazia lei, signor Presidente, e la Presidenza per il contributo dato allo svolgimento dei lavori parlamentari, ringrazia tutti i dipendenti della Camera ad ogni livello, la stampa, e tutti coloro che hanno seguito l'attività del Parlamento in questi mesi. E voglio augurare a tutti i colleghi serenità in queste prossime feste, auspicando che alla ripresa dei lavori tutti possiamo svolgere un'attività intensa, ognuno ovviamente secondo la propria posizione, nell'interesse del paese, per la difesa della pace, per lo sviluppo della prosperità e per la serenità per tutte le nostre famiglie. (*Vivi, generali applausi*).

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio d'oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli » (*Approvato dal Senato*) (3619);

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione ». (*Approvato dal Senato*) (3620).

Saranno altresì votati per scrutinio segreto i disegni di legge nn. 3662, 3647, 3637, 3632 e 3568, oggi esaminati.

Se la Camera lo consente, la votazione segreta di questi disegni di legge avverrà contemporaneamente.

(*Così rimane stabilito*).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte e si procederà allo svolgimento di alcune interrogazioni non iscritte all'ordine del giorno.

Svolgimento di interrogazioni urgenti.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, delle quali il Governo riconosce l'urgenza:

Macaluso, Ingrao, Di Benedetto, Speciale, De Pasquale e Bavetta, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, « per sapere in qual modo intendano intervenire per sbloccare la gravissima situazione creata nella città di Agrigento, dove, a seguito dei noti eventi, vaste categorie di lavoratori e di cittadini, in particolare edili (6.000 di essi sono attualmente senza lavoro), artigiani e bottegai, continuano a versare, ad onta dei provvedimenti a suo tempo approvati dal Parlamento, in condizioni non più tollerabili; e per conoscere, altresì, i motivi per cui nemmeno le disposizioni più urgenti della legge 28 settembre 1966, n. 749, a favore dei lavoratori e degli artigiani e di coloro che hanno perduto casa e masserizie, abbiano avuto finora applicazione; e, in ogni caso, per conoscere come intendano venire incontro alle legittime rivendicazioni dell'attuale movimento di protesta, isolando gli speculatori e i responsabili, purtroppo ancora non colpiti, della situazione in cui versa l'economia della città dei Templi » (4967);

Nicosia, Grilli, Calabrò e Santagati, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, « per conoscere l'entità degli incidenti verificatisi in Agrigento, in questi giorni, a seguito delle manifestazioni cittadine che sono state in-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

dette per la pronta ripresa delle attività produttive ed anche edilizie della città » (4968);

Di Benedetto, Pellegrino, Speciale e De Pasquale, al ministro dell'interno, « per sapere se ritenga di riferire alla Camera sugli avvenimenti che in questi giorni hanno caratterizzato le agitazioni della popolazione di Agrigento, e se intenda dare assicurazione che i lavoratori di quella città siano garantiti nei loro diritti di libertà e di rispetto civile, e se ritenga ancora di dare assicurazione che nessuna confusione viene fatta tra coloro che, responsabili sino a ieri del saccheggio e del deturpamento della città, oggi cercano di mimetizzare le loro sortite, nel tentativo di servirsi delle ragioni dei lavoratori e del disagio della popolazione » (4970);

Di Benedetto, Speciale e Pellegrino, ai ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, « per sapere se in considerazione della situazione di gravità e di disagio economico in cui si sono venuti a trovare la popolazione e i lavoratori della città di Agrigento in seguito ai noti avvenimenti ed alle conseguenze che ne sono derivate, pensino di dare celere corso ai provvedimenti predisposti in favore di quella città e, fatti salvi gli accertamenti e i provvedimenti di responsabilità, pensino di disporre inizi di opere pubbliche e attività cantieristiche al di fuori delle zone franose onde dare inizio al processo di normalizzazione della vita cittadina e sollevare quelle popolazioni dalla disoccupazione e dal marasma in cui si trovano ancora centinaia di famiglie povere e, nel cuore dell'inverno, senza abitazione » (4971);

Di Leo e Ruffini, al ministro dell'interno, « per conoscere, in relazione a quanto verificatosi in Agrigento, la reale portata degli avvenimenti, e quali provvedimenti saranno adottati per superare il grave stato di disagio economico della popolazione interessata » (4973);

Sinesio, al ministro dell'interno, « per conoscere l'entità degli incidenti che si stanno verificando nella città di Agrigento e per sapere quali provvedimenti siano stati adottati per riportare la tranquillità ed il lavoro nella città dei Templi » (4975);

Raia, Gatto, Alessi Catalano Maria e Pigni, ai ministri dei lavori pubblici e dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere per accogliere le legittime rivendicazioni dei lavoratori e della popolazione di Agrigento espresse in questi giorni con pubbliche manifestazioni e per assicurare che sarà impedito che ele-

menti interessati tentino di approfittare della esasperazione della popolazione per sviare l'accertamento delle loro responsabilità » (4980);

Sinesio, ai ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e dei trasporti e aviazione civile, « per sapere se siano a conoscenza del grave disagio nel quale versano i lavoratori e le categorie economiche della città di Porto Empedocle, a seguito dell'evento franoso di Agrigento. Infatti rimane ancora interrotta la ferrovia Agrigento Bassa-Porto Empedocle con notevole intralcio alle attività economiche e commerciali di quell'emporio e del suo porto. La stessa rotabile Quadrivio Spinasantà-Porto Empedocle è stata chiusa precludendo così ogni possibilità di traffico di merci e minerali che dal retroterra delle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento arrivano al suo sbocco naturale. L'ampliamento del porto con la creazione di nuove banchine non ha trovato attuazione malgrado il ribadito impegno del Governo. Si desidera una conferma di pronto intervento allo scopo di evitare turbative nella già provata attesa dei lavoratori e delle categorie economiche interessate » (4981);

Cottone, Palazzolo, Malagodi, Cocco Ortu e Giomo, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni che hanno determinato lo scoppio dei gravi incidenti di questi giorni in Agrigento; i motivi per i quali sono tuttora inoperanti le provvidenze legislative disposte dal Parlamento in favore della città e dei cittadini colpiti dalla frana; quali disposizioni sono state date per evitare il ripetersi del grave turbamento dell'ordine pubblico in Agrigento attraverso manifestazioni come quelle ultime, che rivelano la preorganizzazione di un piano sedizioso » (4982);

Brandi, ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, « per conoscere, a seguito dei gravi incidenti verificatisi in Agrigento, quale sia lo stato della attuazione dei provvedimenti a favore della città, dei lavoratori disoccupati e delle categorie artigiane e commerciali; e per sapere quali iniziative siano state prese dal Governo per garantire la puntuale attuazione della legge per Agrigento e per la risistemazione organica dello sviluppo edilizio e urbanistico » (4994).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere per la parte di competenza del suo Ministero.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per le difficoltà determinatesi nell'economia della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso e dei noti fatti del 18 luglio scorso, alcune organizzazioni sindacali — e in modo particolare la CISL — avevano proclamato per il giorno 19 una manifestazione di sciopero, che si è svolta nella maniera più ordinata, senza dar luogo a nessun incidente e con grande compostezza.

Sulla scia di questa manifestazione, però, il giorno successivo, un'associazione locale, la cosiddetta Associazione civica per lo sviluppo agrigentino, dava luogo, appunto nella giornata del 20, ad una manifestazione di protesta che doveva aver luogo fin dalle prime ore del mattino. La manifestazione si era iniziata ordinatamente. Difatti il corteo, con la partecipazione di molte migliaia di persone, si era svolto regolarmente. Esso aveva già compiuto verso le ore 11 quasi completamente l'itinerario prestabilito, allorché i dimostranti giungevano davanti al palazzo della prefettura e nelle adiacenze dell'ufficio del genio civile. Qui il tono della manifestazione mutò completamente. Infatti, ad opera di elementi evidentemente faziosi e interessati, si aveva l'inizio di una fitta sassaiola che infrangeva i vetri della prefettura e del vicino edificio del genio civile, mentre ad iniziativa di alcuni elementi violenti, manifestamente alla ricerca di incidenti, si esercitavano violente pressioni sui cordoni delle forze di polizia a protezione di detti uffici, nel tentativo di invadere e l'uno e l'altro ufficio.

Occorre anche precisare che contemporaneamente altro tentativo dello stesso genere si svolgeva nei confronti dell'edificio delle poste di Agrigento e del municipio. La forza pubblica ha cercato con tutti i mezzi di respingere la violenza che veniva esercitata e di evitare nel modo più assoluto incidenti.

Senonché, dopo reiterati tentativi che erano stati contenuti nel modo migliore dalle poche forze di polizia presenti, una decina di dimostranti riusciva a forzare il cordone di polizia e a penetrare da uno degli ingressi nel palazzo del genio civile, dove malgrado siano stati subito raggiunti da guardie di pubblica sicurezza e da carabinieri, riuscivano a raggiungere uno degli uffici del genio civile e precisamente l'ufficio della ragioneria dal quale asportavano e lanciavano sulla piazza retrostante carteggi contabili ed altri documenti relativi particolarmente ai problemi della fauna di Agrigento ed atti contabili normali che si trovavano in ragioneria a causa dei lavori

in corso per conto dello Stato in quella zona. (*Commenti all'estrema sinistra*). La forza pubblica, che nel corso della mattinata aveva appunto frustrato questo tentativo di violenza, fu costretta ad impiegare alcuni artifici lacrimogeni per fare desistere la massa dei dimostranti da altri gesti inconsulti.

Nel corso degli incidenti che si sono sviluppati, il questore di Agrigento, dottor Michele Gambino, ha riportato una ferita lacero-contusa da corpo contundente e abrasioni agli arti, giudicate guaribili in 10 giorni. Il comandante del gruppo dei carabinieri e un commissario di pubblica sicurezza hanno riportato contusioni e sospette fratture guaribili in 15 giorni. Sono state altresì ricoverate in ospedale 5 guardie di pubblica sicurezza e tre carabinieri per lesioni varie guaribili da 4 a 8 giorni. Molti altri militari di pubblica sicurezza sono rimasti contusi. Un solo scioperante è stato medicato e subito dimesso dall'ospedale.

Non vi è dubbio che il prudente comportamento della forza pubblica ha consentito di scongiurare più gravi episodi di violenza e fatti luttuosi che probabilmente erano negli intendimenti di coloro che avevano provocato gli incidenti.

Nella giornata di ieri, 21 dicembre, le categorie produttive del capoluogo di Agrigento hanno ripreso la loro attività e i negozi sono stati normalmente riaperti. La situazione è stata continuamente controllata dalle forze di polizia e solo nel tardo pomeriggio oltre 500 persone, convenute alla spicciolata nella piazza antistante la prefettura, sono state allontanate perché intralciano la circolazione.

Le indagini sin qui compiute, relative agli incidenti verificatisi nella giornata del 20 corrente, hanno consentito di raccogliere prove precise e concrete di responsabilità, sino a questo momento, a carico di 8 persone: 3 imprenditori edili, 1 geometra, 1 idraulico, 1 trattorista e 2 camionisti. A carico dei predetti è in corso denuncia all'autorità giudiziaria.

Una voce all'estrema sinistra. I nomi !

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I nomi li saprete perché tra l'altro sono di pubblica ragione. Comunque li preciseremo. Le indagini proseguono allo scopo di identificare altri responsabili e saranno proseguite con estremo rigore.

Nel corso della manifestazione avvenuta ieri davanti alla prefettura sono stati fermati tre elementi per oltraggio violenza e resi-

stenza. Anche a loro carico è in corso denuncia all'autorità giudiziaria.

Debbo dare atto alle forze sindacali, per le manifestazioni alle quali esse hanno partecipato, del loro comportamento civile e responsabile, della correttezza con la quale hanno svolto queste manifestazioni, mentre non posso non sottolineare che, ad opera di alcuni elementi faziosi che andavano alla ricerca di incidenti, si è determinata in Agrigento una situazione che senza la prudente azione delle forze di polizia avrebbe veramente potuto dar luogo a gravi fatti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Si riprende lo svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici per la parte di competenza del suo Ministero.

de' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nella maggior parte delle interrogazioni aventi per oggetto la situazione di Agrigento si chiedono notizie sui provvedimenti presi per dare applicazione alla legge 28 settembre 1966, n. 749, e in particolare allo scopo di dare lavoro agli edili e ad altre categorie di cittadini attraverso le previste opere pubbliche e l'attività contieristica, e allo scopo di dare un'abitazione a coloro che ne sono sprovvisti.

In primo luogo devo precisare che non è assolutamente esatto dire che le provvidenze legislative disposte dal Parlamento e dal Governo sono tuttora inoperanti. Per la parte di competenza specifica del Ministero dei lavori pubblici ritengo opportuno, per chiarezza di informazione, premettere quali sono i lavori in corso ad Agrigento e quelli di imminente inizio.

Sono in corso a cura della regione siciliana: costruzione di alloggi per i senzatetto a Villaseta (costruiti tramite l'ufficio del genio civile) per 1 miliardo e 500 milioni. (*Interruzione del deputato De Pasquale*). Sono circa 300. E inoltre in corso il completamento di alloggi ISES a Villaseta per un miliardo e 100 milioni. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Sono in corso a cura della Cassa per il mezzogiorno: saggi sulla rete idrica e di fognatura

per la progettazione della sistemazione definitiva, per 35 milioni; nuova condotta di alimentazione del serbatoio Rupe Atenea, per 115 milioni; condotta adduttrice acqua potabile dal serbatoio Rupe Atenea a San Leone, per 180 milioni; collettore di fognatura, per 213 milioni; strada di scorrimento da Porto Empedocle alla strada statale 115, per un miliardo e 400 milioni.

Sono in corso a cura del Ministero dei lavori pubblici lavori per la sistemazione del ponte Fondacazzo per 20 milioni.

Il totale quindi delle opere in corso ammonta a 4 miliardi e 213 milioni.

DE PASQUALE. Si tratta di opere non iniziate.

de' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo saranno. Ella manca da Agrigento da alcuni giorni e non è a conoscenza di quello che può essersi verificato in questo frattempo.

Saranno iniziati entro breve termine i seguenti lavori. A cura della Cassa per il mezzogiorno, il secondo lotto della rete fognante della città vecchia (termine previsto per l'inizio, il marzo 1967) per circa 500 milioni. A cura dell'amministrazione dei lavori pubblici: sistemazione dei fossi IPSAS e Cavolinelli (termine previsto per l'inizio il gennaio 1967), per 58 milioni; alloggi per senzatetto a Villaseta (termine previsto per l'inizio il febbraio 1967), per 8 miliardi e 500 milioni; prolungamento del molo del porto di Porto Empedocle (la gara di appalto è indetta per il 30 dicembre 1966), per un miliardo e 400 milioni.

A cura dell'ANAS saranno iniziati al più presto i lavori per la eliminazione del passaggio a livello di Sant'Anna sulla statale n. 115 (i lavori saranno iniziati al massimo nel prossimo gennaio), per un importo di 315 milioni.

Sono quindi di imminente inizio opere che ammontano ad un totale di 10 miliardi e 573 milioni.

Desidero precisare che, nel corso del 1967, la Cassa per il mezzogiorno conta di appaltare altri lotti per la sistemazione delle fognature e dell'acquedotto del vecchio centro di Agrigento, per circa 1 miliardo di lire.

In conclusione, quindi, ad Agrigento sono in corso lavori per 4 miliardi e 213 milioni, e al massimo per il marzo 1967 saranno iniziati lavori per altri 10 miliardi e 573 milioni di lire. Con questa spesa globale di 14 miliardi e 786 milioni di lire sarà possibile l'utilizzazione per un congruo periodo di tempo, non

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

inferiore a due anni, di circa 2 mila operai.

Per quanto riguarda gli alloggi per i senzatetto da costruire a Villaseta, occorre precisare che la scelta dell'area ha richiesto un periodo di tempo molto lungo, sia per la mancanza di qualsiasi valido strumento urbanistico, sia per la palese opposizione dell'amministrazione comunale — tra l'altro in crisi da vari mesi — a far localizzare detti alloggi nell'area di Villaseta, che per il momento invece è l'unica zona del territorio di Agrigento giudicata idonea per tale insediamento dal Ministero dei lavori pubblici, dalla regione siciliana e dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero dei lavori pubblici, allo scopo di superare ogni indugio di qualsiasi natura, ha deciso di passare senz'altro allo studio del progetto dell'insediamento a Villaseta; progetto che deve essere ora completato. Il tempo per completare il progetto sarà limitato a quello strettamente necessario.

La sospensione dell'attività di 34 cantieri edilizi, ordinata dal comune su indicazione dell'ufficio del genio civile, è derivata dal fatto che tutti questi cantieri — secondo il parere unanime della commissione tecnica che sta lavorando alacremente — si trovano su terreni le cui condizioni idrogeologiche sono analoghe a quelle dove si è verificata la nota frana. È quindi un atto responsabile quello della commissione di non consentire, per ovvi motivi di cautela, l'esecuzione o la continuazione di lavori che possano in qualche modo influire sulla stabilità del terreno.

È evidente per altro che l'attività edilizia potrà essere ripresa in certi luoghi e con particolari accorgimenti, sulla base delle prescrizioni e dei pareri che verranno a mano a mano espressi dalla commissione tecnica. La ripresa, la cui autorizzazione resta subordinata alla competenza dell'amministrazione comunale, comporta una ulteriore subordinazione al preliminare accertamento della rispondenza delle costruzioni alle norme legislative e regolamentari urbanistiche ed edilizie, nonché all'assoluto rispetto della legge che regola le costruzioni edilizie in zone franose. Questo è il motivo per cui le 34 licenze sospese sono in corso di revisione da parte dell'ufficio del genio civile di Agrigento.

In seguito ai disordini verificatisi il 20 dicembre ad Agrigento, è stato inviato in Sicilia il capo di gabinetto dell'amministrazione dei lavori pubblici (che è anche il presidente della I sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici), allo scopo di prendere gli

opportuni contatti con gli esponenti qualificati delle amministrazioni pubbliche interessate.

Tuttavia va subito chiarito che la chiusura di 34 cantieri non può giustificare le proteste, le intemperanze e le violenze che si sono avute nel corso della manifestazione del giorno 20. Infatti la riapertura eventuale dei 34 cantieri sospesi comporterà l'utilizzazione di non rilevante quantità di operai, e quindi soltanto una lieve diminuzione dell'attuale disoccupazione, e riguarda opere o completamento di opere per due miliardi e 500 milioni.

La manifestazione, dalla quale si sono dissociati i sindacati, è stata quanto meno suggerita o incoraggiata da noti elementi che hanno avuto responsabilità nella dinamica e nell'evoluzione dell'evento franoso. Nel corso della manifestazione, infatti, è stata sempre richiesta a gran voce la sanatoria delle gravi irregolarità ed illegittimità riscontrate dalla commissione ministeriale presieduta dal dottor Martuscelli.

Nessuno, e tanto meno il Governo, può ignorare la pesantezza della situazione venutasi a determinare ad Agrigento. La gravità della situazione però deve costituire per tutti uno stimolo perché si proceda con celerità, ma anche con altrettanta responsabilità, a superare ogni causa di disagio. Il Governo, da parte sua, farà tutto quello che è nelle sue possibilità accelerando nella massima misura le procedure e i tempi tecnici per l'integrale e sollecita attuazione delle provvidenze previste dalla legge, per la pronta ripresa di tutte le attività produttive e per la eliminazione dello stato di disagio in cui si trova parte della popolazione della città di Agrigento.

È però dovere di ognuno, e in primo luogo del Governo, non consentire che la situazione determinatasi in seguito alla frana, possa essere comunque sfruttata dai responsabili della situazione stessa, specialmente con inammissibili, intollerabili tentativi di rivolta contro lo Stato.

Va infine in particolar modo deprecato che l'ostilità dei manifestanti si sia rivolta contro funzionari ed impiegati dello Stato, come quelli del genio civile di Agrigento, i quali da mesi lavorano con senso di responsabilità e spirito di sacrificio per applicare le provvidenze a favore della popolazione ed ai quali va la solidarietà dell'intera nazione.

Ho quindi piacere di comunicare alla Camera il testo di due telegrammi che il ministro dei lavori pubblici ha indirizzato rispettivamente al presidente della regione siciliana

questa mattina e al sindaco della città di Agrigento (analogo telegramma è stato indirizzato al prefetto): « Onorevole Coniglio presidente regione siciliana — Palermo. Riferimento tuo telegramma confermoti che organi mio ministero habent svolto et svolgono sollecitamente tutte necessarie attività per normalizzare situazione Agrigento. Pregoti vivamente considerare al riguardo mie recentissime dichiarazioni pubblicate da stampa. Informoti che mio capo gabinetto trovasi Palermo per contatti con funzionari provveditorato genio civile et regione scopo esaminare situazione et concordare altre possibili iniziative. Permettomi richiamare tua attenzione su recenti dichiarazioni neosindaco Agrigento circa richiesta revoca sospensione et conseguente riapertura cantieri. Est chiaro che revoca non est possibile se sospensione adottata at seguito violazioni norme accertate da commissione Martuscelli et comunque prima che commissione tecnica abbia valutato possibilità tecnica riprendere senza pericolo lavori sospesi. Assicuroti per altro mio massimo interessamento presso Presidente Consiglio ministri per valutazione eventuali misure at favore Agrigento non rientranti competenza mio dicastero. Saluti. Mancini ministro lavori pubblici ».

Il secondo telegramma è il seguente: « Sindaco Agrigento. Riferimento suo telegramma confermo che organi mio ministero habent svolto et svolgono sollecitamente tutte necessarie attività per normalizzazione situazione Agrigento. Informola che mio capò gabinetto est Palermo per contatti con funzionari provveditorato genio civile et regione scopo esaminare situazione et concordare altre possibili iniziative. Sue recenti pubbliche dichiarazioni non tengono conto che richiesta revoca sospensione et conseguente riapertura cantieri non est possibile se sospensione adottata at seguito violazioni norme accertate da commissione Martuscelli et comunque prima che commissione tecnica abbia valutato possibilità tecnica riprendere senza pericolo lavori sospesi. Pregola at riguardo considerare mia recentissima dichiarazione pubblicata da stampa. Mancini ministro lavori pubblici ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

PRESIDENTE. L'onorevole Macaluso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro la mia completa insoddisfazione per le dichiarazioni dei due sottosegretari. Ancora una volta, di fronte a fatti

gravi, drammatici che tutta la stampa ha registrato nei termini in cui abbiamo visto ieri, il Presidente del Consiglio, il ministro dell'interno ed i ministri tacciono e vanno a festeggiare in anticipo il Natale.

Non posso dichiararmi soddisfatto perché ritengo che quanto è successo ad Agrigento, signor Presidente, sia la logica conseguenza di quelle che sono state le conclusioni del Governo dopo i noti fatti, dopo la frana, dopo l'inchiesta Martuscelli. Presa quella linea, le conseguenze non potevano che essere quelle che oggi siamo qui a discutere.

Devo dire, signor Presidente, che la versione dei fatti data dal sottosegretario all'interno non è per lo meno completa; manca di alcune cose, direi, sostanziali. Mi riferisco non alla versione dei fatti che ha dato *l'Unità* (che è la versione vera, d'altra parte), ma a quanto scritto da *La Stampa* di Torino, un giornale governativo e di centro-sinistra, nel suo articolo di fondo di ieri circa la valutazione dei fatti che non collima, mi pare, con la versione data dal sottosegretario, almeno per quello che ella ha taciuto, onorevole Gaspari (poi le dirò cosa ha taciuto).

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Non ho taciuto niente.

MACALUSO. Ella ha taciuto molte cose, invece. Che cosa dice *La Stampa* di Torino? Ecco che cosa dice: « Gli avvenimenti di Agrigento sono considerati di una gravità eccezionale. Preparati da tempo, essi dovrebbero consentire l'annullamento di fatto di tutte le misure adottate dopo la frana e le risultanze della commissione di inchiesta Martuscelli. E, anzi, questo il senso della conclusione di una giornata di disordini: il nuovo sindaco ha annunciato » — ed è questo ciò che ella ha taciuto — « che disporrà la revoca di tutte le ordinanze di sospensione dei cantieri edili decisa a suo tempo dal ministro Mancini ». E io aggiungo — perché il giornale non lo dice — che il nuovo sindaco si è recato presso questo comitato di faziosi, prima che si svolgesse la manifestazione, a incitare coloro che ella ha giustamente definito faziosi. Il giornale così continua: « Non può farlo, il solo annuncio costituisce già un intollerabile atto di rivolta contro i poteri dello Stato ». Ella non lo ha detto, onorevole sottosegretario, che il sindaco compie un atto di rivolta — ed è così — contro i poteri dello Stato.

Ed ecco come prosegue *La Stampa*: « Ma questo inammissibile atto del sindaco è come avallato dagli interventi, tra minacciosi e in-

timidatori, degli esponenti politici locali: dal presidente dell'amministrazione provinciale al segretario comunale della democrazia cristiana », il sempre ricordato La Loggia, che era alla testa di questi movimenti. Ed ella tace questo particolare.

« Non più la mafia; non più la speculazione sfrenata sono responsabili dell'accaduto, ma ambienti politici ben individuati e qualificati ». Ecco quello che ella non dice. Ella non dice che ad organizzare tutto quanto è successo sono stati gli speculatori colpiti dalla relazione Martuscelli, protagonisti di ieri e di oggi, con i quali sono alcuni personaggi politici dirigenti della democrazia cristiana. E debbo aggiungere, onorevole sottosegretario, ancora una cosa che ella non ha detto: l'appello di questo comitato di faziosi è stato pubblicato dal *Popolo*. Il giornale della democrazia cristiana ha pubblicato, quasi ad avallarlo, questo appello alla rivolta, alla faziosità. Questa è la realtà dei fatti sui quali ella non ha detto una parola.

Perché ho detto all'inizio che la conclusione non poteva essere che questa? Uno dei nodi della situazione è ovviamente l'amministrazione comunale. Al Senato prima, da parte di un gruppo di senatori socialisti, alla Camera poi, da parte nostra, è stato proposto un ordine del giorno per invitare l'assemblea regionale a sciogliere il consiglio comunale. Ma l'ordine del giorno è stato respinto dalla maggioranza (ecco che vengono fuori le responsabilità), sicché il consiglio comunale non è stato sciolto e la crisi dura da tre mesi. Ora è stato eletto questo sindaco, che è una « marionetta », una nota « marionetta » in mano alla famiglia La Loggia, che ha organizzato tutto insieme ai costruttori, insieme ai Rubino. Qui i nomi non si sono detti, ma uno di quelli che capeggiavano la manifestazione era il famoso ingegner Rubino, che è stato al centro della speculazione ed è anche uno dei massimi dirigenti della democrazia cristiana, nonché fratello del vicesegretario della democrazia cristiana. E non a caso questi, insieme con l'onorevole La Loggia, ha parlato all'assemblea regionale di questa manifestazione come di un grande fatto di cui andar fieri.

Di queste responsabilità politiche non si è parlato. Si è detto che i dimostranti sono stati guidati contro il genio civile. Perché contro il genio civile e non contro altri uffici, la prefettura o l'amministrazione comunale? Perché volevano protestare anche contro il ministro Mancini. Del resto questo l'ha detto anche l'onorevole sottosegretario. Inoltre si

chiedeva a gran voce la riabilitazione dei colpiti e la incriminazione di Martuscelli.

Ma, signor Presidente, non dobbiamo dimenticare che in quest'aula un deputato della democrazia cristiana, l'onorevole Russo Spena, a nome del suo gruppo, ha fatto le stesse cose: ha detto che l'amministrazione comunale e la democrazia cristiana non c'entravano, che le responsabilità erano da un canto di Martuscelli e della commissione, dall'altro di Mignosi e della commissione regionale che avevamo, come disse l'onorevole Russo Spena, debordato, e del genio civile. Si indicava quindi agli speculatori contro chi andare. E da ricordare, come dicevo anche l'altro giorno, che nella relazione Martuscelli c'era qualcosa di molto preciso. Egli diceva: badate che tutte le lettere di raccomandazione nelle pratiche di deroga, di violazione, sono sparite dai documenti comunali. C'è solo un'altra copia fra i documenti del genio civile. Era questo che cercavano gli uomini politici di Agrigento, i fomentatori della manifestazione: cercavano questi documenti, che avevano potuto distruggere al comune con la collaborazione e la complicità degli amministratori comunali, ma che non erano stati distrutti dai funzionari del genio civile. Ecco perché si è incitata la folla a distruggerli.

Anche qui *La Stampa* di Torino parla chiaro, quando, a conclusione del suo articolo, scrive che « l'obiettivo immediato era quello di distruggere e bruciare gli archivi con i documenti accusatori. Sono stati visti noti mafiosi incoraggiare i contadini ad accendere i roghi ». Questa è la realtà dei fatti; questa era l'ispirazione. Ma ancora una volta voi volete tacere, non volete sciogliere il nodo, che è politico. E vorremmo chiedere ancora una volta ai magistrati perché molta di questa gente è ancora a piede libero, perché i Rubino sono a piede libero, non sono stati incriminati e possono capeggiare queste manifestazioni, sfruttando il malcontento legittimo di popolazioni affamate, di disoccupati, di artigiani e di piccoli commercianti che non hanno avuto un soldo di risarcimento, di gente che ha perduto la casa e le masserie.

Qui non c'è l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, ma debbo dire che ad alcuni disoccupati sono stati corrisposti i sussidi previsti dalla legge. Ma solo a quelli che risultavano collocati e non anche ai lavoratori assunti dai costruttori abusivi in violazione delle norme sul collocamento, che non possono pertanto ricevere nemmeno il sussidio di disoccupazione.

Al danno si aggiunge così la beffa e, se c'è esasperazione, essa è legittima. Non legittimo è invece il fatto che si sia consentito, sia con l'insipienza governativa sia non colpendo i veri responsabili sia non sciogliendo i nodi politici che erano stati indicati, al gruppo di speculatori e di uomini politici che hanno per anni e anni dominato la situazione di Agrigento, di mettersi alla testa di questi costruttori. Ecco il problema che noi riproponiamo. Chiediamo ancora i nomi.

Dobbiamo dare atto al ministro Mancini e a tutta l'amministrazione dei lavori pubblici del fatto che i responsabili sono stati radiati dall'albo degli appaltatori e da quello dei professionisti. Ma chi deve radiare La Loggia, Rubino, Coniglio e Carollo? La democrazia cristiana! Ma la democrazia cristiana non si muove. Per questo abbiamo detto che il problema è essenzialmente politico.

L'onorevole Giglia, interrompendomi nel corso della discussione sulla relazione Martuscelli, ha affermato che un apposito collegio di probiviri della democrazia cristiana aveva all'esame tutta la questione e stava interrogando le persone direttamente o indirettamente coinvolte. (*Commenti all'estrema sinistra*). Ebbene, onorevoli colleghi, costoro continuano a inviare telegrammi, ad espletare le loro funzioni, a parlare a nome delle democrazie cristiana. Il segretario comunale della democrazia cristiana è ancora il signor Mario La Loggia. E lo è da vent'anni. In lui ancora una volta quasi tutta la stampa ha riconosciuto il centro di questa organizzazione, di questo comitato di faziosi, come l'ha definito l'onorevole sottosegretario.

Ma vi sono altre responsabilità. Il questore e il prefetto, in questi mesi, hanno diffidato il segretario della camera del lavoro di Palma di Montechiaro e tutta una serie di personaggi che gravitano attorno al partito socialista, per ricattarli (l'onorevole Taviani non sa niente di queste cose, come non ne sa niente l'onorevole Rumor?!). Costoro sono stati diffidati perché, mafiosi o amici di mafiosi. Ma, guarda caso, nessuno dei personaggi che hanno guidato quella manifestazione è stato diffidato dal questore o dal prefetto.

Coloro che sono stati diffidati si sono in massima parte rivolti alla democrazia cristiana nelle ultime elezioni, considerato che il partito socialista non riusciva a proteggerli. Così è avvenuto, ad esempio, a Favara. Ma i veri mafiosi, onorevoli colleghi, non vengono diffidati; coloro che hanno devastato Agrigento, coloro che sfruttano il legittimo malcontento di quella popolazione, continuano ad ope-

rare apertamente, senza essere oggetto di diffide di sorta.

Concludo dichiarando la mia piena insoddisfazione. Il problema, però, è un grosso problema politico e come tale rimane ancora aperto e noi lo riproporremo con testardaggine, anche perché la vicenda di Agrigento è sintomatica. Se noi sfogliamo il libro della speculazione edilizia relativamente ad altre città, notiamo quali interessi sono in gioco e quali sono le reazioni che si manifestano non appena si tenta di colpire tali interessi. Dobbiamo quindi dare un esempio, ma per farlo occorre una chiara volontà politica che né la democrazia cristiana né il Governo certo dimostrano. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Nicosia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NICOSIA. Io non posso dichiararmi soddisfatto né delle dichiarazioni del sottosegretario per l'interno né di quelle del sottosegretario per i lavori pubblici.

Ancora una volta, a pochi giorni di distanza dal grosso dibattito sulla relazione Martuscelli, siamo costretti, come Parlamento, ad occuparci di Agrigento. Né io credo sarà l'ultima volta.

Questa estate, proprio in occasione della presentazione del decreto-legge il 4 di agosto, c'è stata una discussione. Noi siamo stati tra coloro che hanno immediatamente detto al Governo che quel decreto non avrebbe risolto i problemi sul tappeto, trattandosi di provvedimenti di pronto soccorso che potevano essere considerati utili solo se fossero stati messi in opera tempestivamente, mentre Agrigento ha bisogno di una legge speciale.

Poi è venuto tutto il resto: l'inchiesta Martuscelli, la discussione sulla legge; abbiamo fatto una battaglia sugli emendamenti; alcune questioni le abbiamo sollevate proprio in occasione della discussione sugli emendamenti nel mese di settembre, alcune altre le abbiamo dette in Parlamento nel mese di dicembre.

Adesso prima di Natale siamo costretti ad occuparci di un fatto di estrema gravità, forse mai registratosi in questi termini nel corso degli ultimi venti anni, perché il Governo è refrattario a sentire, percepire, capire il problema di Agrigento. I provvedimenti di pronto soccorso devono servire non a tappare i buchi della frana, ma per realizzazioni immediate, nel giro di poco tempo. Ed ecco che dopo sei mesi veniamo a sapere che sono in corso gli studi e che i lavori saranno iniziati superato l'inverno.

Onorevole de' Cocci, certo la responsabilità non è sua, per l'amor di Dio, ma come si fa a dire « superato l'inverno », quando il problema di Agrigento è proprio quello di superare l'inverno con il pronto soccorso? Superare l'inverno con il pronto soccorso in una particolare situazione di congiuntura, in parte derivata dal movimento franoso ma in parte esistente da ben 2.500 anni, perché è da 2.500 anni che ad Agrigento si mangia pane, formaggio e cipolla. La frana ha solo aggravato la situazione, insieme al ritorno della Germania di emigranti che erano abituati ad un certo tenore di vita.

Evidentemente il Governo non ha capito che, risolvendo il problema della sistemazione di 2.000 persone ad Agrigento, si sarebbe consentita una discussione più serena e allo Stato di operare nel settore che è apparso a tutta la opinione pubblica italiana quello che ha infettato non solo Agrigento ma l'isola e lo stesso ordinamento dello Stato.

La mia tesi, onorevole sottosegretario e onorevoli colleghi, è che ad Agrigento è possibile ogni genere di speculazione e di affarismo e di prepotenza della mafia, perché non esiste l'autorità dello Stato e neppure chiaramente il potere regionale, per cui anche il potere comunale si muove male.

DE PASQUALE. Il comune si muove bene.

NICOSIA. Secondo lei si muove bene. È il discorso che abbiamo fatto esattamente in quest'aula il 5 dicembre. Ma ora il Governo manda i telegrammi a Coniglio, il quale che cosa può fare? Coniglio verrà trascinato dalla questione di Agrigento, non potrà risolvere il problema. Il Governo nazionale manda i telegrammi, in base all'articolo 6 citato nella relazione Martuscelli. Se ci sei batti un colpo. Allora dovremmo vedere questo Governo proporre al Presidente della Repubblica la revoca degli attuali atti amministrativi del sindaco di Agrigento in forza dell'articolo 6 della legge del 1934. Sarà fatto?

Ma il problema non è neanche questo. Il problema è tutto compreso nella città che muore, nella città che non mangia, nella città che non ha tredicesima né quattordicesima né quindicesima e non può certo vivere con i sussidi dell'ECA, onorevole sottosegretario, onorevoli signori del Governo. Ci si deve rendere conto che si deve smettere in Italia di creare questi problemi, che ridicolizzano lo Stato, la regione, il Governo! Il centro-sinistra ne esce stracciato e ridicolizzato senza appello. Certo, fatti violenti vi

sono in tutte le città d'Italia: anche a Genova accade che si disselciano le strade, si rompono le vetrine; non è magari un fatto di mafia, ma è nato anche a Genova, come a Trieste, un problema legato alla municipalità. Ciò vuol dire che si sta arrivando a tale tipo di frantumazione dell'ordinamento dello Stato, del potere governativo, del potere centrale che i municipi prevalgono: e prevalgono in maniera strana, in maniera impensata. Agrigento si caratterizza per il colore particolare della situazione; vi sono interessi vari, gli interessi dei lavoratori che vogliono pane e lavoro, gli interessi di coloro che vogliono continuare a speculare e si oppongono a tutto ciò che possa ostacolare la loro attività, gli interessi infine di chi ha qualche conto aperto e non vuole che venga rapidamente regolato. Ma se lo Stato non c'è, se non si fa sentire, se fa solo i telegrammi al governo regionale — un governo che non peserà mai su Agrigento perché, ripeto, verrà trascinato da Agrigento verso la propria fine — come potete voi, signori del Governo, pretendere che noi ci dichiariamo sodisfatti? Avete ancora tra le mani il problema di Agrigento e non lo risolvete perché per voi è un « rompicapo »: rompicapo per i meridionalisti, rompicapo per gli autonomisti provinciali e comunali, per i regionalisti vari.

Ma vi è anche un altro rompicapo, che è il punto nevralgico di tutta questa situazione: voi potete sciogliere il consiglio comunale quando volete, come volete, ma se la democrazia cristiana non scioglie il comitato comunale, evidentemente le liste saranno sempre quelle. Ma allora l'argomento si allarga per investire il problema del regime partitocratico, in cui l'organo emapoietico, quello che fa sangue, è il partito: se il partito non si fa sentire, evidentemente ad Agrigento possiamo fare punto e a capo. E noi discuteremo, onorevoli colleghi, ma non risolveremo i problemi: sarà un vaniloquio, sarà una discussione inutile; e se ad Agrigento ancora non vi è stato il morto, può darsi anche che il morto venga fuori, perché se si continua con uno Stato assente, che determina i vuoti, che apre le possibilità a tutte le speculazioni, a tutti gli affarismi, a tutti i tafferugli, il braccio di ferro lo vince l'altra parte, cioè il prepotere locale che si fa sentire ad Agrigento in maniera molto pesante.

Io non so, signor Presidente, se avremo qualche altro caso di municipalismo esasperato, se avremo per esempio tra qualche mese la repubblica fiorentina in Italia. Non me lo auguro davvero, perché sarebbe una

disgrazia. Ma è chiaro che quando un governo nazionale non dà ascolto alla voce che viene da coloro che hanno veramente fame, la situazione può precipitare. Se a cento anni di distanza dal 1866 in Sicilia vi sono ancora tumulti, vi sono insodisfazioni, vi è la possibilità di ribellioni di tipo separatista, vuol dire che noi non abbiamo fatto niente in cento anni: è la condanna di tutti!

Ho letto l'altro giorno sul *Giornale di Sicilia* un articolo di fondo di un toscano, Delio Mariotti, verso il quale non ho certo tenerezze, — per l'amor di Dio, abbiamo avuto anche delle querele! —, che ha tuttavia scritto una frase che mi ha impressionato. Nell'articolo il Mariotti, dopo aver parlato di tante altre cose, della tredicesima a Milano, della tredicesima a Roma, della tredicesima a Torino, della tredicesima a Napoli, della tredicesima nella stessa Palermo e della tredicesima ad Agrigento, che è cosa da quattro soldi, aggiunge: « E della popolazione di Agrigento? Chi pensa alla carne viva di Agrigento? Perché mai un giorno si mossero Saragat e Moro? Da quale pianeta essi vennero? ». Si arriva ad una frase di questo genere, cioè ci si chiede: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio da quale pianeta vennero ad Agrigento? Ancora oggi ci sono dei colleghi che mettono in dubbio che ci sia della gente che abbia perso i propri beni sotto la frana, e creano delle disparità — mi dispiace di non aver potuto votare questa mattina su questo punto, perché ero assente in quanto non avvertito: del resto già il problema era stato affrontato nel mese di settembre — tra un alluvionato siciliano e un alluvionato del nord: un alluvionato che subisce la frana nel sud è un cittadino di serie B; un alluvionato nel nord è un cittadino di serie A. Questa è una grossa responsabilità di tutto il Parlamento e del Governo, che poi fa pesare l'aumento del 10 per cento dell'imposta di successione per quei determinati 10 miliardi anche sui morti di Agrigento.

Tutto questo, signor Presidente, porta alla nostra insodisfazione e a dirvi con estrema serenità, signori del Governo, di non sottovalutare gli avvenimenti di Agrigento, che noi seguiamo con attenzione: Agrigento è un boato che presuppone un terremoto o, se volete, uno spiffero che dimostra che la pentola sta bollendo a tutto vapore.

In Sicilia non se ne può più, perché non c'è solo un problema di Agrigento, ma anche un problema palermitano, un problema trapanese, un problema siracusano, un problema di Catania, che pure passa per la

città più ricca. Ripeto: la Sicilia non ne può più, deve farsi qualcosa, deve essere operato qualche atto chirurgico, ma soprattutto lo Stato deve farsi sentire, richiamando alle proprie responsabilità e gli organi nazionali e gli organi locali. Fate un atto di amore, signori del Governo, nei confronti della Sicilia. Date alla Sicilia le necessarie attrezzature di carattere economico e possibilità di sviluppo sociale. Posso anche dire che la situazione in Italia non si sistemerà mai, se avremo sempre una Sicilia in tumulto, se la Sicilia non raggiungerà le condizioni di civiltà, di sviluppo economico e sociale almeno di una delle regioni della valle padana, in altre parole se la Sicilia continuerà ad essere una colonia.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Benedetto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, vorrei cominciare con l'avanzare presso di lei, affinché se ne faccia interprete presso il ministro del lavoro e della previdenza sociale, una lamentela. Da oltre venti giorni ho presentato una interrogazione, rivolta al ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai contributi speciali di disoccupazione nella città di Agrigento e all'apertura di cantieri di lavoro presso quella città e presso i comuni limitrofi. Non ho avuto a tutt'oggi risposta, benché la giornata di oggi fosse estremamente opportuna per una risposta doverosa alla mia interrogazione che sarebbe stata poi una risposta data alle migliaia di lavoratori disoccupati della città di Agrigento e dei suoi dintorni.

Per quanto riguarda sia la mia interrogazione sia quella presentata, come primo firmatario, dall'onorevole Macaluso, vorrei dire che non saremo certo noi, che di ogni movimento di piazza ricerchiamo e affermiamo le ragioni sociali, a lamentarci della mancanza di una adeguata ritorsione poliziesca nei riguardi dei provocatori e dei sobillatori dei disordini dei giorni scorsi ad Agrigento. Ma vorremmo cogliere l'occasione per dire che, se si fosse trattato di una iniziativa prettamente popolare, ben diversa allora sarebbe stata la reazione delle forze di polizia! Ma, in questa circostanza, come si faceva — come si fa, a tutt'oggi? — a colpire tante persone cosiddette « perbene », amiche di tanti uomini politici al potere nelle amministrazioni e nel Governo, di tanti uomini che sorreggono il partito politico di maggioranza e fanno la forza, il prestigio della democrazia cristiana?

Una voce all'estrema sinistra. Soprattutto il prestigio!

DI BENEDETTO. Talmente si sentono, questi uomini, i veri ed effettivi padroni del potere, che non solo sono stati capaci di fare quello che hanno fatto, saccheggiando un'intera città e trasformandola in uno squallido teatro di turpitudini, di violenze, di legami di abietta complicità, di corrottele e di favoritismi, ma oggi scendono in piazza, come in un antico villaggio del Texas, con *bulldozer* e compressori, ad imporre agli organi dello Stato il loro potere come il reale potere del nostro Stato.

Ed ancora hanno trovato un ennesimo sindaco prono alla loro volontà! Eppure, come ha detto il compagno Macaluso, la cosa più semplice e più urgente ed ovvia da farsi era sciogliere quel consiglio comunale, responsabilizzare la popolazione, affinché si scegliesse di nuovo i suoi amministratori. Non lo si è fatto. Non si è voluto farlo, per vano e protervo orgoglio, qui al centro, e per calcolo, laggiù, di avventurieri che non recedono dalle loro malfatte e intendono manovrare fino all'estremo i loro complici politici.

Così, ieri abbiamo avuto lo spettacolo di un sindaco che non era ancora sindaco e che ridicolmente annunciava agli appaltatori che, appena la commissione di controllo avesse ratificato la sua elezione, avrebbe abrogato entro 24 ore tutti i divieti imposti ai progetti di costruzione!

CHIAROMONTE. Il « telegiornale » lo ha annunciato senza commenti.

DI BENEDETTO. Avrete, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, anche un sindaco che dice, in combutta con la bassa forza del potere speculativo: lo Stato, la legge, il potere sono io!

Che provvedimenti prenderà allora il ministro dell'interno, nei riguardi di questo esilarante sindaco che così esordisce, che così si concepisce e si esprime al primo contatto con le sue responsabilità di amministratore?

Irritati perché non è stato possibile, nella gravità dello scandalo, nemmeno ai loro stessi deputati prendere le difese dei loro misfatti; perché alcuni funzionari dello Stato, una volta tanto, hanno sollevato il velo dell'omerità e li hanno individuati come i roditori delle basi di quella lontana società di provincia piena di miseria, eccoli emergere nella brutale bassezza di un criterio mafiosesco e dire: « Il potere siamo noi. Non abbiamo bisogno di nessuno. Che ne facciamo di quei deputati che

abbiamo delegato ad occuparsi dei nostri affari e che ora si dimostrano timidi e irresoluti? Ebbene, non abbiamo bisogno di loro: perché siamo noi la forza, siamo noi la legge! ».

A questa grossolana e cupa manifestazione di prepotenza, si accoppia un'ulteriore *rentrée* di quel professor La Loggia, segretario — come si sa e come si è detto — della sezione democristiana di Agrigento, il quale dichiara che tutta questa storia di Agrigento è frutto di una sordida speculazione, e non degli appaltatori, ma della politica. Si tratta del segretario della democrazia cristiana, di un amministratore del comune di Agrigento, del direttore del locale ospedale psichiatrico che talvolta si diletta di impartire qualche lezione di igiene mentale, ma che si guarda bene dall'affrontare qualche problema di igiene sociale!

E, all'assemblea regionale siciliana, non gli è da meno l'onorevole Lello Rubino, che, confondendo Agrigento con il suo congiunto, grida in questi giorni: Agrigento chiede il diritto alla vita!

Non doveva dirlo lui, onorevoli colleghi. Ma è vero: Agrigento chiede il diritto alla vita. Eppure voi, onorevoli colleghi, avete questa mattina votato contro un nostro emendamento alla legge in favore degli alluvionati, col quale chiedevamo che si venisse incontro con 500 mila lire ai capifamiglia, agli artigiani, ai commercianti colpiti da quegli eventi franosi!

Dopo tante vicende, non poteva esserci commento migliore e più illuminante di quanto è avvenuto, per comprendere che ci troviamo semmai di fronte a qualcosa di più pernicioso e di più grave, di quanto denunciato dalle inchieste Martuscelli e Mignosi.

Hanno rovinato una città: e non solo pretendono la immunità, ma si indignano per il fatto che la legge dello Stato possa pensare di intervenire contro di loro! Le leggi limitatrici, le leggi repressive sono fatte per i poveracci. Non lo sa, lo Stato, che loro non sono il popolo, che loro danno migliaia di voti alla Dc e che quindi sono loro i veri padroni? Hanno deturpato una città: e sono indignati perché si osa fermare la loro opera distruttrice. E pretendono di continuare: altri grattacieli, altri distributori di benzina in mezzo alla valle dei templi, altre turpitudini, altre rovine! Soprattutto, altre impunità, una illimitata complicità, la servitù perenne dello Stato! Questo pretendono, solo perché loro non sono i poveracci, non sono il popolo!

Che un centinaio di appaltatori e alcune altre centinaia di loro collegati possano in-

sorgere, sul luogo stesso dei loro delitti, contro la potestà dello Stato, può sembrare un fatto risibile e grottesco. Ma risibile e grottesco non è, perché, in fondo, questo corrisponde alla logica e alla morale della nostra classe dominante.

Oggi il Governo si trova in una posizione contraddittoria ed imbarazzante: deve o no colpire alcune radici da cui trae forza, deve o no tradire il mandato che gli proviene da queste oscure forze, che hanno partecipato ad erigerlo all'amministrazione della cosa pubblica?

Ma al di là di questi risucchi, al di là di questa schiuma delinquenziale, c'è il popolo, ci sono i lavoratori, ci sono i cittadini onesti, ci sono gli innocenti! E sono sempre la stragrande maggioranza, anche in un ambiente così avvelenato ed insidiato, così lontano dalla vigilanza e dalle cure dello Stato!

È necessario ad ogni costo che il Governo — al di là delle odierne inchieste — sia in grado di liberare quella città dalle sue soffocanti miserie, dai suoi despoti che fanno ogni volta ipocritamente mimetizzarsi, scomparendo e ricomparendo, sfruttando la debolezza delle autorità, la complicità dei loro protetti-protettori, la ingenuità e il bisogno della povera gente. Muore lo Stato, laggiù, onorevoli sottosegretari! Quelle sono le terre delle frane, delle emigrazioni in massa, delle « Palma Montechiaro » — dove i bambini a centinaia hanno i vermi nello stomaco. Sono le terre di Licata — città di 40 mila abitanti dove l'acqua viene portata con le navi cisterna. Sono terre della nostra nazione. Ma sono anche terre di un altro mondo, da sempre trascurato, da sempre soltanto sfruttato!

Dovete dare a quella terra, a quella gente, giustizia, case, lavoro, acqua, fognature, scuole, diritti, strade, luce: tutte le cose, piccole e grandi insieme, di una società civile. Ma quelle terre, la gente dell'Agrigentino, chiedono che la DC si liberi dei suoi sottofondi di barbarie criminosa, e abbandoni quel piedistallo di complicità che sono il disonore della nostra società e del nostro Stato. Finché non si farà questo, qualsiasi risposta, onorevole sottosegretario, sarà insoddisfacente e, mi perdoni, risibile.

Per tutto questo, noi rimaniamo amarissimamente insoddisfatti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Di Leo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI LEO. Prendo atto delle comunicazioni fatte alla Camera circa i gravi fatti di Agri-

gento, che ancora una volta riportano in quest'aula i problemi della città dei templi e delle sue condizioni economiche e sociali.

Desidero innanzi tutto confermare il mio più vivo rincrescimento per il deplorabile ricorso alla violenza, che non può certamente essere strumento o sistema idoneo alla soluzione dei molteplici problemi che la frana ha ulteriormente aggravato, soprattutto in dipendenza di una lunga stasi che dura ormai da cinque mesi.

È mio convincimento che, se la manifestazione fosse rimasta nell'ambito delle organizzazioni sindacali, non si sarebbero verificati così gravi episodi. Certo, anche la rappresentanza parlamentare, in occasione dei dibattiti svoltisi alla Camera ed al Senato, aveva puntualizzato e sottolineato la gravità della situazione, richiedendo, oltre agli interventi di carattere immediato, più consistenti e concrete misure per lo sviluppo di una economia, tristemente depressa, che aveva trovato nella edilizia il momentaneo sodisfacimento dei suoi bisogni.

Dalle stesse dichiarazioni del Governo emerge che, soprattutto per la costruzione delle case, vi sono stati purtroppo dei ritardi, dovuti alla difficoltà di scelta delle aree. Mi auguro che, superata l'attuale fase, si avvii in termini concreti e con prontezza di interventi (non riscontrati purtroppo fino ad oggi), un processo di concreta attuazione di lavori pubblici in tutti i settori, che riduca al minimo i tempi tecnici e faccia in modo che venga largamente utilizzata la manodopera locale.

A questo proposito, è triste constatare come, nonostante le norme contenute nella legge approvata dalla Camera, non si sia provveduto alla liquidazione del sussidio di disoccupazione ai lavoratori disoccupati, coi criteri di larghezza richiesti dalla particolare situazione. La gravità della constatazione sarebbe ancora maggiore, se risultasse vero quello che si vocifera, cioè che molti dei lavoratori ingaggiati dai costruttori non erano stati inseriti nei regolari elenchi, al fine di evadere alle contribuzioni sociali a carico dei datori di lavoro. La stessa remora si sta verificando per le imprese artigiane.

Accanto a questi provvedimenti, per i quali fu approvata l'apposita legge, è necessario fin d'ora mettere in chiaro che tutta l'economia della città è stata travolta nel baratro del movimento franoso e della conseguente crisi economica. Soltanto così si può giustificare la solidarietà di tutte le categorie economiche e professionali alla manifestazione indetta in questi ultimi giorni!

A tal proposito, mi corre l'obbligo di avvertire il Governo che, se non si vogliono creare condizioni di estrema confusione, è necessario intervenire per risolvere gli antichi e sempre attuali problemi di quella plaga, riassumentisi in quella accentuata posizione di depressione economica che rimane la caratteristica tradizionale di talune zone del Mezzogiorno.

Se si vuole far risuonare una seria parola di civile progresso e di giustizia sociale — isolando i profittatori ed i mestatori d'ogni genere che ieri, confusi tra la folla, hanno cercato di trarre vantaggio dal moto popolare — è necessario eliminare le cause della miseria, riducendo il divario economico dalle altre province d'Italia.

Occorre, a tal fine, ridar fiducia alle popolazioni esasperate, occorre affrontare il problema in una visione d'insieme, che tenga conto di tutte le varie componenti.

Nel prendere quindi atto delle dichiarazioni del Governo, ritengo indispensabile che la Camera, dopo aver così ampiamente discusso su Agrigento e deliberato i provvedimenti conseguenti alla frana e alle relative inchieste, proceda speditamente ad un approfondito esame della situazione economico-sociale di quella città, per adottare gli opportuni provvedimenti.

Mi riservo pertanto di provocare, ricorrendo agli strumenti previsti dal regolamento della Camera, un ampio dibattito parlamentare sui problemi cui ho accennato, per invitare il Governo ad affrontare, con serie impegno e senso di realismo, la soluzione degli annosi e complessi problemi che ancora angustiano la città di Agrigento. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sinesio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SINESIO. Chi credeva che il dibattito sulla relazione d'inchiesta Martuscelli avesse chiuso la vicenda, nella misura in cui il Parlamento è stato investito del problema della frana di Agrigento e di tutto ciò che è accaduto intorno alla frana, viene smentito dagli avvenimenti di questi giorni. Una manifestazione di protesta popolare, organizzata dai sindacati al fine di sensibilizzare il Governo sulla necessità di concreti ed immediati interventi con cui fronteggiare la crisi economica spaventosa che si è abbattuta sulla città, si è trasformata in una violenta agitazione di piazza. Essa, prima di essere condannata e rifiutata — perché la condanna e il rifiuto della violenza in un ordinamento democratico devono sempre es-

sere immediati e decisi — va attentamente e profondamente considerata.

A seguito della frana, l'economia della città di Agrigento ha subito uno spaventoso arresto. Essendo infatti l'economia agrigentina prevalentemente fondata sullo sviluppo delle attività edilizie, la chiusura dei cantieri di costruzione (per altro opportunamente decisa) ha portato al blocco di ogni altra attività economica, soprattutto di quelle terziarie che, in una realtà sottosviluppata come quella di Agrigento, hanno un peso determinante.

Con l'incalzare dell'inverno, il malessere si è andato ancora aggravando, soprattutto perché i finanziamenti previsti dagli interventi straordinari disposti dalla legge n. 949 hanno tardato a prendere forma concreta. Io ho ascoltato con piacere le cifre che l'onorevole sottosegretario de' Cocci ci ha oggi annunciato. Queste cifre rimangono però, per la maggior parte (direi quasi per la totalità), delle affermazioni politiche, delle affermazioni di principio. Esse hanno bisogno di sostanzarsi in opere concrete, soprattutto per venire incontro a quei cittadini bisognosi che altrimenti diventano il sottofondo, lo strumento di coloro che hanno interesse a sfruttare il loro stato d'animo. Una cosa dobbiamo evitare: che si possa speculare sulla fame, sulla miseria, sulla disoccupazione! Bisogna evitare che da tutto ciò si possano trarre vantaggi che poi diventano di carattere personale.

In questa occasione, sarebbe stato opportuno che il sottosegretario al lavoro avesse risposto a una mia interrogazione sulla mancata applicazione della legge. In questo caso, non si tratta di tempi tecnici che bisogna rispettare, come avviene per quanto riguarda la scelta delle aree.

Per quanto riguarda le aree, noi non abbiamo mai avuto dubbi o perplessità. E qui posso sciogliere una riserva, dicendo quanto, per la posizione che occupo all'interno della democrazia cristiana, non ho potuto dire in altro momento. Non c'è dubbio che la scelta doveva essere fatta — così come è stata fatta — non da un consiglio comunale che a un certo momento sembrava impazzito, ma dagli urbanisti. Si doveva cioè scegliere un'area lontana dalla zona vincolata, che non potesse servire ad arricchire altri illustri personaggi, già riusciti magari da qualche anno a mettervi le mani con speculazioni preventive.

Ma, venendo all'altra questione, non c'è dubbio che la legge prevedeva l'erogazione per un anno del salario contrattuale e degli assegni familiari ai lavoratori disoccupati in conseguenza dell'evento franoso. Questo non

è avvenuto. Oggi siamo appena appena al sussidio, quando pure viene concesso!

Ma c'è di più. È evidente che il decreto-legge non poteva prevedere l'erogazione del sussidio di disoccupazione a favore di chi non era disoccupato prima. E qui entra in gioco la considerazione fatta anche dall'onorevole Macaluso: che molti padroni, per non pagare i contributi e gli oneri sociali, si sottraggono al loro obbligo di denuncia delle maestranze. In questo modo si crea un mercato abbondantissimo, dal quale poter prendere i lavoratori a basso costo e per gli impieghi più incontrollati!

Non c'è dubbio che, in un ambiente come questo, molte volte il lavoratore è costretto, per poter lavorare, ad accettare la vessatoria condizione che non si paghino i contributi sociali. Magari poi, se vi è sollecitato, denuncia il fatto. Ma intanto accetta tale condizione. Ora, sia costoro sia i disoccupati non hanno provvidenze di sorta. Su questo terreno hanno lavorato gli speculatori, fomentando e seminando quella che si è palesata, onorevole sottosegretario, come una gazzarra, un insulto alla democrazia e agli istituti previsti dalla nostra Costituzione!

È vero che si è gridato: « Abbasso gli affamatori! ». Era un inveire contro coloro che dirigevano l'operazione sulla pelle dei lavoratori, nell'intento di perpetuare una situazione che si trascina da ormai vent'anni! Purtroppo, però, si è anche delineato — ed è la cosa più grave — il tentativo di realizzare un collegamento non precario, ma duraturo fra gli interessi degli irresponsabili promotori delle agitazioni e la massa che si è trovata — prigioniera di una determinata impostazione — ad aderirvi e a conferirvi forza. Si è cercato, insomma, di rovesciare la corretta analisi della situazione agrigentina, quale è stata condivisa in tutte le sedi responsabili.

I finanziamenti previsti certamente verranno, ma non credo che avranno la possibilità di risolvere il problema. Gli stessi cantieri che stanno costruendo le case prefabbricate di Villasetta stanno già per terminare i loro lavori. Noi avevamo fatto presente questa situazione: il 4 agosto ed il 19 settembre feci notare che le case prefabbricate non davano la possibilità di sviluppare un cantiere in senso orizzontale, anziché verticalmente.

NICOSIA. Gli emendamenti sono stati bocciati.

SINESIO. Gli emendamenti sono stati bocciati: così oggi abbiamo poche case prefabbricate, ma ci troviamo nella condizione di

non poter assorbire tutta la disoccupazione di Agrigento. Questa disoccupazione, signor Presidente, è un fatto endemico, un fatto di sempre, di centinaia d'anni! E su questo tessuto connettivo, che si possono instaurare certi sistemi! Essi devono essere respinti, in un paese democratico come il nostro! Ai disoccupati di Agrigento, vanno aggiunti tutti coloro che erano convenuti ad Agrigento dai paesi vicini...

FAILLA. Perché allora avete votato questa mattina contro il nostro emendamento?

SINESIO. Perché votare quell'emendamento significava rimandare al Senato (che per altro è chiuso) una legge che aveva bisogno di essere approvata urgentemente! Non volevamo pregiudicare la possibilità di dare immediatamente il via a questo provvedimento.

Mi consenta però di dirle che, quando c'è stato fatto presente questo, noi — che sentiamo la causa di questa città tanto martoriata — ci siamo affrettati, insieme con altri colleghi, a presentare una proposta di legge...

SPECIALE. Ne abbiamo presentata una anche noi.

SINESIO. Mi fa piacere. Si tratta di una proposta di legge, dicevo, relativa agli interventi ed alle provvidenze necessarie alla ricostruzione della città. (*Interruzione del deputato Ingrao*). Noi confidiamo di trovare, attraverso il Governo, una strada verso prospettive — che non sono del Governo, ma del paese tutto — di generale convivenza nell'affermazione di principi di valida ed efficiente democrazia! Per altro, Agrigento non è un fatto isolato, come già affermavo il 19-20 settembre.

Abbiamo appreso con piacere che è stata appaltata la banchina del porto di Porto Empedocle, comportante la spesa di un miliardo e 300 milioni. Ma, intanto, i giornali di oggi già parlano di tafferugli in quella città; dicono che tutti i lavoratori portuali, compresi i fachini, chiedono di poter lavorare! E sapete, onorevoli colleghi, perché non possono lavorare? Non tanto per la mancanza delle banchine. Soprattutto, perché la ferrovia è interrotta!

Onorevole sottosegretario, nessuno dei rappresentanti del Governo è venuto a dirci una parola per quanto riguarda la ferrovia Agrigento-Porto Empedocle! Mi spiace doverlo rilevare. Anche per questo motivo, non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto, e mi riservo di presentare un'interpellanza, perché non si può chiudere una vicenda così grave,

così incidente nel tessuto sociale, economico e politico di quella provincia, senza parlare di queste cose. È perciò necessario un ampio dibattito sulla questione. Si tratta di una ferrovia che collega al mare tutto un retroterra minerario, che dà lavoro a tutti i lavoratori delle miniere e delle solfate: e nessuno ne parla! Ho chiesto che si provveda in via privata, l'ho chiesto per iscritto, ho presentato interrogazioni: nulla. Ora, come ho già detto, presenterò un'interpellanza, affinché finalmente ci si dica quale deve essere la fine di quel porto, per il quale, tra l'altro, spendiamo alcuni miliardi.

E vi dico, onorevoli colleghi, una cosa ancora più grave, una cosa che ha detto anche l'onorevole sottosegretario: sono disponibili 20 milioni per il ponte di Fondacazzo, ma la strada Spinasantà-Porto Empedocle è tagliata anch'essa, non c'è comunicazione con l'interno! Ecco il grande travaglio di tutti i comuni che sono legati per i loro traffici alla città di Agrigento! Abbiamo perciò il dovere di richiamare il Governo a un dibattito che non si limiti ai fatti contingenti, che pur noi detestiamo, naturalmente. Non c'è dubbio che in questa sede dobbiamo parlare chiaramente dell'avvenire della città di Agrigento. Non c'è dubbio che dobbiamo vedere con chiarezza che cosa s'intende fare, da parte del Governo e del Parlamento, sul piano delle concrete attuazioni. Non ho presentato la proposta di legge per poter poi dire di averla presentata: della sua sorte debbo rendere conto ai cittadini che mi hanno espresso. E debbo renderne conto attraverso una legittima azione, quale è un'azione parlamentare. Noi crediamo che il problema fondamentale di Agrigento consiste nel dare a quella città una prospettiva obiettiva di sviluppo, prescindendo dalle divisioni, dai compartimenti stagni, da valutazioni settoriali, personali e arbitrarie.

Dobbiamo abbandonare certo fariseismo, dobbiamo abbandonare certo tentativo di dividere il Parlamento. Il Parlamento deve prendere le sue decisioni in piena responsabilità!

Una prima iniziativa sarebbe la rapida definizione delle conclusioni della relazione Grappelli, ciò che ci permetterebbe di conoscere con esattezza la portata della frana, di stabilire definitivamente il perimetro delle aree urbane interessate, e quindi anche di consentire la ripresa dell'attività edilizia in altre zone.

A questo proposito, onorevole Ingrao, debbo dirle che la crisi al comune di Agrigento non è nata con la frana. E mi spiace che molti colleghi non lo abbiano rilevato. La crisi alla

amministrazione comunale di Agrigento è nata nel mese di giugno, cioè un mese e mezzo prima della frana. La crisi è nata perché noi abbiamo voluto che finalmente si finisse di costruire dovunque, senza alcun criterio urbanistico. (*Interruzione del deputato Ingrao*).

Dicevo dunque che s'impone una serie di iniziative volte ad imprimere un decisivo impulso di rinnovamento alla situazione agrigentina: *a*) una sollecita ripresa dell'attività dei cantieri edili, purché queste attività cantieristiche risultino da un rigoroso esame rispondenti a condizioni di regolarità e normalità delle relative licenze di costruzione; *b*) l'avvio a concreta esecuzione, entro i termini più brevi, degli interventi previsti dalla legge n. 949 (costruzione di nuovi alloggi, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture e servizi); *c*) l'avvio a concreta esecuzione - con un opportuno coordinamento - di tutte le opere pubbliche previste e finanziate per la provincia di Agrigento; *d*) la definizione del perimetro del parco archeologico della Valle dei Templi e l'elaborazione della relativa disciplina; *e*) la formazione del nuovo piano regolatore e del relativo regolamento edilizio per la città di Agrigento; *f*) la concessione, a favore dell'artigianato, del piccolo commercio e della piccola industria di Agrigento, di agevolazioni e di contributi alla stessa stregua di quanto disposto, con i recenti provvedimenti, in favore delle corrispondenti categorie delle città alluvionate. A scadenza meno immediata, occorre procedere: *a*) alla previsione e al finanziamento di tutte le opere infrastrutturali necessarie ad un ammodernamento delle strutture dell'economia agrigentina; *b*) ad un intervento degli strumenti pubblici (IRI, ENI, Cassa per il Mezzogiorno) destinato a stimolare l'insediamento *in loco* di attività di produzione e di lavoro capaci di notevoli risultati occupazionali.

Agrigento ha predisposto un suo piano di sviluppo: esso dovrebbe essere recepito dal Governo, il quale, partendo da tale base, dovrebbe definire una sua organica e concreta linea di azione, che s'inquadri in una politica meridionalistica di maggior consistenza e di maggiore efficacia.

Agrigento non vuole languire, o peggio morire: chiede l'intervento solidale dello Stato.

Lo Stato ha dinanzi a sé un'occasione. La può sprecare, ripetendo la vecchia politica dell'immobilismo, dell'inefficienza, dell'indifferenza di fronte ai mali del sud, tra cui il dramma di Agrigento rientra appieno. Oppure può trovarvi il terreno per un'autentica dimostrazione di moderna efficienza.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Questa moderna affermazione chiede Agrigento. Chiede di potere avere ciò che altre zone del paese hanno già realizzato: cioè l'effettività del diritto al lavoro ed a migliori condizioni di vita!

PRESIDENTE. L'onorevole Raia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RAIA. Ritengo che il problema di Agrigento sarà ancora oggetto di dibattito in questa Camera. Quindici giorni fa, a costo di apparire fuori tema, parlavo — e lo ripeto oggi, perché mi pare che in questa Camera si parli ai muri di gomma, e che le cose che diciamo non servono a nulla — della situazione di Agrigento, anche perché del rapporto Martuscelli e del rapporto Mignosi avevano parlato altri compagni. Mi sforzai allora di chiarire quali erano i termini della situazione economica di Agrigento, che era grave non solo per la frana, ma anche per i problemi preesistenti. Tentai anche, in quella occasione, di chiarire che le responsabilità di questa grave situazione erano della politica che il Governo, anche di centro-sinistra, aveva condotto, trascurando completamente i problemi di Agrigento, i problemi cioè del « triangolo della miseria » costituito dalla provincia di Agrigento e da altre province della Sicilia occidentale.

Nei giorni in cui parlavamo del rapporto Martuscelli, ci pervenne un telegramma di un certo Penicca, che, se non sbaglio, fa parte del gruppo di ingegneri e speculatori sulle aree fabbricabili, e capeggia l'organizzazione civica. In quel telegramma, mandato a tutti i gruppi e a tutti i deputati, egli diceva che bisognava preoccuparsi delle sorti, della grave situazione economica di Agrigento. Nel vuoto lasciato dall'inerzia del Governo — di questo bisogna parlare — si sono inseriti gli speculatori, quelli che dovrebbero essere in galera e invece ancora sono liberi. Essi si ritengono autorizzati a compiere ogni atto di mafia, di imbroglio, perché rimangono impuniti. Questa gente si è sempre sentita fino ad oggi sicura e protetta.

Perciò, onorevole Sinesio, mi scusi se mi permetto di fare questa polemica. Il sindaco di Agrigento — democristiano, eletto con i soli voti dei democristiani — osa, come primo suo atto (quando ancora non c'è una giunta), sfidare gli organi dello Stato, il Governo, e prendere posizione contro i provvedimenti da questi adottati. Io non voglio assolutamente affermare che tutta la democrazia cristiana è implicata nella faccenda, però voglio chiedere a lei, e a tanti altri deputati che riten-

gono di non avere alcuna responsabilità in questa questione: per quale ragione una parte del gruppo democristiano ad Agrigento dà il suo voto a questo sindaco?

A questo punto, non è proprio possibile comprendere certi discorsi! Per quale ragione si dà ad amministratori di tal fatta la possibilità di dirigere una città nella quale sono avvenute simili cose? Bisogna dire fino in fondo la verità: e la verità è che gli speculatori sono vicini alla democrazia cristiana!

Ma quello che ci meraviglia di più è che taluni democristiani non comprendano bene come stanno le cose, e difendano ad oltranza posizioni insostenibili. Non riusciamo proprio a comprendere come si possa continuare a proteggere questi individui. Sarebbe invece necessario fare piazza pulita, una volta per tutte!

È necessario che persone come Mario La Loggia siano espulse da quel partito. È necessario che le cose cambino, se si vuole che la realtà di Agrigento muti radicalmente. Gli speculatori hanno prima speculato sulle aree fabbricabili: ora vogliono speculare sulla fame degli agrigentini. Bisogna dire chiaramente queste cose: ma non le abbiamo sentite negli interventi del Governo. Ecco perché non possiamo dichiararci soddisfatti della risposta: perché essa non affronta alla radice i problemi che travagliano Agrigento.

Il nostro gruppo all'indomani stesso della frana, ha presentato una proposta di legge contenente validi strumenti per risolvere i problemi di Agrigento. Ma questa proposta non è andata avanti celermente, come noi chiedevamo. Così ad Agrigento permane un grave stato di esasperazione, da cui si trae motivo per dirigere strali acuminati contro gli organi dello Stato.

Eppure, i responsabili sono bene individuati! È necessario agire celermente, se si vuole che il Parlamento conservi inalterato il suo prestigio. Lo Stato deve dare un esempio, perché il problema non riguarda soltanto Agrigento, ma anche altre città, invase anche esse dagli speculatori: così Reggio Calabria, così altre città. Se non risolveremo subito questi problemi, si avrà inevitabilmente lo sfaldamento completo degli organi dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COTTONE. Non siamo soddisfatti della risposta. Vorrei anzi pregare gli onorevoli sottosegretari di scusarmi se dirò che la loro risposta, inserita come una specie di coda molesta in questa lunga seduta, è stata troppo

sbrigativa: quasi che il fatto, che ha dato origine a queste interrogazioni, fosse da considerarsi ormai scontato.

Noi siamo invece convinti che ciò che è successo ad Agrigento in questi giorni sia veramente grave e straordinario, e che su di esso debbano seriamente meditare il Governo e il Parlamento.

Sia l'onorevole Gaspari sia l'onorevole de' Cocci ci hanno esposto in forma assai fredda e burocratica gli avvenimenti. Il sottosegretario Gaspari ha detto che il giorno 19 c'era una dimostrazione ad Agrigento, preparata da un certo organismo locale, e che essa all'inizio si svolgeva ordinatamente (ho preso nota di questo suo avverbio, onorevole Gaspari). Non le pare, onorevole sottosegretario, che la manifestazione sia stata iniziata « troppo ordinatamente », ripeto: non ordinatamente, ma « troppo ordinatamente », se consideriamo il fatto che la città, a leggere i giornali, risultava bloccata in tutti i suoi punti di accesso (e chi conosce Agrigento sa che è facile bloccare la città perché è costruita su un cocuzolo) con automezzi, con ruspe, con *bulldozer* e con tutti quegli attrezzi, che di solito si adoperano nell'attività edilizia? La città è stata circondata: nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire. Ho letto che alcuni mezzi militari di carabinieri, diretti a Palermo, innanzitutto non poterono entrare in città, e poi vennero regolarmente bloccati e dirottati. Ho letto anche che qualche *bulldozer* tentò addirittura di speronare uno di questi mezzi militari (tra l'altro, come si vede, siamo arrivati al grottesco!). Ma la verità è che questa preorganizzazione di manifestazione, che è veramente sediziosa, ha avuto subito un bersaglio: non si è preso di mira il tribunale, né la questura, né il palazzo del Governo, né il comune: ci si è diretti subito al genio civile. Perché? Perché presso il genio civile sono in deposito...

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Evidentemente anche gli altri enti sono stati oggetto di tentativi aggressivi.

COTTONE. Sì, ma il rogo di taluni documenti è stato fatto al genio civile! E si trattava di documenti che scottavano, prima di essere bruciati, almeno per alcuni personaggi agrigentini!

Ma c'è di più. Il sottosegretario Gaspari ha detto che sono stati notati elementi faziosi ed interessati. Non voglio censurare il suo italiano, onorevole sottosegretario, ma ho il diritto di chiederle: interessati a che cosa?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ai problemi — è evidente — di un certo tipo di edilizia. Non a quella legale, naturalmente: a quella illegale.

COTTONE. Forse sarò lento di riflessi, ma certo non era facile capire il suo testo. Comunque le sono grato, perché ella mi dice ora che si tratta di interessati ad un certo tipo di sviluppo edilizio. In altri termini — parliamoci chiaro! — ella ha voluto dirci con una frase un po' troppo annessiata quello che il suo collega onorevole de' Cocci ha detto invece a tutte lettere.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non era affatto annessiata! Sono stato chiaro. Non era la parte principale della mia risposta: io ho detto quello che mi interessava.

COTTONE. Comunque, siete d'accordo, onorevole sottosegretario Gaspari! Soltanto, ella è stato un po' più reticente. Il suo collega è stato molto più esplicito. L'onorevole de' Cocci (ne ho preso nota) ha dichiarato, infatti, che sono stati notati i responsabili della dinamica della frana. Lasciamo stare il concetto immaginifico, ma io mi domando: voi, rappresentanti del Governo, conoscete i responsabili della frana? Come è possibile che io — cittadino che leggo il giornale — possa apprendere che i responsabili della frana, conosciuti dal Governo, stanno lì ad organizzare le manifestazioni di protesta e di sciopero? Ma, se li conoscete, che cosa aspettate a denunciarli ed a consegnarli alla giustizia, alla magistratura? E poi, chi sono?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Cottone, non esiste il reato di idee in Italia: ci vogliono fatti concreti, reati, per procedere ad arresti! E, quando si commettono reati, stia tranquillo che nessuno dei responsabili, diretti o indiretti, sfuggerà! (*Commenti*).

FAILLA. Hanno guidato il saccheggio, e non li avete arrestati!

COTTONE. Si tratta allora di una questione di stile: chi e che cosa vi abilita a dichiarare in Parlamento che avete notato i responsabili della frana? La dichiarazione, che fa il sottosegretario de' Cocci, è grave, gravissima. Aver visto i responsabili della frana, significa che voi avete il deposito della verità agrigentina. Sapete chi sono, ma intanto non ci dite i nomi, li lasciate a piede libero, non li consegnate alla magistratura!

Onorevole sottosegretario, qui sta il difetto ed il dramma della questione di Agrigento,

che passerà alla storia! Quando, ad un certo punto della nostra interrogazione, chiedevamo le ragioni per cui tutte le provvidenze che erano state disposte con l'atto legislativo votato dal Parlamento non erano ancora state rese efficienti, il sottosegretario de' Cocci ci ha fatto un breve elenco delle cose che si erano cominciate a fare, di quelle che sono in atto e delle altre che si faranno. Ho segnato qualche cosa, ma non è il caso qui di fare una esemplificazione. Sta di fatto che — a cinque mesi dalla frana, a tre mesi dalla conversione del decreto-legge sulle provvidenze per Agrigento — non voglio dire che si sia fatto nulla, ma si è fatto molto ma molto poco, rispetto alle aspettative che voi avete generato nell'animo e nella speranza di ripresa degli agrigentini. Ecco perché ad un certo momento scoppia la protesta irrazionale e radicale della gente, che, senza sapere magari di essere strumento di interessi particolari che stanno a cuore a certuni, protesta in modo clamoroso, tutta quanta, quasi a rappresentare l'intera città!

Onorevoli rappresentanti del Governo (l'uno e l'altro), non vi sembra che questo sia un fatto estremamente grave, su cui dovrete riflettere? A un certo momento, non vi fa pensare niente questa gente — si trattava chi dice di 10 mila, chi di 15 o 20 mila persone, ciò che vuol dire la metà della popolazione di Agrigento — che scende in piazza a fare quello che ha fatto? A prescindere da quei pochi che potevano essere, come dice il sottosegretario, interessati alla dinamica della frana, che avevano interesse a far sparire e a bruciare taluni documenti, non vi dice nulla questa stragrande maggioranza di gente, ingenua e sprovvista? Non vi dimostra la disaffezione di questi cittadini — che hanno sentito pronunciare tante belle frasi, che erano in attesa, e che non hanno visto nulla? Non vi dimostra un certo loro distacco dallo Stato, inteso come organizzazione della società, dallo Stato così come è rappresentato dall'autorità, così come è impersonato ai vari livelli comunale, provinciale, regionale? Non vi siete accorti che questa gente non ha più fiducia in niente, non nel sindaco, non nel prefetto, non nella regione? E perché non ha più fiducia in nulla? Perché lo Stato, che dovrebbe avere in deposito la legge giusta, severa, uguale per tutti, ne fa un uso che non è ineccepibile: molte volte deforma la legge per favorire, altre volte la dimentica per mortificare, altre volte ancora la usa in termini eccessivamente rigorosi, affermando quel *summum ius* che fa scaturire la *summa iniuria* (si pensi al caso

di quell'assessore della regione siciliana, il quale ha ordinato la distruzione di tutti i palazzi costruiti in 15 anni nella mia città di Marsala: roba da ridere! Poteva pensarci prima). Dunque, o non applicate la legge, o l'applicate, deformandola, per favorire gli amici, o l'obliate per cercare di non soddisfare chi attende il rispetto dei propri diritti. Tutto questo vi ha provocato il distacco di queste masse. E, se è facile vedere le masse distaccate dallo Stato, è estremamente difficile riaccostarle, è estremamente difficile richiamarle all'amore, all'affetto, alla devozione per la cosa pubblica, per lo Stato, per la grande famiglia nazionale!

Noi liberali vi diciamo: non sottovalutate quello che è avvenuto ad Agrigento. Cercate di trarre frutto dalla lezione, perché nella stessa Agrigento, e poi vicino ad Agrigento, potranno scoppiare fatti molto ma molto più gravi! Bisogna che il Governo pensi che è un avvertimento, quello che ci viene da Agrigento. Questo distacco dei cittadini dallo Stato non può continuare! Deve essere assolutamente sanato. È una ferita, una frattura, che va subito rimarginata, nell'interesse di tutti. Ecco perché non siamo soddisfatti.

PRESIDENTE. L'onorevole Brandi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BRANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo sinceramente dare atto al sottosegretario de' Cocci di aver fatto, in nome del ministro, una chiara relazione sugli interventi del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione dei provvedimenti approvati a suo tempo dalla Camera. Egli ha poi ancora una volta additato al Parlamento e al paese, con estrema lealtà, le responsabilità che *in loco* esistono.

Responsabilità, purtroppo, che furono lamentate anche da noi, che distinguiamo però nettamente — come distinguiamo ancor oggi — le responsabilità della democrazia cristiana nel suo complesso, da quelle della democrazia cristiana in sede locale. Sono cioè ancor oggi i ritardi frapposti dall'amministrazione comunale (che, se non vado errato, è completamente democristiana) ad aver creato evidentemente quell'atmosfera, dalla quale è poi stato determinato il grave fatto.

Ma la preoccupazione che per la verità noi abbiamo deriva da come si sono verificati i fatti del giorno 20. Essi ci danno l'impressione di una azione di forza che si è tentata da parte di personaggi ben noti, individuati dallo stesso sottosegretario per i lavori pubblici alorché egli giustamente faceva rilevare all'ono-

revole Cottone che gli elementi a loro carico erano precisi.

D'altra parte — ed è una considerazione ovvia — se il giorno 19 l'azione condotta dai sindacati è stata contenuta, come sempre, nei limiti normali e pacifici di una protesta per lo stato di disagio che senza dubbio pesa su tutta la città di Agrigento a causa della disoccupazione imperversante in quel centro, se invece il giorno successivo la situazione è precipitata per colpa del noto comitato, nei cui componenti tutti hanno individuato i responsabili (in gran parte) della frana di Agrigento, se è così io domando — è questo il punto in cui la risposta del sottosegretario agli interni non ci soddisfa —: è possibile che le forze dell'ordine, che, pur essendo ben poche, come ha detto il sottosegretario per l'interno, potevano benissimo immaginare a quali conseguenze si andava incontro, non abbiano preveduto una manifestazione di questo genere? Ma se l'accerchiamento della città da parte dei caporioni della manifestazione era facilmente prevedibile già dal giorno prima! Perché la città è stata proprio assediata, secondo quello che abbiamo letto sui giornali, anche non di estrema sinistra! E l'esattezza di queste notizie è fuori discussione. Noi vorremmo che su questo punto il Governo, e in particolare il ministro dell'interno, svolgessero una approfondita indagine, con quella solerzia che hanno sempre dimostrato in simili circostanze, come nel caso di Genova e in altre occasioni.

I poteri dello Stato si sono comportati con lealtà e con coraggio: e non dico questo perché si tratta di un ministro della nostra parte. Bene ha anche fatto il ministro, secondo ci ha detto l'onorevole sottosegretario, ad inviare telegrammi agli organi della regione e della città di Agrigento, richiamando quegli uomini responsabili a rileggersi le dichiarazioni rese. Non è ammissibile che un sindaco — per di più, come ben dicevano alcuni colleghi, non ancora ratificato, quindi non ancora nella pienezza delle sue funzioni — si affacci ad un balcone a pronunciare frasi che possono — lo si è visto — determinare uno sconvolgimento dell'ordine pubblico!

Quindi, da un lato, ci dichiariamo soddisfatti per quanto l'onorevole sottosegretario de' Cocci ci ha detto in ordine alle provvidenze — che sono poi, in fondo, attuazione di quanto era stato stabilito dal Parlamento e non aveva ancora trovato applicazione per negligenza di quell'amministrazione. D'altro lato, preghiamo l'onorevole ministro di voler meglio approfondire le responsabilità, in modo che un bel giorno si conosca con maggior

chiarezza chi sono i veri responsabili. Ed essi dovranno essere, come sempre, colpiti con rigorosa imparzialità dagli organi preposti alla tutela dell'ordine nel paese.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (*Approvato dal Senato*) (3662):

Presenti e votanti	487
Maggioranza	244
Voti favorevoli	303
Voti contrari	184

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (*Approvato dal Senato*) (3647):

Presenti e votanti	487
Maggioranza	244
Voti favorevoli	301
Voti contrari	186

(*La Camera approva*).

« Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 » (2° provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (3637):

Presenti e votanti	487
Maggioranza	244
Voti favorevoli	303
Voti contrari	184

(*La Camera approva*).

« Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 » (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (3632):

Presenti	487
Votanti	357
Astenuti	130
Maggioranza	179
Voti favorevoli	287
Voti contrari	70

(*La Camera approva*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

« Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano ed il consiglio superiore della scuola europea per il funzionamento della scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963 » (*Approvato dal Senato*) (3568):

Presenti	487
Votanti	357
Astenuti	130
Maggioranza	179
Voti favorevoli	280
Voti contrari	77

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, contenente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli » (*Approvato dal Senato*) (3619):

Presenti e votanti	487
Maggioranza	244
Voti favorevoli	328
Voti contrari	159

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione » (*Approvato dal Senato*) (3620):

Presenti e votanti	487
Maggioranza	244
Voti favorevoli	314
Voti contrari	173

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Amatucci
Abbruzzese	Ambrosini
Abelli	Amendola Giorgio
Abenante	Amodio
Accreman	Andreotti
Alatri	Angelini
Alba	Antonini
Albertini	Armani
Alboni	Armaroli
Alesi	Arnaud
Alessandrini	Assennato
Alessi Catalano Maria	Astolfi Maruzza
Amadei Leonetto	Averardi
Amadeo	Avolio
Amasio	Azzaro

Badaloni Maria	Breganze
Badini Confalonieri	Bressani
Balconi Marcella	Brighenti
Baldani Guerra	Brodolini
Baldi	Bronzuto
Baldini	Brusasca
Ballardini	Buffone
Barba	Busetto
Barberi	Buttè
Barbi	Buzzetti
Barca	Buzzi
Bardini	Cacciatore
Baroni	Caiati
Bartole	Caiazza
Basile Guido	Calasso
Bassi	Calvaresi
Bastianelli	Calveti
Battistella	Calvi
Bavetta	Canestrari
Beccastrini	Cantalupo
Belci	Caprara
Belotti	Capua
Bemporad	Cariota Ferrara
Benocci	Carocci
Beragnoli	Carra
Berlinguer Luigi	Cassandro
Berlinguer Mario	Cassiani
Berloffa	Castelli
Bernetic Maria	Castellucci
Berretta	Cataldo
Bersani	Cattaneo Petrini
Bertè	Giannina
Bertinelli	Cattani
Bertoldi	Cavallari
Biaggi Francantonio	Cavallaro Francesco
Biaggi Nullo	Cavallaro Nicola
Biagini	Cervone
Biancani	Chiaromonte
Bianchi Fortunato	Cianca
Bianchi Gerardo	Cinciari Rodano Ma-
Bigi	ria Lisa
Bignardi	Coccia
Bima	Cocco Maria
Bisaglia	Cocco Ortu
Bisantis	Codacci Pisanelli
Bo	Colleoni
Bologna	Colleselli
Bonaiti	Colombo Emilio
Bontade Margherita	Colombo Vittorino
Borghesi	Corgi
Borra	Corona Giacomo
Borsari	Cortese Giuseppe
Bosisio	Cossiga
Botta	Cottone
Bottari	Crocco
Bova	Cruciani
Bozzi	Curti Aurelio
Brandi	Curti Ivano

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Dagnino	Foderaro	Lami	Miotti Carli Amalia
Dal Canton Maria Pia	Folchi	Landi	Misasi
D'Alema	Forlani	La Penna	Monasterio
D'Alessio	Fornale	Lattanzio	Montanti
Dall'Armellina	Fortini	Lenti	Morelli
D'Amato	Fortuna	Leonardi	Moro Aldo
D'Ambrosio	Fracassi	Leopardi Dittaiuti	Moro Dino
D'Antonio	Franceschini	Lettieri	Mosca
D'Arezzo	Franchi	Levi Arian Giorgina	Mussa Ivaldi Vercelli
D'Árida	Franco Raffaele	Li Causi	Nannini
De Capua	Franzo	Lizzero	Nannuzzi
De' Cocci	Fusaro	Lombardi Ruggero	Napolitano Francesco
De Florio	Gagliardi	Longoni	Napolitano Luigi
Degan	Galli	Loreti	Natali
Degli Esposti	Galluzzi Vittorio	Lucchesi	Natoli
Del Castillo	Gambelli Fenili	Lucifredi	Natta
Delfino	Gasco	Lusóli	Negrari
Della Briotta	Gáspari	Luzzatto	Nenni
Dell'Andro	Gatto	Macaluso	Nicolazzi
Delle Fave	Gelmini	Macchiavelli	Nicoletto
De Lorenzo	Gerbino	Magno	Nicosia
De Maria	Gessi Nives	Magri	Nucci
De Marzi	Ghio	Malfatti Francesco	Ognibene
De Marzio	Giachini	Malfatti Franco	Olmini
De Meo	Giglia	Mancini Antonio	Origlia
De Pasquale	Gioia	Mancini Giacomo	Orlandi
De Ponti	Giolitti	Manco	Pagliarani
De Zan	Giomo	Manenti	Pala
Diaz Laura	Giorgi	Mannironi	Palleschi
Di Benedetto	Girardin	Marchesi	Pasqualicchio
Di Giannantonio	Gitti	Marchiani	Passoni
Di Leo	Goehring	Mariani	Pastore
Di Lorenzo	Golinelli	Mariconda	Patrini
Di Mauro Ado Guido	Gombi	Marotta Michele	Pedini
Di Mauro Luigi	Gonella Guido	Marotta Vincenzo	Pellegrino
Di Nardo	Gorreri	Marras	Pennacchini
Di Piazza	Graziosi	Martini Maria Eletta	Pertini
D'Ippolito	Greggi	Martino Edoardo	Pezzino
Di Primio	Grimaldi	Martoni	Piccinelli
Di Vittorio Berti Bal- dina	Guariento	Martuscelli	Piccoli
Donát-Cattín	Guerrieri	Marzotto	Pieraccini
D'Onofrio	Guerrini Giorgio	Maschiella	Pietrobono
Dossetti	Guidi	Matarrese	Pigni
Elkan	Gullotti	Mattarella	Pintus
Ermini	Hélfer	Mattarelli	Pirastu
Fabbri Francesco	Illuminati	Maulini	Pitzalis
Fabbri Riccardo	Imperiale	Mazza	Poerio
Fada	Ingrao	Mazzoni	Prearo
Failla	Iotti Leonilde	Melis	Preti
Fasoli	Iozzelli	Melloni	Principe
Ferioli	Isgrò	Mengozzi	Pucci Emilio
Ferrari Aggradi	Jacazzi	Merenda	Pucci Ernesto
Ferrari Virgilio	Jacometti	Messinetti	Quintieri
Ferri Giancarlo	La Bella	Miceli	Racchetti
Ferri Mauro	Làconi	Micheli	Radi
Fibbi Giulietta	Laforgia	Migliori	Raffaelli
Finocchiaro	Lajólo	Milla	Raia
	La Malfa	Minasi	Rampa

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Raucci	Sorgi	<i>Si sono astenuti (sui disegni di legge nn. 3632 e 3568):</i>	
Re Giuseppina	Spagnoli	Abbruzzese	Giachini
Reale Giuseppe	Spallone	Abenante	Giorgi
Reale Oronzo	Speciale	Accreman	Gorreri
Reggiani	Spinelli	Alatri	Guidi
Restivo	Stella	Alboni	Illuminati
Riccio	Storchi	Amasio	Ingrao
Righetti	Sullo	Ambrosini	Iotti Leonilde
Rinaldi	Sulotto	Amendola Giorgio	Jacazzi
Ripamonti	Tagliaferri	Angelini	La Bella
Romanato	Tambroni Armaroli	Antonini	Làconi
Romano	Tanassi	Astolfi Maruzza	Laiólo
Romualdi	Tántalo	Balconi Marcella	Lenti
Rosati	Taverna	Baldini	Leonardi
Rossanda Banfi	Tedeschi	Bardini	Levi Arian Giorgina
Rossana	Tempia Valenta	Barca	Li Causi
Rossi Paolo Mario	Tenaglia	Bastianelli	Lizzero
Rossinovich	Terranova Corrado	Bavetta	Lusóli
Rubeo	Terranova Raffaele	Benocci	Macaluso
Ruffini	Titomanlio Vittoria	Berlinguer Luigi	Manenti
Rumór	Todros	Bernetic Maria	Mariconda
Russo Carlo	Togni	Biagini	Marras
Russo Spena	Tognoni	Biancani	Maschiella
Russo Vincenzo	Toros	Bigi	Matarrese
Russo Vincenzo	Tozzi Condivi	Bo	Mazzoni
Mario	Tremelloni	Borsari	Melloni
Sabatini	Trentin	Brighenti	Messinetti
Sacchi	Truzzi	Busetto	Miceli
Salizzoni	Turchi	Calasso	Monasterio
Salvi	Turnaturi	Calvaresi	Montanti
Sammartino	Urso	Carocci	Morelli
Sandri	Usvardi	Cataldo	Nannuzzi
Sanna	Valiante	Chiaromonte	Napolitano Luigi
Santi	Valitutti	Cianca	Natoli
Sarti	Vecchietti	Cinciari Rodano	Natta
Savio Emanuela	Vedovato	Maria Lisa	Nicoletto
Savoldi	Venturini	Coccia	Ognibene
Scaglia	Venturoli	Corghi	Olmini
Scalfaro	Verga	D'Alema	Pagliarani
Scalia	Veronesi	D'Alessio	Pasqualicchio
Scarascia Mugnozza	Vetrone	De Florio	Pellegrino
Scarlato	Viale	De Pasquale	Pezzino
Scarpa	Vianello	Diaz Laura	Pietrobono
Scelba	Vicentini	Di Benedetto	Pirastu
Scionti	Villa	Di Lorenzo	Raffaelli
Scotoni	Villani	Di Mauro Ado Guido	Raia
Scricciolo	Vincelli	Di Mauro Luigi	Raucci
Sedati	Viviani Luciana	D'Ippolito	Re Giuseppina
Semeraro	Vizzini	D'Onofrio	Rossanda Banfi
Serbandini	Volpe	Failla	Rossana
Sereni	Zaccagnini	Fasoli	Rossi Paolo Mario
Seroni	Zanibelli	Fibbi Giulietta	Rubeo
Servadei	Zanti Tondi Carmen	Franco Raffaele	Sacchi
Sforza	Zappa	Gambelli Fenili	Sandri
Sgarlata	Zincone	Gelmi	Scarpa
Silvestri	Zóboli	Gessi Nives	
Sinesio	Zucalli		
Soliano	Zugno		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

Scionti	Tagliaferri
Scotoni	Tempia Valenta
Serbandini	Terranova Raffaele
Sereni	Todros
Seroni	Trentin
Sforza	Venturoli
Soliano	Vianello
Spagnoli	Villani
Spallone	Viviani Luciana
Speciale	Zanti Tondi Carmen
Sulotto	Zóboli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Antoniozzi	Gennai Tonietti Erisia
Bettiol	Leone Giovanni
Biagioni	Leone Raffaele
Biasutti	Lombardi Riccardo
Cappugi	Pella
Carcattera	Quaranta
De Leonardis	Simonacci
De Mita	

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La XIV Commissione (Sanità) nella riunione di stamane in sede legislativa ha approvato il seguente disegno di legge:

« Miglioramento delle prestazioni in favore dei tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari » (*Approvato dalla X Commissione del Senato*) (3653).

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

ROMANATO ed altri: « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (3679);

LA MALFA ed altri: « Contributo straordinario, per il periodo di quattro anni, sui redditi di complementare superiori ai 5 milioni annui, al netto di ogni imposta, in relazione agli impegni per la sistemazione idrogeologica del territorio nazionale » (3680);

DI GIANNANTONIO: « Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori » (3684);

USVARDI ed altri: « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei monopoli di Stato » (3685);

DI LEO ed altri: « Interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dall'evento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966 » (3683);

DELLA BRIOTTA ed altri: « Assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (3688);

MACALUSO ed altri: « Provvedimenti straordinari a favore della popolazione di Agrigento, in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966 » (3686).

Saranno stampate e distribuite. Le prime quattro, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

È stata inoltre presentata la seguente proposta di legge:

DE MARZI ed altri: « Orientamento della produzione, disciplina del commercio della carne di coniglio e garanzia dei prezzi ai produttori » (3689).

Sarà stampata, distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (Giustizia):

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (3670);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari » (3645), *con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge MAGNO* ed altri: « Proroga dell'esenzione assoluta dalle imposte di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari » (895), *la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;*

BUZZETTI ed altri: « Modifica della tabella delle merci ed animali ammessi alla impor-

tazione in esenzione doganale dal territorio extradoganale del comune di Livigno (Sondrio) » (3476);

dalla XI Commissione (Agricoltura):

« Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli » (3431).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

FRANZO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Chiedo che il Governo voglia indicare la data nella quale intende discutere la mozione, di cui è primo firmatario il collega Ingrao, relativa alla Federconsorzi. In difetto, mi riservo di chiederne la fissazione alla Camera.

PRESIDENTE. Mi farò interprete della sua sollecitazione.

FAILLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAILLA. La prego di voler disporre, signor Presidente, a norma del nostro regolamento, che lunedì 9 gennaio sia iscritto all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interpellanza n. 979 presentata dal mio gruppo sugli incidenti avvenuti a Lentini il 13 dicembre scorso.

GATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Failla per la mia interpellanza sullo stesso argomento.

RAIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAIA. Mi associo a mia volta.

CALASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALASSO. Sollecito lo svolgimento delle mie interpellanze, relative rispettivamente ai dati statistici sull'emigrazione, alla riforma del monopolio tabacchi ed alla situazione edilizia nella città di Lecce.

MANENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANENTI. Chiedo una risposta urgente alla mia interrogazione sulla salvaguardia del patrimonio artistico di Urbino.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che la Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 16.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

Interrogazioni a risposta scritta.

MONTANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per assicurare, a fare data dall'inizio dell'anno agrario 1967-68, la continuazione della assistenza mutualistica e previdenziale a favore dei lavoratori agricoli dipendenti nelle province meridionali in cui esisteva il sistema del presuntivo impiego di mano d'opera.

Tali provvedimenti si rendono indispensabili atteso che:

1) la Commissione di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1966 ha appena ultimati i suoi lavori;

2) con la fine dell'anno agrario 1965-66 è scaduta la validità degli elenchi prorogati con la legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e con la fine dell'anno agrario 1966-67 i braccianti agricoli e assimilati, in mancanza di un nuovo accertamento non avranno più diritto ad alcuna prestazione previdenziale.

Per sapere come intenda addivenire alla migliore utilizzazione della relazione della Commissione di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1966. (19549)

JACAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali iniziative e quali interventi siano stati adottati per normalizzare il funzionamento del servizio telefonico nella zona aversana (anche in relazione all'ordine del giorno approvato unanimemente dal consiglio comunale di Aversa il 31 ottobre 1966) soprattutto per quanto riguarda l'estensione dei servizi sussidiari e dei servizi teletestivi interregionali e la regolarità del servizio teletestivo attualmente in funzione. (19550)

NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga di dovere intervenire con provvedimento urgente per prorogare le agevolazioni previste per i trasferimenti di case e di terreni fabbricativi, di cui al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431. Le catastrofi abbattutesi in vaste regioni del Paese hanno acuito il problema della casa ed hanno appesantito ulteriormente il processo di sviluppo economico, pertanto la legge di cui sopra e che scade il 31 dicembre 1966 è ancor più valida oggi per raggiungere

lo scopo di influenzare il mercato edilizio nel quadro degli interventi per la ripresa dell'economia nazionale. (19551)

FIUMANÒ E SCIONTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza dell'agitazione, in corso da più settimane, degli studenti degli istituti professionali (sezioni aiuti contabili e segretari di azienda) che chiedono la proroga dei corsi speciali per la preparazione all'abilitazione tecnica per periti segretari d'azienda e contabili;

b) se non ritenga opportuno, al fine di dare uno sbocco ai predetti istituti professionali, accogliere tale richiesta anche, se necessario, con una revisione dei programmi in modo da adeguarli al piano di studi delle attuali sezioni di istituto professionale per aiuto contabili e segretari di azienda. (19552)

PUCCI EMILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre che tutte le ditte colpite dalla recente alluvione siano esonerate dal pagamento dei tributi fiscali sulle materie prime introdotte in temporanea importazione andate distrutte e sui prodotti lavorati con le dette materie ed anch'essi andati distrutti. (19553)

DEMARCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare affinché la RAI-TV si astenga dall'inserire nei suoi programmi, trasmissioni che danneggiano l'economia.

In particolare, l'interrogante si riferisce alla trasmissione sulle frodi vinicole della rubrica TV 7 del 12 dicembre 1966 che, attraverso una impostazione volutamente scandalistica e denigratoria, ha determinato gravi danni alla vitivinicoltura italiana, influenzando negativamente sui consumi interni ed esteri. (19554)

ALESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle compatte proteste elevate dagli studenti dell'università di Padova al fine di spostare la sessione straordinaria invernale dal mese di gennaio alla prima metà di febbraio.

Infatti, a norma dell'articolo 1, legge 5 gennaio 1955, n. 8, gli esami dell'appello straordinario invernale devono aver luogo nel periodo corrente tra il 1° ed il 15 febbraio.

Tale spostamento, analogamente a quanto è stato fatto nell'ateneo romano, consenti-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

rebbe agli studenti patavini di effettuare una più seria preparazione in vista dei prossimi esami, preparazione già sensibilmente compromessa dalla recente alluvione e dal ritardato inizio delle lezioni. (19555)

ALESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se rispondano al vero le notizie apparse sul giornale jugoslavo *Delo* secondo il quale l'ufficio viaggi Kompas di Lubiana intenderebbe aprire una propria filiale in Trieste, inserendo la clausola della reciprocità ad aprire filiali di agenzie italiane in Jugoslavia.

Avendo tale notizia destato viva preoccupazione presso gli uffici di viaggio triestini, in quanto risulta che — allo stato attuale — nessuna agenzia italiana pare che abbia interesse ad aprire proprie filiali in una qualsiasi città jugoslava, si chiede quali passi il Ministro del turismo intenda svolgere presso il Ministero degli affari esteri a tutela di un settore base del nostro turismo, che apporta una notevole consistenza valutaria al pareggio della bilancia commerciale italiana. (19556)

ALESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se non ritengano che il continuo rinvio della nomina di un nuovo presidente alla Biennale di Venezia e il ritardo della nomina dei direttori delle manifestazioni da essa indette non costituisca grave nocumento per la Biennale stessa, per la città di Venezia e per tutto il Paese.

Si chiede altresì se risponda al vero la notizia di affidare la presidenza interinale al sindaco di Venezia, il che nuocerebbe all'efficacia dell'ente che ha particolare necessità di essere presieduto da persona che possa dedicare molto del suo tempo a curare il prestigio internazionale della Biennale e il coordinamento dell'organizzazione delle massime manifestazioni artistiche, del teatro e della musica.

Con l'occasione si rinnova il pressante appello affinché si addivenga ad un indispensabile e definitivo esame dello statuto della Biennale stessa. (19557)

MATARRESE, SCIONTI, ASSENNATO E SFORZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio in cui sono decine di migliaia di lavoratori agricoli della provincia di Bari in conseguenza dell'eccessivo ritardo nel pagamento degli assegni familiari da parte dell'INPS.

In provincia di Bari, infatti, nonostante le chiare disposizioni della legge, si è proceduto a pagare recentemente solo l'ultimo trimestre dell'annata agraria scaduta il 15 agosto 1966 e non anche il trimestre maturato il 15 novembre 1966.

In considerazione del sollievo che i lavoratori si attendono dal pagamento degli assegni specie in vista delle festività di fine d'anno, gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti s'intendano adottare per garantire il pagamento del trimestre agosto-novembre 1966 entro la fine del corrente anno. (19558)

LONGONI. — *Ai Ministri del commercio estero, dell'industria, commercio e artigianato, e degli affari esteri.* — Per sapere se, essendo prossimo l'inizio delle trattative italo-jugoslave, risulta che gli jugoslavi chiederanno, come *conditio sine qua non*, per stipulare il nuovo accordo, l'abolizione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 3 e 4 del vigente accordo commerciale del 1963 che prevedevano la possibilità di adottare anche provvedimenti unilaterali a difesa delle produzioni nazionali, qualora importazioni a prezzi anormalmente bassi dovessero provocare turbativa di mercato.

Risulterebbe che in un colloquio fra i Ministri del commercio estero dei due paesi sarebbe stato dato affidamento di massima alle autorità jugoslave che l'Italia, a seguito dell'ingresso della Jugoslavia nel GATT, sarebbe disposta a rinunciare di fatto ai predetti articoli 3 e 4 del vigente accordo commerciale.

Poiché nonostante le recenti modifiche apportate dal governo di Belgrado all'impostazione economica nel paese, i prezzi praticati dalle imprese jugoslave per numerosi prodotti soprattutto industriali ad esportazione nel nostro mercato continuano ad essere prevalentemente politici, e perciò di gran lunga inferiori a quelli per analoghe produzioni praticate nei Paesi occidentali, si chiede ai Ministri degli affari esteri, dell'industria e commercio estero che le attuali clausole di salvaguardia vengano mantenute soprattutto per quanto riguarda la possibilità di prendere misure unilaterali, indipendentemente da eventuali ricorsi alle disposizioni del GATT.

Il mantenimento degli attuali articoli 3 e 4 non è in contrasto con le disposizioni del GATT, come dimostrato da numerose clausole di salvaguardia mantenute da altri paesi CEE nei confronti della Jugoslavia ed altri paesi GATT, come ad esempio il Giappone.

(19559)

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se gli organi tecnici del Governo (compresa l'Amministrazione dei monopoli di Stato e la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 della legge 21 aprile 1961, n. 342) abbiano o meno esaminato il Progetto di regolamento per il graduale stabilimento di una organizzazione comune del mercato nel settore del tabacco greggio, progetto recentemente elaborato dalla Commissione CEE, in corso di negoziato e successiva definizione da parte del Consiglio dei ministri a Bruxelles;

se, in caso affermativo, da tale esame non sia risultato che lo strumento di organizzazione comune del mercato del tabacco greggio proposto dalla Commissione sia da respingere in quanto pregiudizievole per l'economia agricola italiana ed in particolare per il settore della produzione del tabacco greggio; infatti dalla sua eventuale adozione, il settore, localizzato per il 65 per cento circa nelle popolose regioni del sud d'Italia (90 mila piccoli coltivatori e 60 mila operaie circa), sarebbe immediatamente abbandonato alle decisioni di maggioranze comunitarie in cui non è rispecchiato il preponderante interesse dell'Italia e dei suoi lavoratori del settore (60 per cento).

Se, in particolare, sia emerso che il progetto:

a) non contrasti con i fini e con le garanzie che dovrebbe fornire ogni politica agricola comune in base all'articolo 39 del Trattato di Roma;

b) non contrasti con l'esplicita riserva contenuta nell'articolo 90, 2° comma del Trattato stesso, il quale espressamente salvaguarda i monopoli fiscali;

c) non contrasti con la pluridecennale politica economica meridionalistica dei Governi della Repubblica italiana;

d) non contrasti con lo stesso programma quinquennale di sviluppo economico, in corso di esame, per il quale non possono essere abbandonate delle fondamentali attività economiche prevalentemente localizzate in zone abbisognevole di sviluppo; né supplite con temporanei sussidi che non risolvono i problemi produttivi, dell'occupazione e del reddito nazionale;

e) non rischi di compromettere a breve termine la crescita economica in atto delle zone interessate e determinare una ancora più diffusa fuga dalle campagne e quindi un incremento dell'emigrazione.

Se, per le considerazioni sopra emergenti, non si ritenga da parte del Governo italiano avanzare a Bruxelles altre proposte, che pur assicurando — in piena lealtà comunitaria — negli scambi infracomunitari dei tabacchi greggi la stessa libertà già adottata dall'Italia (prima fra tutti i Paesi della Comunità) per i prodotti finiti da fumo, siano però idonee a garantire attraverso il mantenimento della Azienda di Stato dei tabacchi (dalla coltivazione, alla produzione e alla vendita), sancito dall'articolo 90 p. 2 del Trattato di Roma, la sopravvivenza di un'attività produttiva fondamentale per la vita economica e lo sviluppo civile di intere Regioni del nostro Paese, nonché uno strumento di politica fiscale essenziale per le Finanze dello Stato, strumento che, come si è di recente affermato in dichiarazioni ufficiali, va saggiamente e globalmente mantenuto. (19560)

LIZZERO, Busetto, Franco Raffaele, Vianello, Bernetic Maria e Golinelli. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza delle vive preoccupazioni che sono sorte da tempo nei comuni della Valcellina inclusi nel comprensorio del Vajont, versante friulano, a norma dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, preoccupazioni di cui si è fatto portavoce il consiglio comunale di Claut con la delibera del 3 novembre 1966, n. 316, nella quale sono esposte le gravi perplessità sorte nelle popolazioni amministrato, relativamente alla possibilità che i fondi accantonati per la costituzione dei nuclei di industrializzazione nelle tre zone prescelte dei comprensori del Vajont e precisamente: Longarone, Erto-Casso-Claut Cimolais, Maniago, non vengano utilizzati equamente e secondo un riparto che tenga conto innanzitutto dei diritti delle popolazioni colpite dalla catastrofe del 9 ottobre 1963 e che consenta di porre rimedio all'impressionante esodo dalle zone disastrose.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se i Ministri intendano accogliere il voto espresso dal consiglio comunale di Claut, secondo cui si chiede che i Ministeri interessati provvedano direttamente a ripartire i fondi messi a disposizione, già tanto esigui rispetto alle reali esigenze dei costituendi nuclei industriali, secondo una equa proporzionalità e con una precisa priorità da dare alle zone di Longarone-Castellavazzo e Erto-Claut-Cimolais, le quali, in conseguenza della catastrofe, più di ogni altra sentono drammaticamente la necessità della soluzione del problema di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

avere *in loco* una possibilità di lavoro, quale condizione per il loro reinserimento nella società e la rinascita. (19561)

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza delle precarie condizioni in cui vengono tenuti gli assuntori delle Ferrovie sud-est per la mancata applicazione della legge 3 febbraio 1965, n. 14, ed anche perché, in violazione di precise norme della Costituzione, essi non godono ancora né del riposo giornaliero, né di quello settimanale né di quello relativo alle festività infrasettimanali.

Poiché la società Ferrovie sud-est assume di non avere responsabilità perché sarebbe in attesa che l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione emani il provvedimento relativo ai coadiutori dell'articolo 4 della citata legge, condizione ritenuta fondamentale per dare inizio alle trattative sindacali per la determinazione del canone e del compenso dovuti e per l'applicazione integrale della legge; poiché, per altro, se si dovrà pervenire, come pare, ad un nuovo capitolato di appalto e di nuova convenzione tipo, tali elaborazioni dovrebbero essere fatte di concerto con l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione cui è demandata l'approvazione, si chiede di conoscere quali sono gli esatti termini della lamentata situazione al fine di stabilire le rispettive responsabilità per il danno che si protrae a carico di una categoria di lavoratori e quali provvedimenti si intendano adottare per eliminare al più presto gli inconvenienti denunciati. (19562)

TAMBRONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premezzo:

che l'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 413, dispone che viene sospeso, fino alla scadenza del contratto con l'assicurazione privata, l'obbligo previsto dalla legge 15 gennaio 1963, n. 15, dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei riguardi degli artigiani purché tali contratti garantiscano prestazioni non inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria; che la legge consentiva, entro il termine di 180 giorni l'adeguamento dei contratti privati al fine di garantire le prestazioni minime previste dalla legge;

che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con

circolare del 21 luglio 1965, n. 14, ha emanato disposizioni agli ispettorati del lavoro affinché potesse essere accertata, secondo certi criteri di massima, la equivalenza delle prestazioni previste dalla legge e quelle risultanti dalle polizze private all'uopo aggiornate;

che gli artigiani interessati hanno provveduto all'adeguamento delle polizze, in qualche caso con notevole sacrificio finanziario, secondo i criteri indicati dal Ministero, opportunamente illustrati dalle associazioni sindacali su scala nazionale;

che risulta all'interrogante che gli ispettorati del lavoro in Italia, ad eccezione di quello di Ancona, hanno ritenuto congrui gli adeguamenti delle polizze private e pertanto hanno esonerato gli artigiani assicurati con società private dall'obbligo assicurativo presso l'INAIL;

che l'ispettorato regionale del lavoro di Ancona, a quanto risulta, non ha accettato l'adeguamento delle polizze private, determinato in base ai criteri uniformi applicati in tutta Italia interpretando in maniera restrittiva e difforme la legge e le disposizioni ministeriali;

che gli artigiani interessati sono attualmente vincolati alla duplice assicurazione e l'INAIL, dopo il pronunciamento negativo dell'ispettorato del lavoro che agisce coattivamente nei loro confronti per il recupero dei premi con relative grosse penalità - i motivi per cui all'ispettorato del lavoro di Ancona è stato consentito di valutare l'articolo 1 della suddetta legge con criteri diversi, non conformi allo spirito delle norme e alla volontà del legislatore e chiede se non si ritenga opportuno intervenire immediatamente, essendo imminente la nuova scadenza del premio INAIL per l'anno 1967, affinché tutte le richieste di adeguamento delle polizze pervenute all'ispettorato del lavoro di Ancona vengano riesaminate in armonia con le disposizioni ministeriali ed i criteri suggeriti dalla circolare ministeriale del 21 luglio 1965, n. 14, ed in ogni caso secondo i criteri applicati dagli altri ispettorati del lavoro (esempio ispettorato del lavoro di Pisa). (19563)

RAFFAELLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere:

se sono informati del ritardo con il quale in provincia di Pisa viene data attuazione alla legge 6 agosto 1966, n. 625, che istituisce un assegno per gli invalidi civili;

quali siano le ragioni e le responsabilità di tale ritardo tanto più grave in quanto

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

l'assegno decorre — ove concesso — dalla data della visita medica dell'invalido;

quante domande sono state presentate;

quanti invalidi sono stati sottoposti a visita medica e quanti ammessi al diritto dell'assegno;

e per sapere infine quali misure intendano adottare per la più sollecita definizione delle domande presentate. (19564)

FERRARI VIRGILIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che viene lamentato:

a) il mancato coordinamento — particolarmente nell'ambito comunitario — per la liquidazione e diretta corresponsione delle prestazioni da parte degli enti previdenziali italiani, in modo da evitare procedure quanto mai complesse, snervanti attese e dolorose situazioni di miseria;

b) la lesione di diritti soggettivi perfetti derivante in molti casi dalla trattenuta della già misera pensione di vecchiaia nei confronti dei cittadini italiani nati e residenti in Italia;

c) la violazione conseguente dello *status* di cittadino italiano soggetto per quanto attiene i diritti civili esclusivamente alle leggi ed alla Costituzione della Repubblica italiana;

d) la mancata applicazione della legge del 27 luglio 1962, n. 1115, in favore dei lavoratori affetti da silicosi, i quali, in attesa della liquidazione delle prestazioni infortunistiche da parte degli enti previdenziali belgi, sono stati lasciati anche per diversi anni senza mezzi di sussistenza e senza una adeguata assistenza — quali iniziative sono state assunte e quali azioni s'intendono eventualmente intraprendere in favore dei lavoratori italiani all'estero in genere e nel Belgio in modo particolare, i quali, per aver prestato per diversi anni la propria attività, hanno maturato il diritto alle varie prestazioni previdenziali in base alla legislazione vigente nei diversi paesi ed alle convenzioni internazionali. (19565)

FERRARI VIRGILIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, premesso che, per quanto riguarda i cittadini italiani che hanno lavorato nel Belgio, viene lamentato:

a) la lesione di diritti soggettivi perfetti derivanti in taluni casi dalla trattenuta della metà della già misera pensione di vecchiaia in violazione della legislazione italiana ed in aperto contrasto con le norme costituzionali;

b) la mancata applicazione della legge n. 1115 del 27 luglio 1962 in favore dei lavoratori affetti da silicosi, lasciando questi ul-

timi senza mezzi di sussistenza e privi di assistenza in relazione alla gravità ed alla progressività del male;

e che per quanto riguarda invece la generalità dei lavoratori emigrati si lamenta ancora il mancato coordinamento — soprattutto nell'ambito comunitario — per la liquidazione e la diretta corresponsione di tutte le prestazioni da parte degli Enti previdenziali italiani, così da evitare a questa classe di modesti assicurati procedure complesse, snervanti attese e dolorose situazioni di miseria;

quali iniziative sono state assunte dal Governo italiano in favore dei lavoratori in genere e dei minatori in particolare, i quali per aver lavorato diversi anni all'estero, hanno maturato il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia in base alla legislazione vigente in quei paesi ed alle convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali. (19566)

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quanto è costato fin'ora alla Cassa mutua artigiani di Caltanissetta il procedimento disciplinare nei confronti del direttore della stessa, signor Tamborino Vincenzo;

i motivi per cui gli amministratori della mutua predetta non hanno dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana dell'11 luglio 1966 pubblicata il 28 ottobre 1966 ed hanno, invece, iniziato un nuovo procedimento disciplinare che finirà col gravare di nuovi pesanti oneri la mutua;

se non si riscontrano nella situazione determinatasi nella mutua artigiani di Caltanissetta, gli estremi per un energico intervento inteso:

a) ad impedire gli sperperi del denaro degli artigiani e dello Stato;

b) ad iniziare un'azione di rivalsa nei confronti degli amministratori responsabili degli sperperi;

c) ad imporre l'osservanza della legalità. (19567)

JACAZZI E RAUCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i risultati dei recenti accertamenti nei confronti del funzionamento dell'ospedale psichiatrico Santa Maria Maddalena di Aversa dagli ispettori sanitari Realmuto, Colella e Fierro, e per sapere se quanto scritto dalla stampa locale e dal periodico *Socialismo oggi* del 17 dicembre 1966 risponde

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

a verità; per conoscere infine quali severi provvedimenti vorrà prendere nei confronti degli elementi responsabili. (19568)

D'ALESSIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i provvedimenti che si intendono adottare per combattere le evasioni contributive di gran parte dei costruttori edili di Terracina in danno dei lavoratori dipendenti attuate con il sistema di denunciare e sui libri paga e sulle buste paga un numero inferiore del 30-40 per cento delle ore effettive di lavoro e per conoscere altresì quali disposizioni saranno impartite dall'Ispettorato del lavoro per accertare e reprimere una condotta così gravemente pregiudizievole per gli interessi e i diritti dei lavoratori. (19569)

MINASI. — *Al Governo.* — Per sapere se intende dare una responsabile, concreta, sollecita considerazione all'accorato appello in questi giorni rivolto al Presidente della Repubblica ed ai singoli membri del Governo dalla popolazione di San Nicola di Caulonia (Reggio Calabria), col quale si chiede l'intervento *in loco* degli organi tecnici governativi per accertare come quella popolosa frazione sia minacciata dalle frane, minacciata e corrosa da numerosi torrenti, tra cui l'Allaro, il Ceresia, che d'inverno estende paurosamente il suo letto ed erode continuamente l'abitato che attraversa, mentre quello che fu fatto per la legge speciale, cioè la costruzione di una diga, è già distrutto; per accertare come l'unica strada che congiunge la frazione al centro di Caulonia per lo stato d'impraticabilità è inutilizzabile nei mesi invernali dai mezzi pubblici di trasporto, per cui il cittadino di San Nicola deve affrontare a piedi le intemperie invernali per congiungersi alla vita degli uomini; per accertare come per l'acquisto delle medicine gli abitanti devono portarsi a Caulonia, mentre l'assicurazione della istituzione di due armadi farmaceutici è rimasta senza seguito; come la condotta medica ed ostetrica esistono formalmente ma in effetti l'una e l'altra assistenza è carente; come i bambini per frequentare la scuola media debbono recarsi giornalmente a circa 14 chilometri di distanza e rientrare verso le sedici del pomeriggio e la esigenza della istituzione di una sezione staccata della scuola media a San Nicola rimane insoddisfatta; come i ragazzi delle scuole elementari usufruiscono della scuola per tre mesi di ogni anno scolastico in quanto gli insegnanti non hanno la possibilità di abitare a San Nicola

e dovendo viaggiare durante i mesi invernali non possono usufruire dei mezzi di trasporto per recarsi a Caulonia. (19570)

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritiene che per la modifica del tracciato della superstrada jonica, che passava a fianco, verso il mare, dell'abitato di Monasterace Marina (Reggio Calabria), ora deve passare a cento metri a monte del predetto abitato non comporti l'isolamento del predetto centro e non apporta alcun vantaggio al tracciato.

Se non ritiene di disporre che si ritorni al vecchio tracciato accogliendo così l'esigenza di una intera popolazione. (19571)

BASSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata data ancora esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), pubblicata nei modi di legge alla udienza del 29 settembre 1966 e notificatagli il 22 ottobre successivo, con la quale viene annullato il decreto ministeriale 5 gennaio 1966, n. 035, con cui il Ministro medesimo sostituiva immotivatamente, avanti la scadenza del mandato, il consigliere dell'EAS dottor Alberto Tumbiolo con il dottor Salvatore Buscemi, entrambi estranei alla amministrazione dei lavori pubblici. Rappresenta che nessuna risposta l'interrogante aveva ricevuto alla propria interrogazione del 12 gennaio 1966, con la quale chiedeva di conoscere i motivi che avevano determinato tale atto, da esso ritenuto e confermato poi illegittimo dal Consiglio di Stato, ed il cui annullamento, non essendosi tempestivamente provveduto a rimettere nelle proprie funzioni il dottor Tumbiolo, può arrecare ulteriori danni alla pubblica amministrazione con la invalidità delle deliberazioni adottate dal Consiglio dell'EAS per irregolare convocazione dell'organo. (19572)

MINASI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intende esaminare con obiettività la sostanza del ricorso in data 9 agosto 1966 proposto dal signor Giuseppe Minuto, da Villa San Giovanni, titolare della rivendita di tabacchi n. 4 sita al n. 677 della via Nazionale, frazione Acciarello di Villa San Giovanni, contro il trasferimento della rivendita di tabacchi n. 3 del signor Paduano oltre il limite di distanza dalla rivendita predetta n. 4 stabilito dalla legge, al fine di impedire che possa prevalere una situazione illegittima che favorisce il Paduano e danneggia il Minuto. (19573)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia riportata dalla stampa secondo cui la Cogis, società di cui è presidente l'amministratore delegato dell'*Avanti!*, stia per ottenere la concessione in esclusiva della importazione in Italia della produzione bananiera somala.

In caso affermativo, l'interrogante, in considerazione del fatto che l'operazione, qualora venisse effettuata, danneggerebbe notevolmente tutti gli operatori dando facilmente luogo ad incresciosi e gravi situazioni simili a quella che si determinò con la importazione di zucchero cubano da parte della stessa società Cogis, in aperta e sleale concorrenza con l'industria zuccheriera nazionale, chiede quali urgenti provvedimenti intendano adottare per far sì che le licenze di importazione delle banane somale siano rilasciate, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia, a tutte le società italiane di *import-export*.

Per conoscere inoltre se è vero che è allo studio l'istituzione di un Ente frutta, quale ente di Stato, con compiti finanziari. A questo proposito viene segnalato da parte della stampa che è in progettazione la costruzione di un grattacielo in Milano che dovrebbe servire come borsa europea della frutta, sotto il controllo della Cogis. (19574)

ALMIRANTE. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se, in relazione alla risposta data ad una interrogazione parlamentare da parte del Ministro del turismo « per cui a detto Ministero nulla risulterebbe circa le intenzioni della Società "Cosmopolitan" in Tirrenia », siano a conoscenza che fra l'Ente Tirrenia, ente di diritto pubblico, e la Cosmopolitan del signor Ponti esiste una convenzione ben precisa la quale stabilisce tassativamente che quei terreni debbono avere un'unica destinazione e cioè la valorizzazione dell'attività cinematografica; se, in ordine a quanto sopra, intendano richiamare, con tutta la fermezza necessaria, la Società Cosmopolitan al rispetto di quanto convenuto e accettato e l'Ente Tirrenia, il cui presidente è nominato dal Ministro dell'interno, a svolgere il suo diritto-dovere di tutela al fine che quei terreni e le attrezzature relative abbiano la destinazione di cui alla convenzione e non siano invece, come il progetto di appesellamento presentato dalla Cosmopolitan in relazione al Piano regolatore della città di Pisa vorrebbe, oggetto di una spettacolosa speculazione edilizia. (19575)

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia esatto quanto pubblicato dalla stampa (vedi *Corriere della Sera* del 19 dicembre 1966, pagina 13) a proposito del mancato invito al Comandante Valerio Borghese alla cerimonia celebrativa, svoltasi a Salerno per iniziativa dell'Associazione nazionale Marinai d'Italia, del venticinquesimo anniversario della eroica impresa marinara di Alessandria d'Egitto;

e se, qualora sia esatto che l'invito al comandante Borghese non è stato indirizzato per ispirazione governativa, il Ministro della Difesa possa e voglia in qualche modo giustificare una discriminazione che vieta al Governo italiano riconoscimenti che non sono mai mancati da parte dei governi inglesi, persino in tempo di guerra. (19576)

LEOPARDI DITTAIUTI E BOTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che i corsi di insegnamento che si svolgono presso le facoltà di Economia e commercio dell'università di Ancona (sezione staccata dell'università di Urbino) hanno programmi del tutto diversi da quelli delle altre università indirizzandosi, in prevalenza, verso non meglio identificate finalità « sociali », anziché verso lo studio delle materie più idonee, o necessarie, per i futuri dottori commercialisti.

In conseguenza di quanto sopra gli interroganti chiedono di conoscere se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare anche in considerazione del fatto che, a causa dell'insegnamento sopra specificato, i neo laureati dell'università di Ancona incontrano notevoli difficoltà a superare l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ai sensi dell'ordinamento professionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067. (19577)

CAPUA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che sin dall'agosto 1965 alcune categorie di contribuenti del comune di Campo Calabro hanno lamentato sperequazioni e discriminazioni operate dall'Amministrazione comunale in carica nella applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1965 e precedenti; considerato che il Prefetto di Reggio Calabria ha chiesto agli organi di polizia notizie al riguardo e che successivamente ha anche affidato l'incarico di procedere *in loco* ad accertamenti al Vice prefetto ispettore, dottor Giuseppe Piccoli della prefettura

di Reggio Calabria — quale sia stato l'esito degli accertamenti fatti in merito alle lamentate sperequazioni e discriminazioni prima dagli organi di polizia e poi dal menzionato funzionario prefettizio; chiede di conoscere altresì quali provvedimenti siano stati adottati in conseguenza dell'esito degli accertamenti dal Prefetto di Reggio Calabria. (19578)

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali il Governo non ha ritenuto di evitare tempestivamente il sopraggiungere della scadenza delle agevolazioni fiscali per l'edilizia previste fino al 31 dicembre 1966 dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 e di proporre la proroga di esse, nonostante la mancanza di segni di sensibile ripresa del mercato immobiliare, suscitando così gravi preoccupazioni in quelle che non hanno potuto, né possono perfezionare l'acquisto della casa entro il corrente anno. (19579)

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, a complemento e precisazione della risposta data ad altra precedente interrogazione con foglio 16 novembre n. 2150 Gab., se non sia a conoscenza del fatto che nelle varie migliaia di partite di imposta fabbricati relativa a stabili esenti, messe a ruolo per fini precauzionali e per salvaguardare il termine prescrizionale, sono moltissime quelle per le quali l'esenzione non era in contestazione, anche solo per ritardo di documentazione, ma già risultava dai relativi provvedimenti, da tempo in piena applicazione; e se, in base a tale circostanza e alla legittima certezza che ne derivava ai contribuenti e che rendeva in essi superfluo lo scrupolo dei controlli sulle

cartelle, non si ritiene, per motivi evidenti di correttezza ed equità, di disporre d'ufficio, indipendentemente dall'esistenza di tempestivi formali ricorsi, il rimborso delle rate indebitamente pagate. (19580)

BENOCCHI, TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI e GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento esistente in Castellazzara (provincia di Grosseto) e nella zona amiatina interessata, per il modo discriminatorio, in favore cioè degli aderenti ai partiti di Governo e contro gli aderenti di partiti di sinistra alla opposizione, con il quale vengono effettuate le assunzioni presso la miniera della Società di Siela e Monte Amiata, quest'ultima a partecipazione statale.

Gli interroganti domandano al Ministro se non ritenga opportuno intervenire per ristabilire la normalità e la correttezza nelle assunzioni presso le suddette società. (19581)

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ravvisi la necessità di intervenire con sollecitudine affinché sia reso praticabile e si proceda alla pavimentazione con asfalto del tratto di strada Palaia-Toiano in provincia di Pisa danneggiato dalle recenti alluvioni.

L'interrogante fa presente che, rappresentando detto tratto di strada l'unica via di transito e di comunicazione di numerose aziende agricole, si rende quanto mai indispensabile la pronta realizzazione dell'opera onde evitare che i lavoratori agricoli della zona, trovandosi isolati, abbandonino i campi. (19582)

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere con sollecitudine, a lume di quanto in questi giorni accade in Agrigento, determinato certamente da un motivo legittimo di malcontento da parte dei lavoratori edili, da mesi disoccupati per il blocco dell'attività edilizia anche se il malcontento potette essere manovrato da interessi deteriori, se non intendono responsabilmente e tempestivamente sbloccare la situazione nel settore edilizio in Reggio Calabria ove l'azione di denuncia e l'intervento del Ministro dei lavori pubblici per le speculazioni, le violazioni di legge, le deturpazioni delle caratteristiche storiche di quella città, non accompagnate da misure e provvedimenti adeguati al fine di assicurare se non la ripresa per lo meno la continuazione della normale attività edilizia, hanno effettivamente determinato anche in quella città la stasi dell'attività, scontata dolorosamente da migliaia di lavoratori dell'edilizia;

se non ritengano che quella denuncia ed intervento incide in effetti e duramente nella realtà sociale di una vasta categoria con conseguenti riflessi sull'intera economia di una città e pertanto se non pensano di sbloccare la situazione e dare immediatamente corso alla definizione delle pratiche di approvazione di progetti e di concessione delle licenze di costruzione, senza attendere l'approvazione del piano regolatore o altro evento futuro, ma adottando criteri che salvaguardino con la impostazione del piano i validi interessi della città.

(4993) « MINASI, CERAVOLO, PIGNI, CURTI IVANO, RAIA, NALDINI, ALINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri, dei trasporti e aviazione civile, dell'industria, commercio e artigianato, del commercio estero e della ricerca scientifica, per sapere se il Governo intende esporre al Parlamento e al Paese quali sono i primi obiettivi e i primi programmi che si propone di realizzare per la pratica attuazione delle direttive contenute nella proposta formulata dallo stesso ministro degli esteri italiano e che notoriamente riguarda il settore aeronautico, aereospaziale ed elettronico per il superamento del divario tecnologico tra USA ed Europa. Il settore infatti, che maggiormente risulta interessato alla proposta formulata dall'onorevole Fanfani è proprio quello aeronautico la cui industria si trova oggi in Italia in una si-

tuazione difficile, quasi disperata, per la sempre crescente « sudditanza » verso l'industria americana che ha seriamente circoscritto la possibilità di una proficua iniziativa nell'ambito europeo e continentale.

« Questo problema, cioè quello di chiarire la direttiva del Governo per un intervento nel settore dell'industria aeronautica, è tanto più urgente in quanto ci troviamo di fronte a nuove indicazioni che confermano la tendenza ad accrescere, anziché diminuire o equilibrare, questo stato di sudditanza, provvedendo alcune nostre società all'acquisto, presso le industrie americane del settore, di tutto il materiale di volo che può essere recepito dal nostro mercato per i prossimi anni. Ci riferiamo, in particolare, all'acquisto deciso dalla nostra compagnia di bandiera di altri aerei americani di grandi dimensioni ed anche di grande costo, se è vera la cifra riportata dai giornali italiani secondo la quale ciascuno di questi nuovi apparecchi sarebbe stato pagato 13 miliardi di lire. Il nuovo acquisto, che contemplerebbe una spesa non inferiore ai 67 miliardi, anche se tecnicamente giustificabile, va attentamente meditato perché rappresenta un altro anello di una tendenza destinata a togliere alla nostra industria aeronautica ogni possibilità di alternativa alla completa soggezione alla industria americana.

« Dando per acquisito — ma su questo punto precisazioni del Governo sarebbero opportune per conoscere la procedura seguita in simili casi — il fatto che, nell'acquisto, siano stati rispettati gli obblighi di legge fra cui figurano un parere preventivo del Consiglio superiore dell'aviazione civile e una autorizzazione, sempre preventiva, del Ministero dei trasporti, un chiarimento del Governo appare, in questo momento, indispensabile perché, ad una prima valutazione, può essere esaminata l'ipotesi che quanto sta accadendo mal si concili con gli obiettivi e gli impegni che il Governo intenderebbe assumere per il rinnovamento e il potenziamento tecnologico del nostro paese, rinnovamento che, come già accaduto in altri paesi europei come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, non può che passare attraverso un organico sforzo di equilibrio fra una politica di acquisti all'estero di brevetti e di macchine e una politica di iniziativa diretta e responsabile, che si avvalga delle concrete possibilità di collaborazione tuttora esistenti in Europa tra diversi paesi anche per questo settore.

« A queste considerazioni di carattere generale se ne aggiungono poi altre suggerite

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1966

da notizie apparse in questi giorni sulla più autorevole stampa americana, secondo le quali proprio le industrie aeronautiche americane interessate dai recenti acquisti di alcune società europee, starebbero attraversando una fase finanziaria molto difficile tanto — così almeno riferiscono i giornali americani — da far ritenere di non poter rispettare per intero gli impegni assunti e di dover pervenire ad un ridimensionamento delle loro attività.

(4995) « BERTOLDI, JACOMETTI, MACCHIAVELLI, LANDI, BALDANI GUERRA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere — premesso che tra gli oneri per il funzionamento della scuola a carico degli enti locali la legge prevede anche quello del riscaldamento degli edifici ove hanno sede le scuole medie; che ai predetti enti spetta di conseguenza provvedere alla remunerazione del personale cui è affidato il funzionamento degli impianti di riscaldamento — se risponde al vero il fatto che nel comune di Badia Polesine in provincia di Rovigo le aule della locale scuola media risultano sprovviste di riscaldamento poiché il comune si rifiuta di dare un compenso al personale ausiliario adetto al funzionamento degli impianti stessi.

« L'interrogante chiede altresì di sapere se e quali provvedimenti i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione intendano adottare affinché si provveda con urgenza ad ovviare al grave stato di disagio in cui versano gli studenti della scuola media di Badia Polesine.

(4996) « MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti ed interventi intenda adottare, con immediatezza, nei confronti della situazione determinatasi presso la ceramica Sbordononi di Stimigliano, ove la direzione dell'azienda ha sospeso dal lavoro un intero reparto di 14 unità a tempo indeterminato, ed ha disposto dal 6 novembre una riduzione di orario di lavoro per tutte le maestranze, a 24 ore settimanali, al fine di garantire i livelli di occupazione, ripristinando l'orario normale e facendo cessare ogni stato di sospensione, tenuto conto che trattasi dell'unico insediamento industriale che opera nella bassa Sabina, zona depressa.

(4997) « COCCIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

per conoscere, in relazione al grave provvedimento adottato dalle sedi INAM di Rieti, come nel resto del Paese, richiamandosi alla sentenza n. 2692 del 30 giugno 1966 delle sezioni unite della Cassazione, con il quale si invitano i mezzadri pensionati, a restituire le tessere, ordinando ai sanitari di sospendere l'assistenza medica agli assicurati ed ai loro nuclei familiari, se non ritenga di fronte alla gravità di questa misura che contraddice ogni moderno orientamento dell'assistenza e sicurezza sociale, privando i mezzadri e le loro famiglie dell'assistenza medica nel momento che ne hanno maggiore bisogno, di sospendere con immediatezza il provvedimento, al fine di garantire la continuità delle prestazioni mediche, in attesa di una definitiva soluzione legislativa che assicuri il diritto all'assistenza, acquisito dalla categoria, con carattere di permanenza e senza limitazioni di sorta.

(4998)

« COCCIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per avere assicurazioni — dopo l'opportuno intervento della questura di Roma circa il divieto di apertura pomeridiana dei locali Piper — che tale provvedimento sia esteso in tutta l'Italia, e che, in ogni tempo ed in ogni caso, sia rigorosamente controllato e vietato l'accesso dei minori di 18 anni a locali di tale tipo, come auspicato e richiesto, con piena legittimità dalla stragrande maggioranza dei genitori italiani, cui, anche per disposto della Costituzione, spetta in modo assolutamente preminente, il diritto e dovere di "educare" i giovani in particolare di fronte a suggestioni e richiami determinati unicamente da ragioni di lucro.

(4999) « GREGGI, TOZZI CONDIVI, CALVETTI, SGARLATA, GASCO, GHIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga di dover intervenire presso l'Ispettorato agrario compartimentale di Cagliari perché sia rappresentato ricorso per manifesta illegittimità — a norma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321 — avverso le determinazioni della commissione tecnica provinciale per l'equo canone di Nuoro che nella seduta del 19 dicembre 1966 ha riconfermato, con una insignificante riduzione, per le prossime due annate agrarie le stesse tabelle in vigore dal 1962, tabelle che erano state adottate in pieno e cosciente sprezzo dei fini della legge 12 giugno 1962, n. 567,

quali sono fissati dall'articolo 3, e di tutti gli altri adempimenti previsti nello stesso articolo 3.

« La commissione di Nuoro infatti, pure in presenza di un forte movimento di opinione pubblica e di massa, che da tempo andava denunciando l'iniquità e l'illegittimità delle tabelle vigenti e che questa situazione aveva espresso alle autorità competenti (Prefetto ed Ispettore agrario) con documenti scritti ed illustrazioni orali, ha sbrigato i suoi compiti in poche ore, senza alcun approfondimento od esame delle ragioni esposte dai rappresentanti degli affittuari, e ripetendo nella sostanza le precedenti violazioni di legge.

« Infatti le tabelle non sono state in alcun modo determinate per zone agrarie omogenee (anzi si è escluso di volerlo fare), non si è tenuto conto dei costi e degli oneri gravanti sull'impresa (in Sardegna, oggi, particolarmente onerosi anche per la recrudescenza dell'abigeato), non sono state esaminate le direttive della commissione tecnica centrale cui le commissioni provinciali devono attenersi (articolo 4), e per quanto riguarda " l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia " basta osservare che le riconfermate tabelle dei canoni prevedono quale compenso del capitale fondiario percentuale sul prodotto lordo vendibile che vanno fino al 35 per cento nei terreni destinati a pascolo.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il Ministro non ritenga necessario accertare quale sia stato in tutta questa vicenda l'atteggiamento dei pubblici funzionari membri della commissione ed in ispecie l'Ispettore agrario, ai quali ovviamente spetta come compito principale quello di garantire il rispetto della legge e, nell'oggettivo contrasto di interessi tra rappresentanti di proprietari e di affittuari, orientare la propria azione verso quelle scelte che più corrispondono agli orientamenti della politica economica nazionale, la quale, senza alcun dubbio, come dimostrano gli appositi capitoli del programma di sviluppo per il quinquennio 1965-69, punta per lo sviluppo dell'agricoltura esclusivamente sull'impresa, considerando la proprietà terriera assenteista ostacolo da eliminare in un moderno assetto delle campagne.

(5000)

« PIRASTU, MARRAS ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, per conoscere se, di fronte al susse-

guirsi di scioperi nei servizi dei pubblici trasporti urbani e interurbani, che provocano gravissimo disagio, specie ai cittadini del proletariato, della classe operaia e impiegatizia, e del ceto medio, non ritenga sia giunto il momento, dopo vent'anni di regime democratico parlamentare, di adoprarsi per dare attuazione al dettato costituzionale là dove recita che " Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano " (articolo 40).

(983)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti urgenti e straordinari siano stati adottati o si intendano adottare al fine di superare la grave situazione di crisi determinatasi a seguito degli eventi franosi del luglio 1966 nella economia della città di Agrigento.

« Il blocco dell'attività edilizia che rappresenta l'unica attività capace di assorbire occupazione operaia ha provocato un grave arresto dell'intera economia locale con diffusione di effetti nell'intera realtà provinciale.

« L'acutezza raggiunta dalla situazione è stata sottolineata dalle recenti manifestazioni di protesta in cui è stato facile far confluire accanto alla comprensibile esasperazione dei lavoratori disoccupati e delle categorie economiche (artigiani e piccoli commercianti) la espressione di atteggiamenti qualunquistici o di interessi particolari.

« S'intende conoscere in particolare:

1) se è possibile pervenire alla più rapida definizione delle conclusioni della commissione Grappelli e di conseguenza alla graduale e parziale ripresa di quelle attività di costruzioni edilizie che da accertamenti rigorosi ma rapidi risultino munite da condizioni di regolarità delle relative licenze e siano ubicate in aree non interessate di movimenti franosi. Altresì la normalizzazione del settore edilizio per gli altri comuni della provincia;

2) i termini entro i quali si provvederà a dare avvio alla concreta esecuzione del complesso di interventi previsti dalla legge del 28 settembre 1966, n. 149, recante provvedimenti per Agrigento;

3) se s'intende previo coordinamento che assicurare la necessaria unitarietà dell'insieme degli interventi ordinari e straordinari - nazionali e regionali - promuovere una solle-

cita realizzazione degli investimenti pubblici previsti per Agrigento e provincia;

4) se s'intende dare avvio alla promozione di nuove iniziative dirette a formare l'insediamento di attività produttive e perciò alla formazione di nuove occasioni di lavoro nel quadro degli interventi pubblici previsti nel piano di sviluppo economico;

5) se s'intende proporre l'adozione a favore degli artigiani, commercianti e piccoli industriali di Agrigento di forme di agevolazioni e contributi alla stessa stregua di quan-

to di recente predisposto in favore delle città alluvionate.

« Tanto al fine di realizzare concrete condizioni per il superamento della grave situazione di crisi che si è abbattuta con la frana sulla comunità agrigentina le cui legittime aspettative devono trovare nell'azione del Governo un pronto accoglimento ed un concreto impegno.

(984)

« SINESIO ».